



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 84

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 24 settembre 2013

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria (antimeridiana) *Pag.* 19

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 18) » 282

Sottocommissione per i pareri » 282

Plenaria (pomeridiana) » 283

Plenaria (notturna) » 287

2^a - Giustizia:

Sottocommissione per i pareri » 295

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 296

Plenaria (pomeridiana) » 301

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 8) » 306

Plenaria » 306

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Comitato ristretto (Riunione n. 3) » 310

10^a - Industria, commercio, turismo:

Plenaria (antimeridiana) » 311

Plenaria (pomeridiana) » 314

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Plenaria » 318

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

Plenaria *Pag.* 326

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

Plenaria *Pag.* 329

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria » 343

ERRATA CORRIGE *Pag.* 344

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 24 settembre 2013

Plenaria

15ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,05.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Campania

Il senatore PAGLIARI (*PD*), relatore per la regione Campania, riferisce sulla situazione elettorale della predetta regione, informando che in data 28 marzo 2013 il signor Edmondo Cirielli, nella sua qualità di cittadino elettore nel comune di Cava dei Tirreni, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento della verifica dei poteri del Senato, contro la proclamazione a senatori degli ultimi tre eletti appartenenti alla lista: «Il Popolo della Libertà» nella Regione Campania, affinché siano proclamati i candidati n. 1 delle liste: «Fratelli d'Italia», «Grande Sud» e «Partito Pensionati».

Sempre in data 28 marzo 2013 il signor Giuseppe Cossiga, nella sua qualità di candidato della lista «Fratelli d'Italia» per la Regione Campania al Senato, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento della verifica dei poteri del Senato, contro la proclamazione a senatore dell'ultimo eletto appartenente alla lista: «Il Popolo della Libertà» nella Regione Campania, affinché sia proclamato il candidato n. 1 della lista: «Fratelli d'Italia».

I ricorrenti ripropongono la nota questione della presunta non applicabilità della soglia di sbarramento del 3 per cento per le singole liste in caso di applicazione del premio di maggioranza (la cosiddetta «questione del 3 per cento»), già affrontata dalla Giunta del Senato nella XV legislatura.

In particolare, i due ricorsi – di analogo contenuto – invocano un’interpretazione strettamente letterale della disposizione di cui all’articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 533 del 1993, come novellato dalla legge n. 270 del 2005, in cui non vi è alcuna espressa soglia di sbarramento che individui le liste ammesse al riparto dei seggi spettanti alla coalizione, prevista invece dal comma 3.

Inoltre, i ricorrenti reputano che nella fattispecie non sia applicabile alcuna analogia con riferimento alle disposizioni previste in caso di premio di maggioranza (articolo 17, comma 3), non essendosi in presenza di alcuna lacuna normativa, dal momento che la differente ipotesi di una coalizione vincente con meno del 55 per cento dei seggi è espressamente e compiutamente disciplinata dal combinato disposto dei commi 1, 4 e 6 dell’articolo 17 del citato decreto n. 533 del 1993.

Altresì, secondo i ricorrenti, anche l’interpretazione teleologico-sistematica della disposizione *de qua* condurrebbe alla prospettata conclusione, in quanto le norme generali contenute nel comma 2 dell’articolo 1 del menzionato decreto legislativo non prevedono alcuna soglia di sbarramento per le liste, stabilita in deroga solo dal comma 3 dell’articolo 17. Infine, i ricorrenti invocano anche il criterio dell’interpretazione «conforme a Costituzione», che imporrebbe un’esegesi volta a evitare l’applicazione di una soglia di sbarramento all’ammissione delle liste (e non solo delle coalizioni), che produrrebbe in termini di riparto dei seggi un elevato grado di distorsione dei principi costituzionali della rappresentanza e dell’uguaglianza, citando al riguardo anche alcuni contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2008.

In data 16 luglio 2013 il senatore controinteressato Cardiello ha proposto memoria, nella quale rileva che il ricorrente, richiamando gli articoli 1, 16 e 17 del decreto legislativo n. n. 533 del 1993 (novellato dalla legge n. 270 del 2005), fonda le sue ragioni su una interpretazione relativa alle singole espressioni e non ad una interpretazione sistematica e logica e quindi complessiva alla legge medesima.

Ripetutamente la Giunta del Senato ha sancito e chiarito che il riferimento alla nozione di liste ammesse è da interpretare in via sistematica, nel senso che sono ammesse al riparto le sole liste della coalizione che abbiano superato la soglia del 3% dei voti validi espressi nella regione. Tale sbarramento non è mai eventuale, ma automatico oltre che indipendente dall’assegnazione del premio.

Identiche memorie sono state presentate in pari data dal senatore controinteressato Fasano.

Si sofferma poi sulla normativa di riferimento: l’articolo 1 del decreto legislativo n. 533/1993 dispone che il Senato venga eletto su base regionale e che l’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti sia effettuata in ragione proporzionale, con l’eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale. L’articolo 16 prevede che l’ufficio elettorale regionale (a) determini la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista; (b) individui: (1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano al-

meno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi; (2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi nonché le liste che, pure appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuali di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi. Infine, l'articolo 17, commi 1 e 2, dispone che l'ufficio elettorale regionale, dopo aver proceduto ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra le coalizioni di liste e le liste di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b*) (comma 1), verifichi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell'ambito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore (comma 2).

Di conseguenza, la normativa sopra richiamata distingue, a seconda dell'esito della verifica di cui al comma 2 dell'articolo 17, decreto legislativo n. 533/1993, due specifiche ipotesi: (a) nel caso di esito positivo, l'ufficio elettorale regionale individua, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b*), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, procedendo quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1 (comma 3); (b) invece, per l'ipotesi in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito negativo (come accaduto nella regione Campania), l'ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni di liste o singole liste (commi 4 e 5). Per ciascuna coalizione l'ufficio elettorale procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tal fine, per ciascuna coalizione di liste divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. *b*), n. 1 per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. L'ufficio elettorale regionale divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale (comma 6).

Pertanto, la normativa distingue due fattispecie secondo che (a) la coalizione o la lista con il maggior numero di voti abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi; (b) la coalizione o la lista con il maggior numero di voti non abbia invece conseguito tale quota di seggi. Ebbene, secondo i ricorrenti, solo per la prima ipotesi (articolo 17, comma 3) è previsto che il riparto dei seggi all'interno della coalizione avvenga tra

le sole liste collegate che abbiano ottenuto sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi. Al contrario, per l'ipotesi di cui alla lettera b), poiché la medesima disposizione, *sub* commi 4 e seguenti, non contempla alcuna soglia di sbarramento al 3 per cento, la ripartizione dei seggi deve avvenire tra le altre coalizioni di liste o singole liste indipendentemente dalla circostanza che tale soglia del 3 per cento sia stata raggiunta. In tal senso – sempre secondo i ricorrenti – deporrebbe il dettato di cui al comma 6, che, nel richiamare espressamente, per il riparto dei seggi, il precedente articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1) – disposizione che, a sua volta, individua le «coalizioni che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi e contengano al loro interno almeno una lista che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi» - ritiene sufficiente che la soglia di sbarramento sia superata da una sola lista coalizzata. Per contro, la disposizione che prevede, per l'ipotesi di cui alla lett. a) (articolo 17, comma 3), la quota di sbarramento per le diverse liste coalizzate non potrebbe essere applicata analogicamente per le ragioni già esposte.

Nel ripercorrere i precedenti, evidenzia che la famosa problematica del cosiddetto «tre per cento» è stata ampiamente dibattuta ed approfondita *fonditus* durante la XV legislatura, trattandosi della prima applicazione della nuova legge elettorale del 2005. Erano stati infatti presentati ricorsi in proposito nelle regioni Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, Campania, Lazio e Puglia. In particolare, su proposta del relatore per la regione Piemonte, era stato istituito (con delibera della Giunta dell'11 ottobre 2006) un apposito Comitato inquirente, il quale ha proceduto alle audizioni di sei professori, nonché del Presidente e del Segretario responsabile dell'Ufficio elettorale regionale del Piemonte. Conclusivamente, nelle sedute della Giunta del 21 gennaio e del 26 febbraio 2008, sono stati convalidati i risultati elettorali delle predette sei Regioni, con la reiezione dei ricorsi concernenti la problematica *de qua*.

I professori Vassalli, Lanchester e Patrono si sono espressi a favore delle tesi dei ricorrenti, nella sostanza sulla base di un'interpretazione della normativa da loro considerata «letterale». A loro avviso il comma 6 dell'articolo 17 non farebbe riferimento esplicito alla soglia di sbarramento del 3 per cento, per cui l'unica interpretazione possibile sarebbe quella dei ricorrenti, non potendosi applicare un'interpretazione analogica in materia elettorale, né potendosi eludere i principi di tassatività e di stretta interpretazione. L'assenza della soglia di sbarramento nel comma 6 avrebbe la funzione di non penalizzare ulteriormente le singole liste coalizzate in una situazione in cui è già previsto un premio di maggioranza a favore di una coalizione.

Invece, i professori Luciani e Agosta si sono espressi contro le tesi dei ricorrenti e quindi a favore di un'interpretazione logico-sistematica della normativa elettorale. Si tratterebbe non di ricorrere ad un'interpretazione analogica o estensiva, ma di applicare il comma 6 nel suo contesto normativo di riferimento. Si riscontrerebbe uno stesso tenore testuale sia nel comma 3 che nel comma 6, che corrisponderebbe a un identico con-

tenuto normativo dei due commi. Questa interpretazione sarebbe avvalorata dai lavori preparatori della legge 270 del 2005, dai quali si evincerebbe la volontà del legislatore di garantire una condizione minima di rappresentatività.

Infine anche il professore Ceccanti ha ritenuto non accoglibili i ricorsi in questione, ma prevalentemente sulla base di un'interpretazione a suo avviso strettamente letterale, nel senso che il sintagma «liste ammesse» rappresenta per l'interprete un puntuale vincolo lessicale («ammesse» in quanto hanno superato la soglia del 3%), perché altrimenti il legislatore avrebbe dovuto far riferimento all'altra espressione, di norma utilizzata per esprimere il concetto prospettato dai ricorrenti, vale a dire «liste collegate» (o tutt'al più «liste della coalizione»).

A suo avviso, la questione non può essere correttamente inquadrata se non si focalizza l'esatta portata dell'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

Questa disposizione, infatti, contiene con chiarezza il principio generale secondo il quale l'assegnazione dei seggi può riguardare o le coalizioni che abbiano ottenuto almeno il 20 per cento dei voti sempreché almeno una delle liste coalizzate abbia raggiunto il 3 per cento dei voti o le liste singole che abbiano ottenuto non meno dell'8 per cento dei voti. Il che è come dire che il principio generale è la clausola di sbarramento e che, conseguentemente, non tutte le liste hanno diritto di partecipare all'assegnazione dei seggi.

Non può nemmeno sfuggire che l'articolo 16 citato non contempla sia la fattispecie della coalizione che abbia ottenuto almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, sia la fattispecie della coalizione che abbia ottenuto almeno il 20 per cento dei voti espressi, ma individua solo quest'ultima ipotesi.

Ne consegue, sul piano logico-giuridico e su quello sistematico, che l'ipotesi di genere è quella della coalizione con il 20 per cento dei voti validi espressi e che l'altra fattispecie è una «*species*» della prima.

Questa conclusione è confermata dalla stessa impostazione dell'articolo 17, laddove prevede, senza preventiva distinzione tra le fattispecie, la «prima assegnazione provvisoria», che chiude la prima fase o subfase procedimentale, cui seguiranno le eventuali ulteriori fasi o subfasi tese ad assegnare i seggi del premio di maggioranza; assegnazione che dovrà avvenire sempre tenendo conto della regola generale sancita dall'articolo 16 e, cioè, la necessità, nell'ambito della coalizione, di aver ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi espressi in una regione. Questo è il «quorum di ammissione», come (implicitamente, ma non meno univocamente) stabilito dal n. 1 della lett. B) del primo comma dell'articolo 16 del decreto legislativo citato e come esplicitato in inequivoca relazione con la disposizione ora richiamata dal terzo comma dell'articolo 17 decreto legislativo citato con l'espressione «liste ammesse», chiaramente riferito alle liste «coalizzate», che abbiano ottenuto almeno il 3 per cento dei voti su base regionale. Conclusione quest'ultima che trova conferma, financo testuale, nel sesto comma dell'articolo 17 menzionato, laddove, da

un lato, è contenuta l'espressione «liste ammesse» che, nel contesto dato, non può avere altro significato e, dall'altro, testualmente si parla di «liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1...».

Non appare quindi dubbio, alla luce della lettera della legge e dei criteri interpretativi dell'articolo 12 disposizioni preliminari del codice civile, che l'assegnazione dei seggi in caso di applicazione del premio di maggioranza, nell'ambito delle coalizioni, riguardi esclusivamente le «liste ammesse» nell'accezione prima chiarita e solo ad essa.

Per le ragioni esposte, propone di respingere i ricorsi presentati, rispettivamente dal signor Edmondo Cirielli e dal signor Giuseppe Cossiga e di dichiarare pertanto valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione Campania.

Il PRESIDENTE ringrazia innanzitutto il senatore Pagliari per la consueta precisione e per lo sforzo non indifferente di approfondimento giuridico.

Nel rinviare l'inizio della discussione generale, ricorda che analoghi ricorsi sulla questione del 3 per cento hanno riguardato anche altre sette Regioni: Abruzzo (relatrice Alberti Casellati), Emilia Romagna (relatore Casson), Lazio (relatore Ferrara), Lombardia (relatore Cucca), Puglia (relatore Della Vedova), Sicilia (relatore Buccarella) e Veneto (relatore Crimi).

Si riserva di convocare una riunione informale tra i predetti relatori e il senatore Pagliari, il quale ha riferito per primo sui risultati elettorali della regione Campania, vale a dire la Regione in cui le operazioni di controllo preliminare sono state ultimate prima dell'aggiornamento estivo. Attualmente i controlli preliminari si sono conclusi anche nelle altre Regioni: pertanto, la verifica dei risultati elettorali anche di tali Regioni potrà essere quindi posta all'ordine del giorno.

È però opportuno – trattandosi della medesima questione giuridica – che vi sia una riunione informale fra tutti i relatori interessati, al fine di poter esaminare in modo organico i risultati elettorali (con i relativi ricorsi) riguardanti le citate otto Regioni.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver sottolineato che la cosiddetta questione del 3 per cento è stata dibattuta anche nel passato, esprime l'auspicio che si adotti una soluzione rapida, a differenza di quanto accaduto durante i lavori della Giunta della XV Legislatura, la quale definì tale questione soltanto a ridosso dell'elezione delle nuove Camere. Osserva altresì che la riunione di natura informale proposta dal Presidente non dovrebbe interessarsi dei profili di merito rispetto ai quali ciascun relatore, nelle varie Regioni interessate, deve conservare la massima autonomia nelle proprie valutazioni.

Il senatore CALIENDO (*PdL*), nel concordare con l'esposizione svolta dal relatore e con la proposta avanzata dal Presidente, chiede al re-

latore Pagliari se i ricorrenti, nell'invocare il criterio dell'interpretazione conforme a Costituzione, abbiano anche prospettato una questione di legittimità costituzionale sulla normativa in argomento.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) fa presente che i ricorrenti non hanno prospettato alcuna questione di legittimità costituzionale sulla normativa in argomento.

Il senatore CASSON (*PD*) rileva come la materia, già ampiamente trattata in passato, risulta assai complessa dal punto di vista giuridico; conseguentemente, ritiene che debba svolgersi un'ampia e approfondita discussione di merito presso la Giunta.

Il senatore CRIMI (*M5S*) si associa alle osservazioni poste dai senatori Casson e Buemi, ribadendo la necessità che la discussione di merito sulla cosiddetta questione del 3 per cento debba svolgersi unicamente presso la Giunta, anche tenendo distinte le eventuali, ulteriori questioni che potrebbero prospettarsi in merito alle restanti Regioni da esaminare.

Il PRESIDENTE tiene a precisare che la proposta di prevedere una riunione di natura informale tra tutti i relatori delle regioni interessate ha una mera valenza di coordinamento, nell'ottica di impostare successivamente una discussione generale unica ed il più possibile sollecita rispetto alla questione specifica del 3 per cento.

La Giunta concorda quindi sulla proposta avanzata dal Presidente di svolgere una riunione di natura informale fra i relatori delle Regioni interessate dalla cosiddetta questione del 3 per cento, con le indicazioni emerse nella odierna seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 2) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal signor Giuseppe Ciarrapico, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile n. 2539/09 RG pendente presso il Tribunale ordinario di Cassino

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende quindi l'esame iniziato nella seduta del 2 luglio 2013.

Il relatore CUCCA (*PD*) ricorda preliminarmente che in data 20 giugno 2013 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il Doc. IV-ter, n. 2, concernente la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68,

primo comma, della Costituzione, relativa al signor Giuseppe Ciarrapico, senatore all'epoca dei fatti, con riferimento al procedimento civile n. 2539/09 RG, pendente nei suoi confronti presso il Tribunale ordinario di Cassino.

Nel caso di specie evidenzia che l'ex senatore Ulisse Di Giacomo ha convenuto in giudizio l'ex senatore Giuseppe Ciarrapico – indicato quale corresponsabile in qualità di editore di fatto – promuovendo un'azione risarcitoria per i danni conseguenti alla pubblicazione di articoli – che l'attore ritiene diffamatori – sul quotidiano «*Nuovo Oggi Molise*».

Il relatore sottolinea poi che in data 2 luglio 2013 la Giunta ha deliberato un'integrazione istruttoria finalizzata a chiedere alla Presidenza del Senato di inoltrare all'autorità giudiziaria l'istanza di trasmissione a questo ramo del Parlamento di copia degli articoli di stampa citati nell'ordinanza del Tribunale di Cassino, non essendo stato possibile esaminare gli stessi, poiché non allegati alla richiesta del Tribunale né reperibili *on line* o presso il Polo bibliotecario parlamentare.

In data 5 settembre 2013 il Presidente del Senato ha inoltrato alla Giunta copia degli articoli in questione inviategli dalla Cancelleria del tribunale di Cassino.

Si tratta di una serie di articoli pubblicati sul quotidiano locale «*Nuovo Molise Oggi*» tra il 1 febbraio 2007 e il 15 settembre 2009. Nell'invio vi è una lacuna, per mero errore materiale, tra il 9 aprile 2008 e l'11 giugno 2008, anche se tale circostanza non incide sull'individuazione del contenuto lesivo, che emerge comunque con chiarezza dai restanti articoli.

Gli articoli sopra citati parlano dell'operato dell'ex senatore Ulisse Di Giacomo sia in ambito regionale, in qualità di assessore alla sanità e di rappresentante del Pdl molisano, sia in ambito nazionale, in qualità di senatore. Nei confronti di Di Giacomo si utilizzano toni e termini che sarebbero denigratori, accusandolo di condotte non limpide e di incapacità a ricoprire ruoli politici e di gestire la cosa pubblica (a causa della sua inadeguatezza).

Ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, propone che sia fissato un termine per la presentazione di eventuali memorie scritte da parte dell'ex senatore Ciarrapico, scaduto il quale si riserva di formulare una compiuta proposta in merito all'atto in esame.

Il senatore GIOVANARDI (*PdL*) rileva che nel caso di specie non è applicabile la prerogativa dell'insindacabilità per le opinioni espresse, essendo stato l'ex senatore Ciarrapico convenuto in giudizio in qualità di editore di un giornale locale. La fattispecie concreta quindi non è in alcun modo riconducibile alla tutela contemplata nell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore CASSON (*PD*) precisa che, come emerge dall'ordinanza del Tribunale civile di Cassino, l'insindacabilità per le opinioni espresse è stata eccepita dall'ex senatore Ciarrapico. Nel caso di specie, tuttavia,

l'attività posta in essere dallo stesso in qualità di editore non ricade nell'ambito di applicazione della fattispecie dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) evidenzia che la prerogativa dell'insindacabilità tutela la libertà di opinione e di espressione del parlamentare, ma non le attività svolte dallo stesso in ambito editoriale.

Il relatore CUCCA (*PD*) sottolinea l'esigenza di procedere all'audizione dell'*ex* senatore Ciarrapico, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, in ossequio alle esigenze di tutela del contraddittorio e dei diritti di difesa.

Il PRESIDENTE sottopone quindi alla Giunta la proposta formulata dal relatore Cucca.

Conviene la Giunta su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. IV, n. 2) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini, del signor Nicola Cosentino, deputati all'epoca dei fatti, e del signor Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei loro confronti (n. 30547/10 RG NR - n. 16607/10 RG GIP)

(Esame e rinvio)

La relatrice PEZZOPANE (*PD*) sottolinea preliminarmente che si limiterà nella seduta odierna ad esporre i fatti criminosi che emergono dai documenti all'esame della Giunta, riservandosi di formulare una proposta compiuta relativamente all'*ex* senatore dell'Utri successivamente all'audizione dello stesso (o all'eventuale trasmissione di memorie scritte). Propone pertanto lo svolgimento di un'audizione dell'*ex* senatore dell'Utri e la fissazione di un termine per la presentazione da parte dello stesso di eventuali memorie scritte, ai sensi dell'articolo 135, comma 5 del Regolamento del Senato.

Quanto all'*ex* deputato Cosentino, propone che la Giunta dichiari fin d'ora la propria incompetenza in merito, non avendo mai rivestito lo stesso la carica di senatore.

Relativamente al senatore Verdini, deputato all'epoca dei fatti, ritiene opportuno proporre la convocazione di un Ufficio di presidenza congiunto delle Giunte dei due rami del Parlamento sui profili attinenti alla competenza, nel corso del quale prospetterà una sua specifica proposta, che si

riserva comunque di illustrare, se richiesta e se necessario, anche nell'ordinaria seduta plenaria.

Passando all'esposizione dei fatti, rileva che in data 7 giugno 2013, il Presidente del Senato ha deferito all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la richiesta, avanzata il 12 aprile 2013 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, dottoressa Laura De Angelis, di autorizzazione all'utilizzazione, nel procedimento n. 19195 R.G.N.R. - 16607/10 R.G. G.I.P. delle intercettazioni di alcune conversazioni del senatore Denis Verdini, dell'ex senatore Marcello Dell'Utri e dell'ex deputato Nicola Cosentino.

Il Gip ritiene le conversazioni intercettate rilevanti e la loro intercettazione casuale, considerando quindi le stesse sottoposte ad autorizzazione successiva delle Camere, come disposto dall'articolo 6 della legge n. 140/2003.

La richiesta di autorizzazione in esame concerne 123 conversazioni telefoniche registrate nel corso del 2009. Il senatore Verdini è intercettato in 53 telefonate, mentre le altre 70 sono relative all'ex senatore Dell'Utri.

I due senatori, unitamente ad altri imputati, sarebbero indagati per aver «costituito, organizzato e diretto un'associazione per delinquere, diretta a realizzare una serie indeterminata di delitti di corruzione, abuso d'ufficio, illecito finanziamento, diffamazione e violenza privata; associazione caratterizzata inoltre dalla segretezza degli scopi, dell'attività e della composizione del sodalizio e volta altresì a condizionare il funzionamento di organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché di apparati della pubblica amministrazione dello Stato con l'obiettivo di rafforzare sia la propria capacità di penetrazione negli apparati medesimi mediante il collocamento in posizioni di rilievo di persone a sé gradite, sia il proprio potere di influenza che la propria forza economico-finanziaria». Inoltre, secondo il Gip, il senatore Verdini e l'ex senatore Dell'Utri, unitamente all'allora deputato Nicola Cosentino, avrebbero avuto «il loro peso nelle relazioni politiche ed esterne che si assumono funzionali al raggiungimento dei progetti illeciti».

Il sodalizio si sarebbe appoggiato a strutture per organizzare congressi, con lo scopo di rafforzare la rete di contatti di cui servirsi. Avrebbe anche disposto di risorse finanziarie finalizzate a portare a compimento il proprio disegno criminoso. Per esempio nel corso del 2009 sarebbero state poste in essere alcune operazioni bancarie funzionali al progetto di impianti eolici in Sardegna.

I capi d'imputazione della richiesta di rinvio a giudizio sono riconducibili a vari fronti sui quali il gruppo avrebbe operato con il fine di perseguire i propri interessi.

L'ordinanza fa innanzitutto riferimento alle interferenze sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali e di amministrazioni pubbliche e che insistono su due filoni principali.

Il primo riguarda il piano eolico in Sardegna e origina da un procedimento in cui era indagato un altro soggetto, il quale, attraverso un'apposita società, avrebbe acquistato terreni da dedicare al progetto di sviluppo

di impianti eolici. Ne è emersa una vicenda finalizzata alla nomina del Presidente dell'ARPA Sardegna, ottenuta attraverso l'influenza e le manovre del gruppo.

Il secondo filone riguarda i tentativi, compiuti da alcuni coimputati, di avvicinamento dei giudici della Corte costituzionale in merito al giudizio costituzionale sulla legge n. 124/2008, in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato. Tale attività era connessa con il tentativo di ottenere dal partito, come contropartita, la candidatura di Nicola Cosentino a Presidente della regione Campania.

L'ordinanza ricostruisce poi la vicenda inerente la campagna di diffamazione in danno dell'onorevole Caldoro, candidato a Presidente della regione Campania, al fine di favorire la candidatura di Cosentino. L'obiettivo sarebbe stato perseguito con mezzi illegali, prima interferendo, per il tramite di uno dei coimputati, sulla Corte di Cassazione che doveva decidere su un'ordinanza cautelare a carico di Nicola Cosentino, poi attuando un piano diffamatorio nei confronti di Caldoro in modo da costringere i vertici del partito a ritirare la sua candidatura.

Un altro fronte di attività del gruppo è quello delle interferenze nei confronti di componenti del Consiglio superiore della magistratura al fine di favorire l'affidamento a persone favorevoli al sodalizio di incarichi dirigenziali in vari uffici giudiziari in modo da riceverne favori in seguito.

Un ulteriore fronte è quello relativo al giudizio sull'esclusione della lista «Per la Lombardia» dalla competizione elettorale per le elezioni regionali 2008 e il tentativo di organizzare un'ispezione presso gli uffici della Corte di appello di Milano finalizzata alla riammissione della lista.

Infine l'ordinanza si concentra sulle accuse di associazione a delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale e di associazione segreta di cui all'articolo 1 della legge 17/1982. Secondo il Pm gli imputati, tra cui il senatore Verdini e l'ex senatore Dell'Utri, avrebbero agito «come un vero e proprio gruppo di potere occulto, volto a interferire nel funzionamento di organi costituzionali e della pubblica amministrazione, avvalendosi di una rete di rapporti diffusi negli ambienti della politica, della magistratura, della pubblica amministrazione e dell'imprenditoria, in un complesso intreccio di interessi condivisi, minacce, benefici procurati o promessi, che sarebbe andato oltre un'azione di semplici raccomandazioni neutre sotto un profilo penale, generando un potere che di fatto avrebbe consentito ai componenti del gruppo di proporsi quali efficaci elementi di pressione e di intervento presso i più diversi organi dello Stato».

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) evidenzia, relativamente ai profili attinenti al riparto di competenza con riguardo al senatore Verdini, deputato all'epoca dei fatti, che il criterio applicabile deve necessariamente essere quello della Camera di appartenenza al momento in cui si sono verificati i fatti. L'Ufficio di Presidenza congiunto tra Camera e Senato, ipotizzato dalla relatrice, risulta inutile, atteso che nel caso in questione la soluzione interpretativa è inequivocabile.

Il senatore MALAN (*PdL*) ritiene che sul piano funzionale sarebbe difficile ipotizzare un diverso riparto di competenze per il senatore Verdini e per l'*ex* senatore Dell'Utri, atteso che nel caso di specie il fatto risulta unitario. Sottolinea quindi l'esigenza che si segua, relativamente al senatore Verdini, il criterio di riparto incentrato sulla Camera di attuale appartenenza del parlamentare in questione.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) ritiene che le posizioni del senatore Verdini e dell'*ex* senatore Dell'Utri siano inscindibili, sostenendo che nel caso di specie la competenza spetta alla Giunta delle elezioni e immunità del Senato.

Il senatore CRIMI (*M5S*) esprime la propria contrarietà rispetto alla proposta di convocare un Ufficio di Presidenza congiunto di Camera e Senato, sottolineando l'autonomia delle Giunte dei due rami del Parlamento.

Il senatore CASSON (*PD*) ritiene che nel caso del senatore Verdini, deputato all'epoca dei fatti, la competenza debba spettare inequivocabilmente alla Camera dei deputati. Alla stregua di tale circostanza appare inutile lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza, essendo tali profili estranei all'ambito decisionale e istruttorio di tale organo a composizione ristretta.

Il senatore AUGELLO (*PdL*) rileva che la convocazione di un Ufficio di Presidenza congiunto è opportuna, evidenziando che nel caso di specie allo stesso sarebbe demandato esclusivamente il profilo inerente al riparto di competenza tra i due rami del Parlamento, con riferimento al senatore Verdini.

Il senatore GIOVANARDI (*PdL*) sottolinea che è ravvisabile qualche precedente nel quale si è utilizzato, per il riparto di competenza, il criterio della Camera di attuale appartenenza del parlamentare, che quindi andrebbe – a suo giudizio – seguito anche nel caso del senatore Verdini.

Il senatore CUCCA (*PD*) sottolinea l'esigenza di un coordinamento tra i due rami del Parlamento, senza il quale si potrebbero determinare effetti paradossali, potendosi ad esempio verificare la circostanza in cui entrambe le Giunte di Camera e Senato neghino la propria competenza in ordine al senatore Verdini.

Il PRESIDENTE si riserva di prendere contatto con il Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, al fine di individuare modalità condivise in merito alla questione attinente al riparto di competenza relativamente al senatore Verdini, deputato all'epoca dei fatti.

Sottopone poi alla Giunta la proposta di dichiarare la propria incompetenza con riferimento al signor Cosentino, deputato all'epoca dei fatti, e

di proseguire invece, nelle prossime sedute, l'esame dei profili concernenti l'ex senatore Dell'Utri.

La Giunta conviene su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE avverte che, in virtù delle deliberazioni assunte dalla Giunta nella seduta del 18 settembre scorso e di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, del Regolamento per la verifica dei poteri, la seduta pubblica di contestazione dell'elezione del senatore Silvio Berlusconi, con riferimento agli articoli 1 e 3 del decreto legislativo n. 235 del 2012, avrà luogo venerdì 4 ottobre 2013, alle ore 9,30. Comunica altresì che tale data è stata fissata, così come previsto dalla citata norma del Regolamento, d'intesa con il Presidente del Senato, individuando nella sala Koch la sede più idonea per lo svolgimento della stessa seduta pubblica e della camera di consiglio.

Al fine di affrontare le questioni organizzative riguardanti la programmazione di tale seduta pubblica propone di convocare un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che potrebbe svolgersi martedì 1° ottobre 2013, alle ore 20.

Il senatore GIOVANARDI (*PdL*) chiede chiarimenti in merito alla presenza dei senatori non componenti della Giunta all'interno della sala dove si svolgerà la seduta pubblica di contestazione.

Il PRESIDENTE, anche su richiesta del senatore GIARRUSSO (*M5S*), tiene a precisare che nei giorni scorsi si è già tenuta una riunione di coordinamento tra i vari settori interessati dell'Amministrazione volta a definire gli aspetti logistico-organizzativi della predetta seduta di contestazione. Pertanto, in quell'ambito si sono iniziati a trattare tutti gli accorgimenti di natura strettamente tecnica necessari per il più efficace svolgimento della seduta; l'Ufficio di Presidenza integrato si soffermerà invece sulla programmazione dei lavori della stessa seduta.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene che vada affidato alla Giunta l'esame e la definizione di alcune questioni specifiche, riguardanti la presenza, presso la sala in cui avrà luogo la seduta pubblica, di altri senatori non componenti della Giunta, di giornalisti e di cittadini.

Il senatore AUGELLO (*PdL*) richiama l'attenzione sulla necessità che, nell'ambito del predetto Ufficio di Presidenza integrato, siano affrontate anche le questioni concernenti le condizioni generali di ordine pubblico che vanno garantite anche per assicurare un effettivo esercizio del diritto di difesa.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) rileva che spetta alla Giunta, in quanto organo collegiale giudicante, risolvere ogni questione connessa al corretto svolgimento della seduta pubblica.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*), nell'esprimere le proprie riserve sull'utilità dell'Ufficio di Presidenza integrato che, purtroppo, già in altre circostanze non è stato in grado di dirimere le questioni sottoposte al suo vaglio, sottolinea che per la propria parte politica è rilevante che qualsiasi profilo, anche di natura tecnico-organizzativa, sia esaminato e deciso dalla Giunta.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel ritenere opportuno che l'Ufficio di Presidenza integrato proposto dal Presidente sia convocato prima della giornata del 1° ottobre, si sofferma sulla necessità di garantire le condizioni di ordine pubblico indispensabili per lo svolgimento della seduta pubblica. In tal senso, potrebbe essere assai complicato ammettere la presenza di altri soggetti, oltre ai componenti della Giunta e alle parti interessate, nella sala dove avrà luogo la seduta. Si tratta, in ogni caso, di profili che richiedono una valutazione politica, poiché occorre coniugare, da un lato, l'esigenza di un regime di pubblicità che deve essere integrale e, dall'altro, l'esigenza che la Giunta possa svolgere adeguatamente il proprio operato.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che lo svolgimento della seduta pubblica di contestazione deve necessariamente tener conto sia dei precedenti sia degli usi parlamentari, si riserva di convocare l'Ufficio di Presidenza integrato per la programmazione dei lavori della menzionata seduta, anche tenendo conto di quanto emerso nella seduta odierna.

La Giunta prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 24 settembre 2013

Plenaria**44^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis.

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE REFERENTE

(1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 settembre.

La PRESIDENTE invita i proponenti, in sede di illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al decreto-legge, pubblicati in allegato, a segnalare le questioni politicamente più rilevanti, in considerazione dell'elevato numero di proposte presentate. La Commissione potrà così concentrare l'esame sui temi che i Gruppi riterranno più qualificanti.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) segnala le proposte relative alla possibile estensione agli enti locali delle misure di stabilizzazione del personale. Rileva che i meccanismi di stabilizzazione previsti favoriscono il personale precario delle Regioni del Nord e precludono il beneficio al personale delle amministrazioni del Mezzogiorno.

Ribadisce le perplessità manifestate nella discussione generale a proposito della costituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale. In proposito, oltre alla proposta di soppressione dell'articolo 10, illustra gli

emendamenti volti a rendere più efficiente l'impiego delle risorse comunitarie, evitando che la costituzione dell'Agenzia possa determinare irragionevoli ritardi.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricorda le riserve delle associazioni imprenditoriali a proposito del funzionamento del sistema di tracciamento dei rifiuti e illustra le proposte per correggere la normativa.

Inoltre, ritiene che si dovrebbe snellire il procedimento relativo allo smaltimento dei rifiuti pericolosi da parte degli imprenditori agricoli.

Il senatore MARAN (*SCpI*) ricorda che il suo Gruppo ha concentrato le proposte di modifica sulle disposizioni che riguardano i requisiti di accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni e al potenziamento delle misure per la revisione della spesa pubblica.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) si sofferma sull'emendamento 12.15 che, in relazione alla vicenda ILVA, esclude il sequestro preventivo degli stabilimenti comunque gestiti da società controllate, collegate o sottoposte all'influenza del gruppo dominante, quando la prosecuzione dell'attività di impresa non comporti gravi danni alla salute dei cittadini o all'ambiente.

Osserva che si tratta di aziende la cui attività non è stata illecita o dannosa per i cittadini.

Il relatore PAGLIARI (*PD*), in riferimento a tale proposta, sottolinea che essa avrebbe effetto solo per il futuro e non modificherebbe le procedure di sequestro preventivo in atto relative a stabilimenti dell'ILVA diversi da quello di Taranto.

La PRESIDENTE ricorda che analoga questione è stata posta e risolta a proposito dei sequestri e delle confische di imprese o beni di origine mafiosa o comunque inquinati da attività criminali per i quali, pur riaffermando l'autorità dello Stato e l'esigenza di un rigoroso rispetto della legalità, si è assicurato il proseguimento della produzione, anche al fine di conservare i livelli di occupazione. A suo avviso, è necessario individuare una soluzione di carattere generale, senza per questo trascurare l'esigenza di un intervento *ad hoc* al fine di evitare che un numero significativo di lavoratori possa trovarsi improvvisamente senza occupazione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ricorda gli emendamenti presentati dal suo Gruppo per estendere la durata di validità delle graduatorie e per fornire ulteriori garanzie ai lavoratori. Inoltre, con riferimento all'articolo 4, sottolinea l'opportunità di ricondurre le tipologie contrattuali derivanti dalla stabilizzazione ai contratti nazionali di lavoro. Svolge analoghe considerazioni in riferimento all'articolo 9, in materia di reclutamento del personale docente.

Per quanto concerne la costituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale (articolo 10), propone di sopprimere la lettera *c*) del comma 3, che riconosce a quell'Agenzia la funzione di autorità di gestione diretta, in contrasto anche con la normativa comunitaria.

Inoltre, sottolinea l'opportunità di prevedere che, all'interno del comitato direttivo della stessa Agenzia, siano rappresentate le amministrazioni regionali.

Si sofferma, quindi, sulla questione del sistema di tracciamento dei rifiuti: a suo avviso, occorre individuare soluzioni alternative alla disciplina attuale che ha dimostrato notevoli difficoltà di funzionamento.

Quanto all'articolo 12, relativo all'ILVA, ritiene che debbano respingersi i condizionamenti della proprietà, che ha preannunciato riflessi sui livelli occupazionali. Inoltre, non si comprende l'ostinazione del Governo nel voler inserire una sanatoria delle discariche, che rischia di provocare una nuova procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), in ordine alla proposta 12.15, illustrata dal senatore Calderoli, ritiene che la ristrutturazione del gruppo dell'ILVA escluda effetti pregiudizievoli dell'attività degli stabilimenti non più collegati a quelli di Taranto. A suo avviso, non possono essere accettati ricatti da parte della proprietà dell'ILVA, pur nell'opportunità di tutelare i livelli occupazionali quando le attività produttive non determinino rischi per la salute dei cittadini.

Ad avviso del suo Gruppo, non vi sono ragioni di urgenza per costituire un ente per la coesione territoriale, che determinerà nuovi costi. Inoltre, lo spostamento di personale dal Ministero dello sviluppo economico all'Agenzia ha il significato di una censura, senza considerare che l'accentramento della gestione presso l'Agenzia è in contraddizione con la retorica sul federalismo e sul principio di sussidiarietà. In proposito, ricorda gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, diretti a evitare i licenziamenti di personale e a contenere la spesa, nonché un ordine del giorno che auspica una riorganizzazione complessiva del sistema di gestione dei fondi strutturali. Inoltre, nota che il decreto-legge non prevede sanzioni da applicare a livello sia amministrativo che politico, a fronte della dimostrata incapacità, da parte delle Regioni, di utilizzare le risorse messe a disposizione dall'Unione europea.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*) precisa che il suo Gruppo, pur ribadendo le preoccupazioni per gli oneri che determinerà la costituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale, non è contrario a interventi volti a riorganizzare la programmazione e l'impiego delle risorse comunitarie.

La senatrice LO MORO (*PD*) sottolinea che gli emendamenti del suo Gruppo sono il frutto di una seria elaborazione. Tuttavia, ai fini della conversione in legge del decreto-legge, condivide l'opportunità di concentrare l'esame sulle questioni più rilevanti e urgenti. Ad avviso del suo Gruppo, devono essere privilegiati gli emendamenti che estendono le misure di sta-

bilizzazione, coinvolgendo i lavoratori della Sanità che da molto tempo collaborano con la pubblica amministrazione. Inoltre, a suo avviso, è opportuno preservare il ruolo e le attività finora svolte dalla CiVIT.

Il senatore ZANETTIN (*PdL*) illustra gli emendamenti 2.72, 4.0.2, 8.21 e 8.24, sottolineandone il rilievo per la sua parte politica.

Il senatore BRUNO (*PdL*), intervenendo sull'ordine dei lavori, preannuncia l'intenzione del suo Gruppo di ritirare una parte consistente delle proposte di modifica dopo aver acquisito il parere del relatore e del rappresentante del Governo.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) informa che, nella seduta programmata per le ore 20, egli sarà in condizione di pronunciarsi sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 4.

Raccogliendo alcune delle proposte avanzate nella discussione generale, annuncia la presentazione di alcuni emendamenti, pubblicati in allegato.

Su proposta della PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare alle ore 18 il termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte appena presentate dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,35.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1015

ordini del giorno

G/1015/1/1

BIANCO, PADUA, MATURANI, MARTINI, NENCINI, SIMEONI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di contratti collettivi nazionali e integrativi, prevede che «tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative (...) sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.»;

come ribadito dalla Conferenza Unificata Stato Regioni ed Autonomie Locali, le peculiarità della dirigenza medica e sanitaria, riconosciute dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, richiedono l'elaborazione di uno specifico contratto di lavoro;

tale strumento è necessario anche per distinguere la dirigenza sanitaria da quella amministrativa consentendo ad entrambe l'elaborazione di contratti autonomi che tengano conto delle diverse professionalità;

occorre inoltre separare l'articolazione contrattuale della dirigenza da quella del comparto;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie alla individuazione di una quinta e separata area per la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale al fine di realizzare gli obiettivi esposti in premessa nel riconoscimento delle peculiarità della dirigenza medica e sanitaria.

G/1015/2/1

MUCCHETTI, TARQUINIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1015,

impegna il Governo:

a chiarire, con un adeguato provvedimento, come i sequestri preventivi non possano colpire i cespiti aziendali funzionali alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti di imprese di interesse nazionale commissariate ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 231.

Questi cespiti comprendono anche le partecipazioni azionarie dell'impresa commissariata in società controllate e collegate e i relativi atti patrimoniali, che rimarranno nelle disponibilità del commissario per le finalità indicate dalla legge, nonché i cespiti aziendali funzionali alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti di società azioniste dell'impresa commissariata o a essa in qualsiasi modo collegate, che resteranno nella disponibilità degli organi amministrativi di dette società al fine di non compromettere la continuità aziendale.

G/1015/3/1

BONFRISCO, LUCIANO ROSSI, CALDEROLI, DIVINA, BERNINI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 1015, di Conversione in legge del decreto-legge n. 101/2013 recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni,

premessi che:

la 1 Commissione Affari costituzionali ha reso il previsto parere (favorevole con condizioni ed osservazioni), sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Atto di Governo n.16);

le norme contenute nell'articolo 2, comma 1, lettera a) numero 1 del citato schema sembrano presentare elementi di criticità relativamente al rapporto con la normativa vigente. Esse, ad esempio, appaiono in contrasto con la Sezione II del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare); ovvero con la direttiva 91/477/CEE e con i principi del diritto comunitario, impedendo la circolazione in Italia di armi permesse ai cittadini di tutti i Paesi membri dell'Unione europea. Una limitazione, peraltro, che finirebbe col discriminare il mercato ita-

liano, o impedire ai tiratori o ai cacciatori comunitari di recarsi in Italia portando a seguito armi regolarmente iscritte sulla loro Carta europea d'arma da fuoco;

le disposizioni cui al citato articolo 2, evidenziano altresì, incertezze in merito all'aspetto applicativo relativamente, ad esempio, alla inesistenza nelle norme europee e internazionali di «caricatori» e di «serbatoi» tra le parti essenziali d'arma, ovvero al mancato riscontro della limitazione delle armi in dotazione alle forze di polizia in quanto tutte le armi lunghe in dotazione alle stesse hanno, in generale, un numero di colpi superiore a 5, e per quanto riguarda il limite delle le armi corte esistono migliaia di modelli che, in vigenza dell'abolito catalogo nazionale, sono stati riconosciuti quali «armi comuni da sparo», Questioni che mal si conciliano con la presenza sul territorio nazionale di numerosissimi modelli e di un numero relevantissimo di armi con capienza superiore rispetto al limite preteso, che continuerebbero ad essere legittimamente detenute e utilizzate dai cittadini italiani, rendendo quindi inutile l'applicazione della norma, di cui al citato articolo 2 la *ratio* della norma è quella di impedire «che armi d'assalto con un numero di colpi superiore, persino, a quelli in dotazione alle forze dell'ordine possano essere immesse sul mercato civile»,

considerata:

la opportunità di prevedere una più coerente disciplina in materia di acquisizione e detenzione di armi, anche al fine di migliorare l'attività amministrativa svolta dalle pubbliche amministrazioni in tale ambito,

impegna il Governo:

ad adottare adeguate misure, ulteriori rispetto a quelle indicate nel citato parere parlamentare, volte a prevedere che:

– la limitazione prevista nel citato articolo 2 debba svilupparsi esclusivamente verso le «armi d'assalto» citate dalla relazione, ossia verso i modelli di fucili semiautomatici ad anima rigata una cui versione completamente automatica è in dotazione a forze armate o forze di polizia italiane o straniere;

– conseguentemente, debbano comunque essere escluse da tale limite le armi spiccatamente da caccia, le armi ad anima liscia e le armi a percussione anulare, che non sono suscettibili di utilizzo militare o di polizia, nonché le armi previste dalla Sezione II del decreto legislativo n. 66 del 2010;

– come correttamente individuato dal Governo, le armi sportive debbano essere esentate da tale limite, disponendo che le armi della categoria individuata che abbiano un numero di colpi superiore debbano essere considerate automaticamente sportive in seguito al loro riconoscimento, senza discrezionalità in merito;

– la disposizione stabilente il limite per la categoria individuata sia contenuta nella definizione di arma sportiva (articolo 3, terzo comma, lettera *a*) del provvedimento) al fine di renderla coerente con la delega;

ed, inoltre, a valutare:

in conseguenza al limite apposto, l'opportunità di elevare il limite massimo di detenzione delle armi sportive, anche mediante la previsione di specifiche licenze per i tiratori agonisti, o di sottrarre al limite di sei armi previsto dall'articolo 10 della legge n. 110/75 le armi ad avancarica e a percussione anulare, di modico interesse per la pubblica sicurezza, poiché adatte al solo tiro sportivo.

G/1015/4/1

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, PANIZZA, ZIN, BERGER

Il Senato,

premesso che:

il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel ribadire la linea secondo la quale fosse negata la possibilità in via ordinaria di conferire posti dirigenziali a chi non avesse conseguito la relativa qualifica mediante concorso, stabilì pure che essa dovesse decorre dallo svolgimento della prima tornata di concorsi dirigenziali e dalla redazione delle conseguenti graduatorie; fino a quel momento l'articolo 28-*bis*, comma 3, di quest'ultimo decreto statò che non solo fosse possibile nel comparto scuola conferire incarichi di presidenza, ma che anzi essi sarebbero stati titolo valutabile proprio, ai fini concorsuali. L'articolo 28-*bis*, è poi divenuto l'articolo 29, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

il legislatore, dunque, nel prevedere l'anzidetta eccezione all'impianto giuridico complessivo della dirigenza, ha tenuto presente le particolari necessità delle istituzioni scolastiche, che esigono, in ogni caso, la continua presenza di un responsabile, per ragioni di continuità amministrativa e gestionale;

nell'ottica di avviare un graduale superamento dell'istituto dell'incarico di presidenza, è stato bandito, nel 2002, in attuazione della predetta norma del decreto legislativo n. 165/2001, un primo corso concorso per titoli ed esami, riservato a tutti i docenti con almeno un triennio di incarico. Il legislatore è poi intervenuto una seconda volta, attraverso il disposto di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, che ha posto fine all'attribuzione di nuovi incarichi annuali di dirigenza, ha statuito l'avvio di un nuovo concorso riservato, ma ha consentito, in ogni caso, la conferma degli incarichi già conferiti. Detta disposizione normativa ha permesso il perdurare dei residuali incarichi annuali di dirigenza, specialmente in al-

cune regioni italiane, ponendo in essere una reiterazione, ineliminabile in via amministrativa, dei relativi contratti di durata annuale dei docenti coinvolti;

in attuazione della disciplina richiamata anche per l'anno scolastico 2013/2014 è stata emanata la Direttiva n. 20, del 24 maggio 2013, volta a disciplinare le modalità della conferma degli incarichi. Da un punto di vista contrattuale l'incarico di presidenza è regolato dall'articolo 69 del CCNL/1995, espressamente richiamato nell'articolo 146 del CCNL/2007. Detta reiterazione dei contratti annuali di dirigenza ha superato, in alcuni casi, l'arco temporale di un decennio ed ha portato i docenti coinvolti alla richiesta, dinanzi alla giurisdizione civile, sezione lavoro, del riconoscimento del servizio prestato, nel rispetto della normativa europea e in particolare, da quanto previsto dalla direttiva 1999/70/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNI CE, dal CEEP e dal CES (che si applica alla pubblica amministrazione in forza della clausola 2 del medesimo accordo quadro); l'Amministrazione è risultata soccombente nei giudizi sinora svolti. Nello specifico, ad esempio, il Giudice di Chiavari ha accolto il ricorso n. 309/2012 depositato il 31 agosto 2012, ha riconosciuto alla preside incaricata ricorrente euro 60.350,25 e ha condannato l'Amministrazione al pagamento di euro 3.000 di spese, oltre gli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. «Si ritiene – si legge nella sentenza – che la richiesta economica sia fondata e vada accolta per un semplice e fondamentale principio: il lavoratore al quale l'amministrazione affida "tutte le mansioni e le responsabilità, proprie dell'incarico" dirigenziale, peraltro in modo stabile e continuativo per più anni consecutivi, deve essere retribuito da dirigente. "Le giustificazioni – afferma il Giudice – del diverso trattamento economico non paiono quindi, nel caso concreto, sostenibili sulla base dei principi statuiti da tale intervento, ritenendo quindi che, nella fattispecie, il consolidamento dello svolgimento per un lungo periodo di una determinata funzione, che diventa la regola, e non l'eccezione a seguito di una emergenza manifestatasi, debba comportare una equiparazione sul piano economico, dei dipendenti."». Identiche soluzioni sono state adottate dagli altri giudici che finora si sono espressi;

inoltre, vista la giurisprudenza richiamata, che ha ormai pacificamente statuito il carattere stabile delle conferme dell'incarico di presidenza, esiste giuridicamente il rischio concreto dell'apertura, in sede europea, di una procedura d'infrazione per violazione della direttiva 1999/70/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, difficilmente superabile senza una previsione di sanatoria della situazione dei docenti coinvolti, ai fini della assunzione della qualifica di dirigente scolastico a tempo indeterminato;

tenuto conto che:

sarebbe opportuno risolvere il contenzioso in atto con l'acquisizione da parte di detti soggetti, quantificabili nel numero di circa 80 docenti, della qualifica giuridica di D.S. a tempo indeterminato stante la già

prevista e ottenuta equiparazione retributiva, nonché abolire l'istituto giuridico degli incarichi di presidenza,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di predisporre misure volte alla semplificazione e al superamento del residuale istituto della conferma dell'incarico di presidenza, attraverso l'attivazione di una apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, analoga a quella prevista per i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, rivolta a tutti quei docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006-2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge.

G/1015/5/1

PANIZZA, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BERGER, LANIECE

Il Senato,

premesso che:

il Trentino, che nell'ultimo decennio ha stravolto il proprio sistema di gestione dei rifiuti traguardando risultati di assoluta eccellenza sul panorama nazionale, si trova oggi ad affrontare la sfida della riduzione dei quantitativi da destinare allo smaltimento;

se da una parte spetta al cittadino differenziare con attenzione e adottare stili di consumo che siano il più possibile sostenibili, dall'altra l'Ente pubblico ha l'obbligo di intervenire alla fonte sul mercato, orientando le scelte strategiche dei produttori permettendo agli acquirenti di ridurre a monte i rifiuti;

in questo quadro, la provincia autonoma di Trento e i suoi comuni stanno seguendo attivamente e con grande attenzione l'evoluzione tecnica e normativa riferita alla possibilità di sostituire i pannolini tradizionali, che ad oggi vengono destinati alla discarica, con prodotti innovativi riutilizzabili o riciclabili in impianti idonei;

in questa direzione sono state vagliate negli ultimi anni diverse iniziative con l'obiettivo di ridurre la produzione di rifiuto secco e ottenere vantaggi economici e ambientali per le famiglie e la collettività. Tra queste iniziative si annovera la ricerca di un'alternativa al pannolino monouso in grado di limitare i quantitativi di rifiuto da avviare a smaltimento;

nelle sperimentazioni effettuate da molte aziende, il pannolino biodegradabile si è dimostrato una valida opportunità dal punto di vista della salute e delle professioni ambientali. Questo tipo di prodotto è infatti co-

stituito da biofibre ottenute attraverso materie prime derivate da amidi vegetali, che consentono non solo una maggiore e più salubre traspirazione, ma assicurano anche la compostabilità dei biopolimeri che lo compongono;

tali sperimentazioni hanno raccolto un consenso interessato, oltre che degli operatori, anche dei genitori dei bambini frequentanti le strutture nido coinvolte, rappresentando per i cittadini una valida proposta a tutela di ambiente e salute;

com'è noto, infatti, il quantitativo complessivo di pannolini prodotti è tutt'altro che trascurabile e l'individuazione di una soluzione capace di valorizzarli permetterebbe un sicuro beneficio ambientale ed economico in virtù dei minori oneri di smaltimento da sostenersi;

tuttavia, le aziende che producono «pannolini compostabili», capaci di disgregarsi in meno di 90 giorni, lamentano l'impossibilità di poter commercializzare questo prodotto nonostante la stipula di contratti di vendita con molti asili nido del Trentino. Questi «ecopannolini» hanno ottenuto la certificazione di compostabilità dal Cic, ma il CER (Codice Europeo dei Rifiuti), a cui fa riferimento il Testo unico in materia ambientale n. 152/2006 che regola lo smaltimento rifiuti, non contempla ancora la classificazione di tale prodotto per un corretto smaltimento e trattamento;

l'iter di proposta di allargare la definizione di rifiuto organico anche ai manufatti che rispettano la norma tecnica UNI-EN 13432:2002, approvato alla Commissione ambiente della Camera dei deputati a maggio 2012, non è giunto al termine. È chiaro che un esito positivo avrebbe risolto in modo inequivocabile le problematiche oggi presenti, compresi gli aspetti afferenti il «compost di qualità» di cui al decreto legislativo n. 75/2010, dirimendo la situazione di stallo in cui ci si ritrova oggi, dovendo si conseguentemente affidare allo smaltimento in discarica,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nelle more dell'attribuzione del Codice CER agli ecopannolini per un corretto smaltimento e trattamento, di estendere in maniera provvisoria il Codice dell'organico anche al pannolino biodegradabile onde evitare, così, il fallimento delle aziende produttrici e, di conseguenza, scoraggiare, probabilmente in maniera irreversibile, le iniziative che puntano sull'innovazione del prodotto.

G/1015/6/1

ORELLANA, MORRA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BERTOROTTA, BULGARELLI, GAETTI, ENDRIZZI, LEZZI, MOLINARI, MUSSINI

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il per-

seguito di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (Atto Senato n. 1015);

premessi che:

il capo II del decreto in esame reca misure per l'efficiamento e la razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni;

considerato che:

stante l'attuale legislazione in materia di lavoro in generale e di sicurezza sui luoghi di lavoro in particolare, il potere di effettuare interventi ispettivi è riconosciuto ad una pluralità di strutture pubbliche preposte alla vigilanza;

se tale molteplicità di soggetti preposti alla vigilanza può essere dettata da una giusta esigenza di garantire sui luoghi di lavoro l'effettivo rispetto della normativa in tema di contratti e sicurezza, non di meno essa presenta assai spesso sovrapposizioni o duplicazioni di competenze che comportano un inutile spreco di risorse in capo alle pubbliche amministrazioni e un aggravio degli adempimenti burocratici a carico delle imprese;

impegna il Governo:

a porre in essere, attraverso appositi provvedimenti, una complessiva riforma del sistema dei controlli sulla legislazione del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di:

pervenire ad una semplificazione ed una chiara e più razionale ripartizione dei compiti di vigilanza tra le varie amministrazioni attualmente coinvolte;

rendere più stretto il collegamento tra le citate amministrazioni al fine di favorire la condivisione delle informazioni sui soggetti già sottoposti a interventi ispettivi.

G/1015/7/1

MATTESINI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1015, recante il disegno di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

premessi che:

l'articolo 7 del decreto-legge in conversione reca disposizioni in materia di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, per l'accertamento dei requisiti psicofisici per altri accertamenti sanitari relativi al personale sicurezza e difesa;

considerato che il decreto-legge in conversione mira alla razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni ai fini di un miglioramento delle

prestazioni non solo economiche ma anche di funzionamento per gli utenti di tali amministrazioni;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa di propria competenza al fine di procedere ad integrare nella Commissione medico ospedaliera prevista dall'articolo 193 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nello svolgimento delle proprie funzioni e in particolare nella valutazione dell'idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio, con un medico designato dall'Unione nazionale mutilati per servizio, nonché ad integrare nel Comitato di verifica per le cause di servizio, previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al DPR 29 ottobre 2001, n. 461, con un esperto designato dall'Unione nazionale mutilati per servizio.

G/1015/8/1

BOCCHINO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (AS 1015);

premesso che:

al comma 6 dell'articolo 4, si prevede la possibilità (fino al 31 dicembre 2015), nel limite massimo del 50% delle facoltà assunzionali, per le pubbliche amministrazioni di bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a favore di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, hanno maturato, negli ultimi 5 anni, almeno 3 anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché di coloro che avevano maturato i requisiti secondo la disciplina prevista dalle leggi finanziarie 2007 e 2008. Le graduatorie definite all'esito delle procedure selettive sono utilizzabili per assunzioni nel triennio 2013-2015 a valere sulle risorse assunzionali relative ai medesimi anni in misura non superiore al 50%. Le procedure selettive previste dal comma in esame sono alternative a quelle normalmente previste dal testo unico sul pubblico impiego e possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, e 2015, ma sempre nell'ambito dello stesso limite del 50%.

considerato che:

l'ultimo periodo del citato comma 6 stabilisce che resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore;

il Governo, in sede di discussione della legge di delegazione europea 2013, ha accolto l'ordine del giorno n. G12.100 (testo 3), presentato dal gruppo del Movimento 5 stelle del Senato, che impegnava il Governo stesso a impegnare il Governo a valutare l'opportunità di definire celermente le questioni oggetto della procedura d'infrazione 2010/2124, concernente la stabilizzazione del personale scolastico nonché ad adottare le più opportune iniziative, anche a carattere normativo, volte a valutare l'opportunità di prevedere la soppressione del comma 18, dell'articolo 9 della legge 12 luglio 2011;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti al fine di bandire per il comparto scuola procedure concorsuali della medesima tipologia e con i medesimi requisiti richiesti per le procedure concorsuali di cui al citato comma 6 dell'articolo 4.

G/1015/9/1

ORRÙ

Il Senato,

in sede di esame il decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nell'abito dei processi di mobilità in essere nella pubblica amministrazione, di ridurre a due anni in luogo degli attuali cinque, il vincolo di prima destinazione in servizio dei nuovi assunti.

G/1015/10/1

ORRÙ

Il Senato,

tenuto conto

che per le particolari condizioni ambientali risulta opportuno che i comuni il cui territorio coincide con una o più isole si giovino di facilitazioni nelle assunzioni di personale

si impegna il governo

in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge dalla legge n. 122 del 2010, a mettere tali comuni nelle condizioni di effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato o con altre forme flessibili nei limiti dell'ammontare di spesa allo stesso titolo sostenuta nell'anno 2009 o in assenza nella media del triennio 2009-2011.

G/1015/11/1

DE MONTE, GINETTI, CANTINI, MORGONI, COLLINA

Il Senato,

premesso che:

i segretari comunali in base all'articolo 100 del Testo Unico degli enti locali sono attualmente revocabili solo con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio;

fuori da questa ipotesi vi è solo la possibilità del Sindaco di confermare o meno il segretario entro 120 gg. dalle elezioni,

questo meccanismo estremamente penalizzante per i sindaci rende più difficoltosa la realizzazione da parte del Sindaco del proprio indirizzo politico-amministrativo sulla base del quale è stato eletto dai cittadini;

si impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di proporre le modifiche normative necessarie a rendere permanentemente revocabile dal Sindaco il segretario comunale al fine di costituire tra questi due organi quello stretto rapporto fiduciario indispensabile alla piena realizzazione dell'indirizzo politico-amministrativo.

G/1015/12/1

RUSSO, CASSON

Il Senato,

premesso che:

il superamento del servizio militare di leva ha fatto venire meno tutta una serie di illeciti tipici del rapporto fra autorità dello Stato e cittadino chiamato alle armi e diminuito drasticamente il numero di militari sottoposti ai Tribunali militari;

numerose sentenze della Corte costituzionale hanno negli anni determinato la progressiva «erosione» della giurisdizione militare in favore di quella ordinaria;

si è assistito negli ultimi anni ad una caduta verticale del lavoro delle procure militari e dei relativi tribunali e l'emergere di una sottoutilizzazione degli apparati della giurisdizione speciale che ha posto seriamente in dubbio l'opportunità e/o l'utilità di una struttura, che è divenuta per di più chiaramente antieconomica;

la legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 2, commi da 603 a 611, ha modificato la «geografia» dei Tribunali Militari, riducendoli, e limitando il numero dei componenti del Consiglio della Magistratura Militare;

nonostante la soppressione di alcuni tribunali militari con la riforma del 2007, la permanenza delle tre sedi di tribunale a Verona, Roma e Napoli risulta comunque sproporzionata ed antieconomica rispetto ai limitati carichi di lavoro che caratterizzano oggi la giustizia militare;

ritenuto che la stessa esistenza dei Tribunali Militari debba ritenersi, istituzionalmente storicamente e socialmente superata;

in attesa di una riforma costituzionale dell'articolo 103, terzo comma, che preveda il definitivo superamento dei tribunali militari con l'istituzione presso ogni organo giudiziario ordinario di una sezione specializzata per i reati militari, vi è la pressante necessità, anche in considerazione della grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese e tenuto conto di quanto testè motivato, di razionalizzare le risorse destinate all'amministrazione della giustizia militare

si impegna il Governo

a valutare la necessità di ridurre, ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare la consistenza degli organici della magistratura militare e del relativo personale, per calibrarli sulle effettive esigenze di servizio, e di conseguenza a considerare la soppressione dei tribunali militari e delle procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli, nonché del tribunale e dell'ufficio militare di sorveglianza di Roma.

G/1015/13/1

DE PETRIS, STEFANO

Il Senato,

premessi che:

l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria avviene esclusivamente tramite concorso pubblico sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati afferenti alle differenti classi di specializzazione;

la normativa che disciplina le scuole di specializzazione di area sanitaria e che regola l'accesso ad esse da parte dei laureati in medicina si so stanza nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli;

l'accesso degli altri laureati (ossia i laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi ed altre categorie equipollenti comprese nei corsi di laurea di «giovanane» attivazione) è altresì disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 17 aprile 1982, recante disposizioni in materia di riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

la normativa attualmente in vigore prevede l'applicazione di un ordinamento didattico unico valido sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati; per entrambe le categorie dei soggetti citati, inoltre, l'impegno richiesto per la formazione specialistica è a tempo pieno, pari quindi a quello previsto per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale;

emergono diverse disparità di trattamento contrattuale tra le due categorie di soggetti: i laureati in medicina vincitori di concorso sono assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso e di un correlativo adeguato trattamento economico;

gli stessi laureati in medicina vincitori di concorso hanno diritto alla copertura previdenziale e alla maternità; al contrario, i laureati «non medici», altrettanto vincitori di concorso, oltre a non essere titolari della medesima posizione contrattuale né dello stesso trattamento economico, sono altresì tenuti a pagare il premio per la copertura assicurativa dei rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione;

ad oggi quindi l'equiparazione delle due categorie appare tutt'altro che realizzata nell'ordinamento italiano, pur in costanza del recepimento da parte dell'Italia della normativa comunitaria, a suo tempo introdotta con la direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, modificativa della direttiva 75/362/CEE e della direttiva 75/363/CEE, relativamente alla quale, in via di principio, alla necessità di individuare gli obiettivi formativi delle scuole di specializzazione di area sanitaria in adeguamento a quanto previsto dagli articoli 34 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si associa la necessaria equipollenza del trattamento contrattuale ed economico delle due figure suddette;

il Servizio sanitario nazionale richiede obbligatoriamente il titolo della scuola di specializzazione anche alle figure sanitarie non mediche che vogliano operare nella pubblica sanità. La non corretta attuazione delle direttive comunitarie da parte del legislatore italiano, che non ha previsto l'estensione della disciplina relativa agli specializzandi medici anche nei confronti dei laureati specializzandi «non medici» afferenti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, compromette lo sbocco occupazionale

futuro di chi non ha la possibilità economica di prestare la propria opera professionale a tempo pieno.

impegna il Governo:

a definire e regolamentare lo status contrattuale ed economico dei laureati specializzandi non medici che afferiscono alle scuole di specializzazione di area sanitaria, disciplinate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, e successive modificazioni, equiparando lo a quello dei laureati in medicina.

G/1015/14/1

BOTTICI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (AS 1015);

premesso che:

il comma 8 dell'articolo 7 reca norme in materia di lavoro dei detenuti o internati o per lo svolgimento di attività formative nei loro confronti;

considerato che:

a fronte di una popolazione detenuta ormai prossima alle 68.500 mila unità, si assiste ad un vero e proprio salasso di denaro pubblico e di trasparenza: di una spesa quantificabile in più di 6 miliardi e mezzo di euro all'anno da parte dello Stato, il cittadino non ha elementi fruibili di conoscenza, che gli garantiscano un rapporto dettagliato dell'utilizzo di questo denaro.

avere informazioni dettagliate sugli istituti di pena presenti sul territorio italiano, al giorno d'oggi continua a risultare un'impresa tutt'altro che semplice, per la società civile e per l'informazione;

inoltre, la legge contempla la possibilità che il cittadino possa accedere ai documenti amministrativi allo scopo di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa, ma reperire i bilanci delle amministrazioni penitenziarie allo stato attuale non rientra in questa possibilità, se non attraverso lunghe e incerte procedure burocratiche;

impegna il Governo:

a dare inizio, in sede di relazione alle Camere, all'acquisizione e messa a disposizione del Parlamento dei seguenti dati relativi a ciascuna amministrazione penitenziaria:

- bilanci delle amministrazioni penitenziarie;
 - informazioni sulla struttura (anno di costruzione, successivi interventi edilizi, numero di bracci, numero e volumetria delle celle per ogni braccio, posti letto per cella, disposizione delle celle e degli impianti sanitari, spazi per attività ricreative e/o lavorative, ...);
 - informazioni relative agli interventi di edilizia penitenziaria, trasparenza negli appalti (compensi, amministratori, estremi dei contratti d'appalto, consulenze ...);
 - curriculum e compensi dei quadri dirigenti operanti all'interno degli istituti;
 - informazioni sul numero e grado degli agenti in servizio totali e effettivi;
 - informazioni sul numero e sui compensi del personale amministrativo totali e effettivi;
 - numero di educatori, psicologi, assistenti sociali, medici, personale infermieristico totali e effettivi;
 - numero e destinazioni dei distacchi del personale;
 - regolamento penitenziario;
 - numero dei detenuti presenti nell'istituto;
 - mappa dettagliata dei detenuti e della loro composizione indicizzata per tipologie di reato, nazionalità, stato del provvedimento, permanenza residua e passata, sesso, religione;
 - numero dei reclusi dichiarati assolti in seguito a carcerazione preventiva;
 - numero dei detenuti aventi diritto al voto;
 - numero dei detenuti lavoratori e loro referenti;
 - numero dei detenuti reclusi in istituti al di fuori della regione di residenza
 - elenco dei progetti e corsi professionali svolti nell'istituto, enti referenti, numero e tipologia dei partecipanti;
 - informazioni su numero e qualifica del personale volontario;
 - informazioni relative al calcolo delle spese di sopravvitto;
 - informazioni sui responsabili sanitari, incidenza di patologie (anche psichiche e atti di autolesionismo) e tossicodipendenze, incidenza di patologie di particolare gravità o tipiche delle persone sottoposte a privazione della libertà personale quali Aids, tbc, scabbia, etc.; tempi e modalità di intervento medico, numero e modalità di decessi;
 - informazioni generali sull'istituto.
-

G/1015/15/1

ORRÙ

Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 1015, recante il disegno di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;

premesso che:

il decreto-legge in conversione reca disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

l'articolo 8, in particolare, dispone in materia di organico nonché di competenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per il quale, nell'ultimo decennio, è stato avviato un progetto di riforma complessivo che aveva tra gli obiettivi quello di realizzare un modello di Pubblica Amministrazione fondato non solo, come in passato, sul mero rispetto delle regole, ma anche e soprattutto sulla realizzazione di obiettivi predefiniti, quali la produzione di servizi per il cittadino utente, attraverso la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e di gestione;

in tale ottica, tra il 2003 e il 2005, è stato potenziato, anche ricorrendo a concorsi esterni, il profilo riservato ai possessori di laurea specialistica o di diploma di laurea in giurisprudenza, economia ed equipollenti, avviando, in tal modo, lo sviluppo di una carriera che avrebbe dovuto sfociare in breve tempo nell'istituzione di ruoli dirigenziali, al fine di adeguare gradualmente il ruolo del personale amministrativo-contabile alle moderne necessità del Corpo;

la riforma del Corpo avviata con la legge delega 30 settembre 2004, n. 252, ed attuata, per quanto concerne l'ordinamento del personale, con il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, non ha tuttavia dato seguito al naturale sviluppo delle professionalità del personale amministrativo-contabile, con conseguente inevitabili sul mancato inserimento nell'idoneo segmento di contrattazione, ovvero quello del personale direttivo e dirigente, ma anche sull'accesso alla dirigenza, riservata solo al personale tecnico, medico e ginnico;

conseguentemente, nonostante la riforma, il ruolo dei funzionari amministrativo-contabili in seno al Corpo ha subito un ingiustificato demansionamento, sia rispetto alle altre figure professionali in possesso di laurea, sia rispetto alle prerogative previste dai C.C.N.L. pregressi;

infatti, a seguito della riforma, il personale appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili è stato inquadrato nell'ambito del Titolo III – rubricata «Ordinamento del Personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta attività tecniche, amministrativo – contabili e tecnico – informatiche» – del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

tale rubricazione risulta non appropriata, giacché in contraddizione con le mansioni direttive previste dall'articolo 118 del medesimo decreto legislativo, e di fatto espletate dai funzionari amministrativi, «comportanti un elevato grado di complessità, autonomia e responsabilità» che culmi-

nano nella possibilità di delega dell'«esercizio di determinate funzioni dirigenziali», nonché con la stessa denominazione del ruolo (Capo VI – «Ruolo dei Funzionari Amministrativo- Contabili Direttori»);

tali funzionari, inoltre, sono stati assunti con apposita procedura concorsuale esterna riservata ai possessori di laurea specialistica/diploma di laurea in giurisprudenza, economia o equipollenti, ed inquadrati unitamente al personale già in possesso di medesima laurea specialistica esistente nel CNVVF; sembrerebbe dunque evidente che l'inserimento dei funzionari amministrativi fra il personale direttivo risulti in re ipsa;

considerato che:

per quanto concerne il percorso di carriera dei funzionari amministrativo-contabili, si osserva che il passaggio dalla qualifica di funzionario amministrativo-contabile Vice Direttore a quella di funzionario amministrativo-contabile Direttore, avviene a ruolo aperto dopo la maturazione di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di funzionario amministrativo-contabile Vice Direttore, mentre, invece, il passaggio dalla qualifica di funzionario amministrativo-contabile Direttore a funzionario amministrativo-contabile Direttore Vicedirigente, avviene, ai sensi dell'articolo 122, dopo la maturazione di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di funzionario amministrativo-contabile Direttore ed il superamento di un concorso interno per titoli ed esami; appare pertanto evidente l'illogicità di tale previsione normativa, che nell'ambito dello stesso Ruolo contempla due diverse modalità di passaggio di qualifica, nonché la disparità di trattamento rispetto gli altri ruoli del CNVVF, per i quali il medesimo decreto legislativo 217 del 2005 prevede la promozione a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo;

tale differenza di trattamento appare evidente anche nella previsione dei tempi per l'attuazione dei predetti passaggi di qualifica, che sono di cinque anni per il Ruolo dei Direttivi e Dirigenti Tecnici del Corpo e otto per il Ruolo Amministrativo-Contabile e Tecnico-Informatico;

ciò avviene oltretutto in contrasto con quanto previsto nel precedente contratto collettivo. Infatti, il C.C.N.L. 24 maggio 2000 richiedeva cinque anni di servizio nella qualifica di Direttore Amministrativo (corrispondente all'attuale qualifica di Funzionario Amministrativo Contabile Direttore) e prevedeva, altresì, all'articolo 27, comma 12, come modificato dall'articolo 17, comma 5, del C.C.N.L. 26 maggio 2004, un regime transitorio in virtù del quale, in sede di prima applicazione, nel passaggio al profilo di Coordinatore Amministrativo (corrispondente all'attuale qualifica di Funzionario Amministrativo Contabile Direttore Vicedirigente) era sufficiente aver maturato un'esperienza professionale di un anno nel profilo di Direttore amministrativo;

tale situazione, unitamente alla mancata previsione di un ruolo dirigenziale per il personale amministrativo-contabile e tecnico-informatico crea evidenti ed ingiustificate disparità di trattamento tra il personale del Corpo;

tali considerazioni sono inoltre largamente condivise dalle medesime organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del Corpo, dal personale e dai Dirigenti Tecnici del CNVVF. Questi ultimi hanno più volte sottolineato negli anni scorsi il prezioso contributo e il l'impegno profuso dai Funzionari Amministrativi e Informatici laureati, nonché la necessità di valorizzazione del loro ruolo e dei loro compiti, anche attraverso l'istituzione di apposito Ruolo dirigenziale;

considerato altresì che:

con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile del 22 marzo 2013, è stato istituito un apposito Comitato di analisi con l'incarico di elaborare proposte di modifica normativa ad alcune norme che regolano il funzionamento del CNVVF, fra cui anche il decreto legislativo n. 217 del 2005;

impegna il Governo:

a assumere ogni urgente iniziativa di propria competenza tesa a procedere all'adozione di disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 217 del 2005, al fine di uniformare i percorsi di carriera dei funzionari amministrativo contabili del CNVVF alle carriere del personale direttivo medico, ginnico e tecnico, eventualmente rimodulando, a tale scopo, le piante organiche, come già fatto per altri Corpi dello Stato, nel perseguimento di un'effettiva razionalizzazione di funzioni e compiti.

G/1015/16/1

ORRÙ

Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 1015, recante il disegno di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;

premesso che:

il decreto-legge in conversione reca disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

l'articolo 8, in particolare, dispone in materia di organico nonché di competenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconoscere al personale appartenente al ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che abbia prestato servizio senza demerito in tale ruolo per 13 anni, il medesimo trattamento economico previsto per personale appartenente al ruolo dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica di primo dirigente, e conseguentemente di riconoscere al personale appartenente al ruolo di primo dirigente e a quello appartenente al ruolo dei direttivi

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che abbia prestato servizio senza demerito nei rispettivi ruoli per 23 anni, il trattamento economico spettante al ruolo dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica di dirigente superiore.

G/1015/17/1

VALENTINI, AMATI

Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 1015 di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;

premesso che:

l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge in conversione ha disposto un incremento di 1.000 unità della dotazione organica relativa alla qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

l'articolo 8, comma 2, ha poi previsto, per la copertura dei posti portati in aumento, il ricorso in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131;

l'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge, ha determinato gli oneri necessari per far fronte alle prescritte assunzioni per gli anni 2013, 2014 e a decorrere dall'anno 2015 e, conseguentemente, in base agli stanziamenti di spesa, è prevista l'assunzione di un contingente di 400 unità di Vigili del fuoco a valere sui fondi a disposizione dall'anno 2013 e n. 600 a valere sui fondi a disposizione dall'anno 2014, da attingere in parti uguali, dalle due predette graduatorie, mediante lo scorrimento delle succitate graduatorie;

l'articolo 8, comma 4, ai fini delle assunzioni in parola, ha prorogato l'efficacia delle citate graduatorie al 31 dicembre 2015;

impegna il Governo:

ad aggiornare costantemente le graduatorie relative ai concorsi e alla stabilizzazione, tenuto conto del personale già assunto o ritenuto inidoneo o rinunciatario, al fine di garantire la trasparenza e rendere possibile agli interessati la consultazione e la conoscenza nel tempo della propria reale posizione.

G/1015/18/1

MUSSINI, MOLINARI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, CATALFO, GAETTI, LEZZI, ORELLANA

La Commissione 1 del Senato, in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (AS 1015);

premesso che:

l'articolo 10 contiene misure per il potenziamento delle politiche di coesione;

considerato che:

la gestione dei programmi operativi delle politiche di coesione è competenza di un ampio numero di enti ed istituzioni a vari livelli;

tale pluralità ha spesso come conseguenza sovrapposizioni o duplicazioni di competenze tra i vari enti ed istituzioni preposti con un aggravio dei processi burocratici ed un inutile spreco di risorse;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti al fine di operare una complessiva riforma della gestione dei programmi delle politiche di coesione e una più razionale ripartizione delle competenze tra i vari enti coinvolti.

G/1015/19/1

SCALIA

Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 1015, recante il disegno di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;

premesso che:

il decreto-legge in conversione reca, all'articolo 10, misure urgenti per il potenziamento delle politiche di conversione ed istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato;

sono affidati all'Agenzia, ai sensi del comma 3, il monitoraggio e la verifica dei programmi operativi e degli interventi; il sostegno e l'assistenza tecnica alle amministrazioni, l'assunzione di funzioni dirette di autorità di gestione dei programmi; compiti di accelerazione di programmi e interventi sostitutivi;

l'azione dell'Agenzia è finalizzata a rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione; a tali fini, sembrerebbe essenziale favorire e coinvolgere ai me-

desimi scopi le reti di soggetti operanti nell'ambito della programmazione negoziata;

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa di propria competenza al fine di far sì che l'Agenzia possa avvalersi, per la gestione di appositi programmi e risorse finalizzati allo sviluppo locale, delle reti dei soggetti operanti nell'ambito della programmazione negoziata, con compiti di supporto e funzioni di assistenza tecnica.

G/1015/20/1

GRANAIOLA, DE BIASI, DIRINDIN, SILVESTRO, MATURANI, BIANCO, MATTESINI, PADUA

Il Senato,

premesso che:

la legislazione italiana riconosce quali siti di interesse nazionale (SIN) quelle aree in cui l'inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee è talmente esteso e grave da costituire un serio pericolo per la salute pubblica;

in particolare il comma 1 dell'articolo 252 del Testo unico ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definisce i SIN in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali;

si rende necessario prevedere una pianificazione di medio e lungo periodo finalizzata a ridurre l'impatto delle cosiddette compensazioni ambientali e la produzione di rifiuti e scarti da smaltire;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, un servizio di coordinamento dei sistemi di monitoraggio delle condizioni ambientali e delle condizioni di salute delle popolazioni nei Siti contaminati di Interesse Nazionale.

G/1015/21/1

MARTELLI

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni ur-

genti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni,

premesso che:

l'articolo 12 del decreto-legge al nostro esame reca modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89;

l'articolo 1, ai commi da 5 a 9, del citato decreto-legge n. 61 detta misure di tutela ambientale e sanitaria;

impegna il Governo a predisporre, di concerto con il commissario straordinario e le associazioni di cittadini la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento ILVA di Taranto nel rispetto dei tempi tecnici previsti per impianti di analoga taglia e comunque entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

emendamenti al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

PUPPATO

Al comma 2 sostituire le parole: «ammontare superiore all'80 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.» *con le seguenti:* «ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, ne possono acquistare nuove autovetture».

1.2

MUSSINI, MORRA, BERTOROTTA, BOCCHINO, BULGARELLI, CATALFO, GAETTI, MANGILI, MOLINARI, MONTEVECCHI, ORELLANA

Al comma 2, primo periodo, le parole: «80 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «50 per cento».

1.3

VOLPI, BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «qualora gli atti adottati in violazione arrechino danni, ovvero risultino impegnativi dal punto di vista economico a terzi, oltre alla sanzione amministrativa il responsabile è chiamato al risarcimento in proprio del terzo danneggiato».

1.4

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, non si applicano per l'acquisto di mezzi necessari allo svolgimento di servizi a carattere socio-sanitario correlati alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza».

1.5

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Al comma 4, dopo le parole: «n. 225» aggiungere le seguenti: «e i veicoli utilizzati per le attività di polizia locale, manutenzione stradale e controllo ambientale».

1.6

ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque garantendo ai piccoli comuni un numero minimo di autovetture necessarie allo svolgimento dei servizi tecnico amministrativi».

1.7

GRANAIOLO, DE BIASI, DIRINDIN, SILVESTRO, MATURANI, BIANCO, MATTESINI, PADUA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per i servizi socio-sanitari».

1.8

DE PETRIS

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare i controlli antifrode alimentari e il contrasto al falso *made in Italy*, le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 141 e 143 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati dal comma 1, primo periodo, del presente articolo, nonché i limiti di spesa di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

1.9

DI BIAGIO

All'articolo 1, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare i controlli antifrode alimentari e il contrasto al falso *made in Italy*, le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 141 e 143 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati dal comma 1, primo periodo, del presente articolo, nonché i limiti di spesa di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

1.10

BERNINI, MARINELLO, FLORIS

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare i controlli antifrode alimentari e il contrasto al falso *made in Italy*, le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 141 e 143 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati dal comma 1, primo periodo, del presente articolo, nonché i limiti di spesa di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repres-

sione frodi dei prodotti agro alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

1.11

MUSSINI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, CATALFO, GAETTI, MANGILI, MOLINARI, ORELLANA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Nel procedere all'acquisto di nuove autovetture le pubbliche amministrazioni privilegiano modelli a basso impatto ambientale».

1.12

ORRÙ

Al comma 5 sostituire le parole: «non può essere superiore all'90 per cento» con le seguenti: «non può essere superiore al 70 per cento».

Conseguentemente,

dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dopo le parole: "A decorrere dall'anno 2011" sono inserite le seguenti: "fino al 31 dicembre 2013". Alle minori economie pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5 del presente articolo.

1.13

MUSSINI, MORRA, BERTOROTTA, BOCCHINO, BULGARELLI, CATALFO, GAETTI, MANGILI, MOLINARI, MONTEVECCHI, ORELLANA

Al comma 5, primo periodo, le parole: «90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».

1.14

VOLPI, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 6, dopo le parole: «disposizioni di legge» sopprimere le seguenti parole: «o regolamentari».

1.15

VOLPI, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 6, dopo le parole: «o regolamentari» inserire le seguenti parole: «derivanti da obblighi di legge».

1.16

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di favorire il contenimento delle spese per consulenze esterne e velocizzare l'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi, in deroga al limite del 20 per cento previsto all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2014, nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dalla riduzione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo vengono autorizzate le immissioni in ruolo, in numero pari ai posti messi a bando, dei vincitori e degli idonei dei concorsi, così come risultanti dalle graduatorie definitivamente approvate».

1.17

DE PETRIS

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di favorire il contenimento delle spese per consulenze esterne e velocizzare l'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi, in deroga al limite del 20 per cento previsto all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2014, nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dalla riduzione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo vengono autorizzate le immissioni in ruolo, in numero pari ai posti messi a bando,

dei vincitori e degli idonei dei concorsi, così come risultanti dalle graduatorie definitivamente approvate».

1.18

ENDRIZZI, CATALFO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di favorire il contenimento delle spese per consulenze esterne e velocizzare l'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi, in deroga al limite del 20 per cento previsto all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2014, nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dalla riduzione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo vengono autorizzate le immissioni in ruolo, in numero pari ai posti messi a bando, dei vincitori e, nel caso di esaurimento dei vincitori, degli idonei dei concorsi, così come risultanti dalle graduatorie definitivamente approvate».

1.19

VOLPI, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «qualora gli atti adottati in violazione arrechino danni, ovvero risultino impegnativi dal punto di vista economico a terzi, oltre alla sanzione amministrativa il responsabile è chiamato al risarcimento in proprio del terzo danneggiato».

1.20

BRUNO, MARINELLO

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Resta fermo per gli Enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, quanto previsto sui risparmi di gestione derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa, dall'articolo 10-bis, del decreto-legge del 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99».

1.21

SACCONI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Resta fermo per gli Enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, quanto previsto sui risparmi di gestione derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa, dall'articolo 10-bis, del decreto-legge del 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

1.22

PANIZZA, FRAVEZZI, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BERGER, LANIECE, TONINI

Sopprimere il comma 9.

1.23

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Le graduatorie di merito del concorso di cui all'articolo 5, comma 1 della legge n. 186 del 2003, già espletato ex decreto del direttore generale per il personale della scuola – Dipartimento per l'istruzione (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) – del 2 febbraio 2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.

9-ter. Le graduatorie di cui al precedente comma 9-bis saranno utilizzate nella misura del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche previste dall'articolo 2 della legge n. 186 del 2003 per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente di cui all'articolo 1 della predetta legge n. 186 del 2003.

9-quater. Le assunzioni a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui all'articolo 3 della legge n. 186 del 2003 sono effettuate nella misura del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche previste dall'articolo 2 della legge n. 186 del 2003.

9-quinquies. Qualora le graduatorie di cui al precedente comma 9-bis siano esaurite, i posti ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato saranno interamente assegnati alla procedura concorsuale prevista dall'articolo 3 della legge n. 186 del 2003.

9-*sexies*. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale di cui ai precedenti commi 9-*ter* e 9-*quater*, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-*ter* della legge n. 27 del 3 febbraio 2007».

1.0.1

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo per la razionalizzazione delle strutture operative del comparto sicurezza)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza recare pregiudizio alla qualità dei servizi e alla sicurezza, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, uno o più decreti legislativi, volti a riordinare le competenze delle forze di polizia per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) eliminazione delle duplicazioni di funzioni e compiti tra le varie forze di polizia;

b) conseguimento di un ottimale coordinamento delle funzioni, al fine di conseguire un miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività svolte, con particolare riguardo alla funzione di presidio del territorio, a tal fine prevedendo:

a. la razionalizzazione delle sedi operative con l'obiettivo di eliminare duplicazioni e aumentare la quota di popolazione complessivamente servita dalle medesime strutture;

b. la razionalizzazione nell'impiego delle unità di personale con l'obiettivo di garantire che le funzioni di vigilanza e controllo del territorio coprano il più ampio arco temporale possibile;

c) valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali per i singoli dipendenti sulla base dei risultati conseguiti dalle relative strutture amministrative.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati al sensi del comma 1, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri».

1.0.2

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riduzione delle spese per le auto blu)

1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.

3. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le auto vetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.

Art. 2.

2.1

CATALFO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.2

MUSSINI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, CATALFO, GAETTI, MANGILI, MOLINARI, ORELLANA

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «possono», con la seguente: «devono».

2.3

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI

Al comma 1, lettera a), numero 1) sopprimere le seguenti parole: «da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a)».

2.4

DE PETRIS

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a)».

2.5

ENDRIZZI, CATALFO

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera al».

2.6

ICHINO, LANZILLOTTA

Al comma ,1 lettera a), sopprimere il numero 2).

2.100PAGLIARI, *Relatore*

All'articolo 2, comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 2) le parole: "entro il 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2016";

b) al numero 4) le parole: "entro tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quattro anni".

2.7

ORRÙ

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2015» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2016».

2.8

Rita GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «entro il 30 settembre 2013» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2013».

2.9

ICHINO, LANZILLOTTA

Al comma 1 lettera a), sopprimere il numero 4).

2.10

DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

''20-sexies. La presente normativa si estende al personale a contratto del Ministero affari esteri in servizio all'estero c/o le ambasciate, conso-

lati, istituti italiani di cultura nel rispetto della legge regolante il rapporto di lavoro di tale personale’’».

2.11

MUNERATO, BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i concorsi unici di accesso nelle pubbliche amministrazioni sono organizzati dalle Regioni, in raccordo con il Dipartimento della funzione pubblica».

2.12

FAZZONE, MANDELLI, D’AMBROSIO LETTIERI, FLORIS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli ordini e i collegi professionali locali e nazionali sono esclusi dall’applicazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, nonché del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dei predetti enti è disciplinato da ciascun ordine e collegio nazionale mediante regolamento e contratto collettivo sottoscritto con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative».

2.13

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Gli Enti Locali, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative e ridurre le spese di personale, possono procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2015 secondo la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica. Tali Enti procedono conseguente-

mente alla rideterminazione della dotazione organica entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di-lavoro dei dipendenti di cui al periodo precedente. Le cessazioni dal servizio dei predetti dipendenti possono essere calcolate come risparmi utili per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare ad assunzioni, secondo la vigente legislazione in materia di limiti alle assunzioni, realizzabili nell'annualità successiva a quella in cui si verifica il collocamento a riposo».

2.14

Giovanni MAURO

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Gli Enti Locali, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative e ridurre le spese di personale, possono procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2015 secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica. Tali Enti procedono conseguentemente alla rideterminazione della dotazione organica entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui al periodo precedente. Le cessazioni dal servizio dei predetti dipendenti possono essere calcolate come risparmi utili per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare ad assunzioni, secondo la vigente legislazione in materia di limiti alle assunzioni, realizzabili nell'annualità successiva a quella in cui si verifica il collocamento a riposo».

2.15

DE PETRIS

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Gli Enti Locali, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative e ridurre le spese di personale, possono procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, previo consenso del lavoratore, nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2015 secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-

vertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica. Tali Enti procedono conseguentemente alla rideterminazione della dotazione organica entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui al periodo precedente. Le cessazioni dal servizio dei predetti dipendenti possono essere calcolate come risparmi utili per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare ad assunzioni, secondo la vigente legislazione in materia di limiti alle assunzioni, realizzabili nell'annualità successiva a quella in cui si verifica il collocamento a riposo».

2.16

BRUNO, MARINELLO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il precedente comma 3 trova applicazione anche alle amministrazioni qualificate pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

2.17

BRUNO, PAGANO, MANDELLI, BERNINI, TORRISI, FLORIS

Al comma 4, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni», inserire le seguenti: «, che presentano situazioni di soprannumerarietà di personale» .

Conseguentemente:

al comma 5, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni», inserire le seguenti: «, che presentano situazioni di soprannumerarietà di personale».

2.18

FAZZONE, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, FLORIS

Al comma 5, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» inserire le seguenti: «, ad eccezione dei dirigenti preposti ai vertici delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici non economici nazionali.».

2.19

FUCKSIA, BENCINI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I Dirigenti del SSN con 40 anni di contribuzione a domanda possono accedere al pensionamento con le norme e decorrenze previgenti rispetto all'entrata in vigore del sopracitato articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

2.20

DE PETRIS, BAROZZINO

Dopo 1 comma, inserire i seguenti:

«5-bis. L'articolo 24, comma 14, lettera e), primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti regionali e delle Aziende Sanitarie Locali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133.

5-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera e), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011».

2.21

GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE, LO GIUDICE

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. L'articolo 24, comma 14, lettera e), primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti delle Regioni, delle Aziende sanitarie locali e degli Enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1,

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera e), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011».

2.22

GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico».

2.23

BENCINI, FUCKSIA, Maurizio ROMANI, CATALFO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le parole: "e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa" sono abrogate».

2.24

BENCINI, Maurizio ROMANI, PUGLIA, CATALFO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'ultimo periodo è abrogato».

2.25

ICHINO, LANZILLOTTA

Sopprimere il comma 6.

2.26

MUNERATO, BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.

6-ter. Qualora il trattamento di cui al comma 11-bis sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».

2.27

Giovanni MAURO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. I commi 8 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 sono così sostituiti:

»8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 marzo 2014 d'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, suddivisi per classe demografica. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti»».

2.28

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sostituire il comma 8 con il seguente:

''8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 marzo 2014 d'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, suddivisi per classe demografica. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti''».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 9.***2.29**

Giovanni MAURO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-ter. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 55 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite del 60 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015''».

2.30

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''È fatto divieto agli enti nei quali

l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite del 60 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015'».

2.31

LANZILLOTTA, ICHINO

Sopprimere il comma 8

2.32

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BERGER

Al comma 8, dopo le parole: «sono salvaguardati» aggiungere le seguenti: «salvo una clausola espressa di decadenza in caso di riorganizzazione contenuta nel singolo provvedimento di incarico.».

2.33

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le regioni, le province autonome e gli enti locali possono prorogare fino al 31 dicembre 2014 gli incarichi conferiti ai dirigenti ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la continuità amministrativa nella prestazione dei servizi essenziali; il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma provoca esclusivamente estensione dell'efficacia del contratto vigente.».

2.34

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le regioni, le province autonome e gli enti locali fanno salvi sino al 31 dicembre 2014 gli incarichi conferiti ai dirigenti ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali. Il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente. Si applica la normativa vigente in materia di responsabilità dirigenziale».

2.35

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. L'articolo 19, comma 6-*quater*, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato. L'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è così sostituito:

”1. Il Regolamento di organizzazione può prevedere che gli incarichi di responsabilità dei servizi e degli uffici di livello dirigenziale e gli incarichi di alta specializzazione possano essere attribuiti mediante contratto a tempo determinato stipulato con soggetti esterni all'ente nel caso di assenza di professionalità interne o con funzionari direttivi dell'ente nel caso di carenza di dirigenti con contratto a tempo indeterminato.

2. Lo stesso Regolamento definisce il numero dei contratti a tempo determinato, in misura pari o superiore ad una unità. In ogni caso il numero dei contratti a tempo determinato non può superare un terzo dei posti a tempo indeterminato previsti nelle dotazioni organiche.

3. Gli incarichi assegnati con contratto a tempo determinato sono conferiti previa selezione pubblica per esami e test volta ad accertare la professionalità nelle materie oggetto dell'incarico, l'esperienza acquisita per almeno 5 anni negli enti locali o in altre amministrazioni pubbliche e l'idoneità psico-attitudinale a svolgere l'attività dirigenziale o di alta specializzazione negli enti locali”».

2.36

DI BIAGIO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis All'articolo 6, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico", inserire le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale". Per le finalità di cui al presente comma sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate».

2.37

SCOMA, FLORIS

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le regioni, le province autonome e gli enti locali fanno salvi sino al 31 dicembre 2014 gli incarichi conferiti ai dirigenti ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali. Il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma provoca esclusivamente estensione dell'efficacia del contratto vigente. Esclusivamente per gli effetti di cui al presente comma, e con il precipuo scopo di non interrompere servizi pubblici essenziali, alle Province non si applicano parametri finanziari limitativi. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né si consente di modificare in aumento le dotazioni organiche dei singoli Enti».

2.38

SCALIA

Dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. All'articolo 2, comma 1-octies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "31 dicembre 2013", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"».

2.39

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La mancanza del possesso del diploma di laurea impedisce lo svolgimento della funzione di dirigente a tempo determinato, pur in presenza dei requisiti di comprovata esperienza professionale, e comporta la revoca immediata dell'incarico dirigenziale conferito;

b) al comma 7, dopo le parole: "nelle ipotesi di", sono inserite le seguenti: "mancanza del diploma di laurea e di"».

2.40

GENTILE

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi del presente comma, con esclusione di quelli di cui al comma 3, possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, a detrazione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. I dirigenti di ruolo in eccedenza hanno priorità nell'ambito della procedura di conferimento sui posti vacanti relativi alla fascia di appartenenza"».

2.41

CATALFO, BENCINI, BERTOROTTA, BULGARELLI, GAETTI, MANGILI, MOLINARI,
MUSSINI

Sopprimere il comma 9.

2.42

LANZILLOTTA, ICHINO

Sopprimere il comma 9.

2.43

CATALFO

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le seguenti parole: «e al computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In deroga alle disposizioni vigenti in materia, i limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri è fissato nella misura del 3 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

2.44

CATALFO, BENCINI, BERTOROTTA, BULGARELLI, GAETTI, MANGILI, MOLINARI,
MUSSINI

Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: «e al computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza».

2.45

SACCONI

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

''Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi del presente comma, con esclusione di quelli di cui al comma 3, possono essere conferiti entro il limite del 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 20 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia dei ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto.

9-ter. Il comma 10 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato''».

2.46

BRUNO, MARINELLO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

''Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi del presente comma, con esclusione di quelli di cui al comma 3, possono essere conferiti entro il limite del 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 20 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia dei ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto''».

2.47

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

''Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi del presente comma, con esclusione di quelli di cui al comma 3, possono essere conferiti entro il limite del 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 20 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia dei ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto''».

2.48

SAGGESE, ORRÙ

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. A decorrere dall'anno 2014, l'ammontare complessivo delle voci del trattamento accessorio dei titolari di incarichi dirigenziali generali e di quelli non generali che prestino servizio presso le amministrazioni pubbliche comprese nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti, non può superare l'ammontare del relativo trattamento economico fondamentale. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai contratti in corso».

2.49

MUNERATO, BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica nazionale ed internazionale, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sui redditi percepiti dal personale di cui all'articolo 15 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, è applicato un contributo di

perequazione del 2 per cento, destinato ad alimentare i fondi di cui all'articolo 3, comma 19 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n. 92».

2.50

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 15, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo la parola "conferiti" sono aggiunte le seguenti: "per la prima volta"».

2.51

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le parole: "e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno permanente" sono soppresse».

2.52

BRUNO, MARINELLO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Il comma 10 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato».

2.53

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Il comma 10 dell'art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato».

2.54

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. L'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato».

2.55

DIVINA, BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. In via sperimentale per il triennio 2014-2017, il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque percepisca emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, autorità indipendenti, ovvero concessionarie di servizi pubblici, ovvero beneficiarie di finanziamenti o contributi pubblici che impiegano non meno di trentacinque dipendenti ovvero hanno un fatturato annuo non inferiore a quattro miliardi di euro, non può superare centocinquantamila euro lordi annui».

2.56

MARAN

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, al comma 3, le parole: "che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi," sono sostituite dalle seguenti: "che conferisce l'incarico.";

b) all'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, al comma 3, alinea, le parole: "interni e" sono soppresse».

2.57

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 11, capoverso 3, dopo le parole: «pubblica utilità», inserire le seguenti: «le società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.».

2.58

BRUNO

Al comma 11, capoverso «3», dopo le parole: «diverse da» inserire le seguenti: «quelle che producono prevalentemente beni e prodotti per le pubbliche amministrazioni nonché da quelle.».

2.59

MUNERATO, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 11, capoverso 3, dopo le parole: «comma 4», inserire le seguenti: «e chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici.».

2.60

MUNERATO, BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. A decorrere dall'anno 2014, in sede di contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, le retribuzioni dei pubblici dipendenti sono commisurate anche al costo medio della vita nelle Province in cui i dipendenti svolgono la loro attività lavorativa. Entro il 30 novembre di ciascun anno l'Istat elabora e fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze l'indice del costo medio della vita su base nazionale con la relativa suddivisione su base provinciale. La perequazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti, per tener conto del costo medio della vita, è calcolata il primo di gennaio di ogni anno con la seguente modalità: adeguamento proporzionale ove l'indice del costo medio della vita in quella provincia sia differente rispetto a quello medio nazionale.».

2.61

BISINELLA, CALDEROLI

Sopprimere il comma 13.

2.62GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI, MORRA, BENCINI, BERTOROTTA, BOTTICI,
BULGARELLI, CATALFO, MANGILI, MOLINARI, MUSSINI*Sopprimere il comma 13.*

2.63MOLINARI, MORRA, BATTISTA, BERTOROTTA, BULGARELLI, CATALFO, GAETTI,
MANGILI, MUSSINI, ORELLANA*Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:*

«13-bis. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

''31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: 'In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i redditi, qualunque sia la loro natura, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui'''».

2.64

FORNARO, BORIOLI, ZANONI, SANTINI, Stefano ESPOSITO, DIRINDIN, MANASSERO, FISSORE, BUEMI, CHITI, CALEO, REPETTI, Elena FERRARA, FAVERO, SUSTA, DEL BARBA, LEPRI, LAI, OLIVERO, BROGLIA, VERDUCCI, Mauro Maria MARINO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 259, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

''1-ter. Negli enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, i cui costi incidano sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.

1-quater. Per gli enti locali di cui al comma 1-ter che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità interna, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183 è posta a carico del terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio. A tal fine, il Ministero dell'interno comunica al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'elenco degli enti locali di cui al periodo precedente''».

2.65

MOLINARI, MORRA, BATTISTA, BERTOROTTA, BULGARELLI, CATALFO, GAETTI, MANGILI, MUSSINI, ORELLANA

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

''31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111

del 2011, è sostituito dal seguente: 'In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1^o gennaio 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui''''.

13-ter. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al comma 11-bis sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

13-quater. La legge 9 novembre 1999, n. 418, è abrogata».

2.66

DI BIAGIO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del *made in Italy*, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché della commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo e in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in

deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità alla data di approvazione del presente decreto. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».

2.67

DI BIAGIO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per gli anni 2014 e 2015 l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata a destinare all'attuazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le somme previste dall'articolo 18, comma 11, della predetta legge n. 99/09, presenti sul proprio bilancio e non ancora utilizzate».

2.68

BONFRISCO, SANGALLI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 158, inserire il seguente:

''158-bis. Per l'acquisizione dei servizi ricompresi tra le categorie del *facility management* le pubbliche amministrazioni possono procedere ad affidamenti separati. Tra le categorie da individuarsi con il decreto ministeriale di cui al precedente comma sono inclusi detti servizi. Tale decreto stabilisce altresì l'importo al di sopra del quale le pubbliche amministrazioni procedono con le modalità di cui al comma 158, nonché criteri di partecipazione alla gara tali da non escludere le imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE, con particolare riferimento alle micro e piccole, e da favorire affidamenti a prezzi inferiori rispetto a quelli eventualmente previsti dalla Consip spa''».

2.69

BERNINI, MARINELLO, FLORIS

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per gli anni 2014 e 2015 l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata a destinare all'attuazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le somme previste dall'articolo 18, comma 11, della predetta legge n. 99/09, presenti sul proprio bilancio e non ancora utilizzate».

2.70

RAZZI, FLORIS

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il personale dipendente dei Consorzi di gestione delle Aree marine protette è equiparato a quello dei Parchi Nazionali. Per detto personale il Ministero dell'ambiente provvede a finalizzare specifiche risorse nell'ambito delle erogazioni annuali destinate alle stesse A.M.P. Le procedure di concorso comunque già avviate dai Consorzi di gestione delle A.M.P. non abbisognano di ulteriori autorizzazioni».

2.71

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. I contratti in corso stipulati ai sensi del comma 7 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, anche eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati, anche in sede di riorganizzazione realizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non oltre il 31 dicembre 2016 e comunque fino a copertura e nel limite dei posti disponibili in pianta organica, come complessivamente rideterminata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 135 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Dall'applicazione della presente norma non derivano nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, e si provvede con le risorse derivanti dall'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge

30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326».

2.72

PICCOLI, SANTINI, BOCCA, ZANETTIN, MARIN, DALLA TOR, BELLOT, DALLA ZUANNA, CONTE, PUPPATO

Dopo Il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 2000/60/CE e dalla direttiva 2007/60/CE ed al fine di assicurare la continuità dei compiti tecnico-operativi legati alla gestione della risorsa idrica e alla difesa del suolo dai fenomeni di dissesto idrogeologico nel territorio del distretto idrografico delle Alpi orientali, l'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico e l'Autorità di bacino del fiume Adige le cui dotazioni organiche, rideterminate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, presentano una copertura non superiore al 50 per cento, sono autorizzate ad assumere:

a) l'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico 2 unità dirigenziali e 4 unità di categoria nell'ambito dell'attuale dotazione organica. Al relativo onere, pari ad euro 76.000,00, per l'anno 2013 e ad euro 327.000,00 a regime, si provvede con le risorse già assegnate alla stessa amministrazione, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;

b) l'autorità di bacino del fiume Adige l'unità di categoria nell'ambito dell'attuale dotazione organica. Al relativo onere, pari ad euro 9.000,00, per l'anno 2013 e ad, euro 35.000,00 a regime, si provvede con le risorse già assegnate alla stessa amministrazione, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.73

MOLINARI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, CATALFO, GAETTI, MANGILI, MUSSINI, ORELLANA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al comma 11-bis sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.».

2.74

DE PETRIS

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per gli anni 2014 e 2015 l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata a destinare all’attuazione dell’articolo 18, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le somme previste dall’articolo 18, comma 11, della predetta legge n. 99/09, presenti sul proprio bilancio e non ancora utilizzate».

2.75

DE PETRIS

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il personale tecnico amministrativo Direttore di ragioneria (Area EP/I) e Collaboratori (Area III) del comparto Afam, assunto a seguito di procedure concorsuali per titoli ed esami, su posti vacanti, in servizio con contratto a tempo determinato, al compimento dei 24 mesi di servizio viene stabilizzato con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle sedi di servizio con effetto immediato».

2.76

BRUNO, MARINELLO

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. All’articolo 253 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto in fine il seguente comma:

”23-ter. Al fine di contenere gli oneri per la finanza pubblica derivanti dai ritardati pagamenti, le disposizioni del comma 23-bis si applicano a tutti i contratti di fornitura di opere e di servizi della Pubblica amministrazione”».

2.77

PETROCELLI, BATTISTA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: ”1-bis. In deroga all’articolo 2,

commi 2 e 3, il rapporto di impiego, anche di livello dirigenziale, del personale civile del Ministero della difesa nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali”. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»

2.78

MUNERATO, BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall’anno 2014 la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell’articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell’anno 2012.»

2.79

MUNERATO, BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«14. A decorrere dal 1° ottobre 2014 il buono pasto attribuito esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di qualifica non dirigenziale.»

2.80

MUNERATO, BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ai fini dell'equiparazione dei trattamenti disciplinari tra il settore pubblico ed il settore privato, il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a regolare i licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo soggettivo nel pubblico impiego secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- 1) il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta;
 - 2) la comunicazione deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato;
 - 3) il termine per il ricorso giudiziale è fissato in 180 giorni;
 - 4) previsione di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di fatto».
-

2.81

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. In occasione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'orario ordinario di lavoro applicato al settore del pubblico impiego dovrà essere elevato a quaranta ore settimanali, armonizzandolo a quello del settore privato. L'aumento delle ore contrattuali di lavoro non comporta un incremento di salario.»

Art. 3.**3.1**

LANZILLOTTA, ICHINO

Al comma 1, all'inizio del primo periodo premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 165 del 2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedente,».

3.2

DE MONTE, GINETTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «che presentano situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte.».

3.100PAGLIARI, *Relatore*

Al comma 1, sostituire le parole: "sino al 31 dicembre 2014" con le seguenti: "sino al 31 dicembre 2015".

3.3

DE PETRIS, BAROZZINO

Al comma 1, dopo le parole: «il passaggio diretto a domanda» inserire le seguenti: «, per profili professionali omogenei,» e dopo le parole: «secondo criteri prefissati», aggiungere le seguenti: «, di concerto con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.».

3.4

MUSSINI

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il quale deve riportare l'indicazione del termine per la presentazione della domanda, il numero e la distribuzione geografica dei posti vacanti.».

3.5

LO MORO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per lo svolgimento delle attività connesse alla vigilanza e al monitoraggio sull'applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio 30 novembre 2012, n. 251, sulle società controllate in via diretta o in via indiretta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al monitoraggio sulle attività previste dall'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013,

n. 93, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità – può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un numero complessivo di dieci unità di personale del comparto Ministeri, in posizione di comando o fuori ruolo, secondo i rispettivi ordinamenti, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.».

3.6

DE PETRIS, BAROZZINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In considerazione della grande mole di arretrato di civile, è prevista a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, a partire dal gennaio 2014 e nei limiti dello stanziamento di cui all'art. 1 comma 25 lettera c) legge del 24 dicembre 2012, n. 228, la stipula di 3000 contratti a tempo determinato, per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, lsu, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della Giustizia in virtù di detto stanziamento».

3.7

LO GIUDICE, PARENTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In considerazione dell'ingente arretrato civile, è prevista a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 25, lettera c), legge del 24 dicembre 2012, n. 228, la stipula di 3000 contratti a tempo determinato, per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, lsu, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della Giustizia in virtù di detto stanziamento».

3.8

LANZILLOTTA, ICHINO

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

3.9

CARIDI, FLORIS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, possono, sulla base di un accordo tra di esse e senza necessità del consenso del lavoratore, realizzare processi di mobilità di personale, anche in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 3 e 4, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. È consentita la mobilità tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni o suoi enti strumentali previo superamento di apposite procedure selettive concorsuali per esami o per titoli ed esami».

3.10

SANTINI, LO MORO

Al comma 2, alle parole: «Le società», premettere le seguenti: «Fermo restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223,».

3.11

VOLPI, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 2 dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», sopprimere le seguenti: «ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate,».

3.12

BRUNO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «ad esclusione di» inserire le seguenti: «quelle producano prevalentemente beni e prodotti per le pubbliche amministrazioni nonché di».

3.101PAGLIARI, *relatore*

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo sopprimere le parole: "e senza necessità del consenso del lavoratore";

b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Le società che adottano interventi di risanamento economico-finanziario o di ristrutturazione secondo appositi piani industriali che prevedono la riduzione del numero dei lavoratori o nelle ipotesi di liquidazione della società medesima procedono con il licenziamento per giusta causa in caso di mancata accettazione da parte del lavoratore della mobilità disposta con gli accordi di cui al presente comma."

3.13

Rita GHEDINI, GATTI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e senza necessità del consenso del lavoratore».

3.14

DE PETRIS

Al comma 2 sostituire le parole: «e senza necessità del consenso del lavoratore» con le seguenti: «e acquisito il consenso del lavoratore».

3.15

MUSSINI, BERTOROTTA, BOCCHINO, BOTTICI, BULGARELLI, GAETTI, MANGILI, MOLINARI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e senza necessità del consenso del lavoratore» con le seguenti: «con il consenso del lavoratore».

3.16

PARENTE, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, LEPRI, SPILABOTTE

Al comma 2, sostituire le parole: «previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso le società» con le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dai CCNL di settore».

3.17

DE PETRIS

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere la parola: «non» e aggiungere in fine le seguenti parole: «previo corso-concorso riservato al personale in mobilità».

3.18

DE PETRIS

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

3.19

DE PETRIS

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le società di cui al comma 2 che rilevino eccedenze di personale inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato in cui viene individuato il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione

pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni».

3.20

FRAVEZZI, PANIZZA, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BERGER, LANIECE, TONINI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con l'applicazione al personale eccedente delle società di quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, lettera a), dello stesso decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95».

3.21

Giovanni MAURO

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 4, si provvede a definire un piano di assorbimento delle eccedenze di personale applicando i criteri previsti dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In subordine, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente con le modalità previste dal comma 2.».

3.22

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 4, si provvede a definire un piano di assorbimento delle eccedenze di personale applicando i criteri previsti dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In subordine, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente con le modalità previste dal comma 2.».

3.23

MUSSINI, BERTOROTTA, BOCCHINO, BOTTICI, BULGARELLI, GAETTI, MANGILI, MOLINARI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «a cura dell'ente controllante» sono aggiunte le seguenti: «e con il consenso del lavoratore».

3.24

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «sentite le organizzazioni sindacali».

3.25

VOLPI, BISINELLA, CALDEROLI

Sopprimere il comma 6.

3.26

MUSSINI, CATALFO

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «comparativamente più rappresentative».

3.27

GAETTI, BERTOROTTA, BOTTICI, BULGARELLI, MANGILI, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «anche al di fuori del territorio regionale ove» con le seguenti: «operanti ad una distanza massima di cento chilometri dal luogo dove»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenendo conto delle principali vie di comunicazione».

3.28

LO MORO, SCALIA

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. I dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013. Alle stesse società è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni o passaggi di livello contrattuale, le posizioni rese disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente.

7-ter. Nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici non possono inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dei medesimi enti o amministrazioni, clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato. Dette clausole, inserite nei contratti in essere, sono nulle qualora siano state sottoscritte, per conto delle stesse società, in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia».

3.29

BENCINI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, BATTISTA, MOLINARI, Maurizio ROMANI, VACCIANO

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. I dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, che alla data di approvazione della presente legge risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013. Alle stesse società è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni o passaggi di livello contrattuale, le posizioni rese disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente.

7-ter. Nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici non possono inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dei medesimi enti o amministrazioni, clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato. Dette clausole, inserite nei contratti in essere,

sono nulle qualora siano state sottoscritte, per conto delle stesse società, in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia».

3.30

CARIDI, FLORIS

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per sopperire alle gravi carenze di personale nella pubblica amministrazione, al personale di ruolo degli enti pubblici economici e degli enti di diritto pubblico è consentita, sino al 30 giugno 2014, la mobilità a domanda presso gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per ricoprire i posti vacanti del personale tecnico e/o amministrativo operante presso la predetta pubblica amministrazione con inquadramento nella qualifica corrispondente. La mobilità avviene anche previo superamento di apposite procedure selettive prestabilite dalle pubbliche amministrazioni in appositi bandi».

3.31

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di completare il programma di trasformazione e ammodernamento finalizzato alla realizzazione della rete di trasporto pubblico su ferro ad elevata capacità ed alta frequenza che interessa la città metropolitana di Catania, i contratti al personale a tempo determinato presso la Gestione Governativa Ferrovie Circumetnea sono prorogati sino al 31 dicembre 2013, con copertura dell'onere a carico dell'Ente».

3.32

MOLINARI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, CATALFO, GAETTI, MANGILI, MUSSINI, ORELLANA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli emolumenti degli amministratori delle società non quotate che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono adottati sulla base di criteri determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze,

d'intesa con le amministrazioni vigilanti. I predetti criteri devono essere aderenti alle migliori pratiche internazionali e tenere conto dei risultati aziendali. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non possono essere previste né rogate per le società il cui risultato di esercizio non è positivo».

3.33

MOLINARI, MORRA, BERTOROTTA, BOTTICI, BULGARELLI, CATALFO, GAETTI, MANGILI, MUSSINI, ORELLANA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli emolumenti dell'amministratore delegato e del presidente, se esecutivo, delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi di interesse generale, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte il salario aziendale mediano. Detto rapporto stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale».

3.34

DE PETRIS

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il termine di cui all'articolo 14 comma 32 del decreto-legge n. 78 del 2010 s.m.i., secondo periodo prima alinea è sostituito dal seguente: "31 dicembre 2014" ed il termine di cui alla seconda alinea è sostituito dal seguente: "31 giugno 2015". Il periodo indicato alle lettere b) e c) del succitato articolo 14 comma 32 del decreto-legge n. 78 del 2010 s.m.i. si riferisce a quello stabilito dalla lettera a) della medesima disposizione».

3.35

GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "per l'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2012"».

3.36

PIZZETTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, dopo le parole "servizi socio-assistenziali" sono aggiunte le seguenti: "socio-sanitari"».

3.37

DE POLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, purché versino in condizioni di equilibrio economico-patrimoniale nell'ultimo triennio, certificate dai rispettivi collegi dei revisori, possono, anche in deroga ai limiti vigenti, indire selezioni pubbliche, ovvero utilizzare graduatorie esistenti, per l'assunzione a tempo indeterminato nelle categorie contrattuali e nelle posizioni dirigenziali coperte da contratti a tempo determinato alla data del 30 giugno 2013».

3.0.1

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine del completamento di tutte le fasi di ricostruzione nei territori interessati dall'OPCM 3254/2002 e per svolgere le connesse attività di protezione civile, di monitoraggio e di contrasto degli effetti della caduta di cenere vulcanica, nonché alla valorizzazione delle competenze acquisite in ambito del rischio sismico, il personale assunto in base all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, è stabilizzato presso gli enti presso i quali ha operato, cui è destinata proporzionalmente la relativa copertura.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di pre-

visione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

3.0.2

D'ALÌ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Assunzioni di dirigenti a tempo determinato)

1. Il comma 1, dell'articolo 110, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

''1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico''».

3.0.3

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Trasferimento del personale di Retitalia Internazionale s.p.a)

1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20 comma 2, dopo le parole: ''e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione

e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri'' inserire le seguenti: '' , nonché da Retitalia Internazionale S.p.A. per il supporto all'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alle attività di internazionalizzazione, *e-commerce* e il supporto informatico all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane''.

b) all'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 sono apportate le seguenti modifiche: dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

''4-bis. Entro il 31 gennaio 2014 il personale a tempo indeterminato appartenente alla società Retitalia Internazionale S.p.a., è trasferito nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale previa procedura selettiva, finalizzata al collocamento del personale all'interno dell'Agenzia, da effettuarsi all'esito del perfezionamento dei trasferimenti di cui ai commi 3 e 4, sulla base della qualificazione professionale posseduta e dell'esperienza maturata nel settore informatico, dell'anzianità di servizio nella struttura di provenienza di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio.

4-ter. Qualora le esigenze funzionali dell'Agenzia per l'Italia digitale non- dovessero consentire il trasferimento nei ruoli di tutto il personale della società Retitalia Internazionale S.p.a., tutto il personale in eccedenza è trasferito, previa procedura di cui al comma 4-bis, ad altra agenzia o società controllata direttamente o indirettamente dalla pubblica amministrazione o dai suoi enti strumentali con lo scopo di fornire supporto informatico all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Fino al completamento delle procedure di cui ai commi 4-bis e 4-ter le procedure di alienazione, della società Retitalia Internazionale S.p.a, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono sospese''.

2. Agli oneri dal presente articolo valutati in 3,3 milioni di euro si provvede mediante gli introiti derivanti dalle seguenti modifiche:

Al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-bis (*Tabacchi lavorati*), articolo 39-duodecies, è aggiunto il seguente Capo:

Titolo I (*Disciplina delle accise*), Capo III-ter (*Cartine e filtri per arrotolare le sigarette*)

Art. 39-terdecies. - (*Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento*). - 1. Le cartine e i filtri per arrotolare le sigarette sono sottoposte ad accisa con la stessa aliquota prevista per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.

2. Si intendono per:

a) "cartine per sigarette" i tubi o i fogli di carta per arrotolare le sigarette.

b) "filtri per sigarette" i rotoli porosi idonei a trattenere i residui di combustione.

3. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sulle cartine e filtri per arrotolare le sigarette, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato 1 "Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico".

Art. 39-*quaterdecies*. - (*Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa*). - 1. Le cartine e i filtri per sigarette sottoposti ad accisa devono essere accertati per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento dell'accisa sulle cartine e sui filtri per sigarette».

3.0.4

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.3-bis.

(Modifiche all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di applicazione dell'istituto della mobilità volontaria tra le pubbliche amministrazioni relativamente al personale collocato in regioni diverse da quella di provenienza)

1. All'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, il personale delle pubbliche amministrazioni può transitare, a domanda, nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni, purché:

a) sia in possesso dei requisiti di accesso ai ruoli medesimi;

b) appartenga a profili professionali o a qualifiche richiedenti lo svolgimento di funzioni equivalenti a quelle della qualifica di destinazione;

c) il transito avvenga nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dei ruoli di destinazione, i quali devono essere collocati in uffici siti nella regione in cui il richiedente è nato o in cui il coniuge è residente.

1-ter. Il trasferimento di cui al comma 1-bis è disposto nella forma della cessione di contratto di cui all'articolo 30, con le procedure ivi previste, salve le seguenti previsioni:

a) inquadramento nella qualifica e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute nella pubblica amministrazione di provenienza;

b) obbligo di pronuncia della pubblica amministrazione di appartenenza, sulla domanda di cui al comma 1-bis entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda;

c) obbligo del richiedente di non accedere a nessuna delle procedure di mobilità previste nel presente capo, per i tre anni successivi all'accoglimento della domanda di cui al comma 1-bis al di fuori del territorio regionale»».

3.0.5

SANTANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per l'ottimizzazione delle funzioni del personale di elevata qualificazione operante presso il Ministero della Giustizia)

1. I funzionari di elevata qualificazione del Ministero della Giustizia hanno competenza diretta nello svolgimento delle funzioni e nella definizione delle questioni che non prevedono l'immediato esercizio della attività giurisdizionale e la conseguente costituzione delle parti.

2. Fatte salve le possibilità di ulteriori deleghe da parte dell'organo giurisdizionale, costituiscono materie delegate ai funzionari di elevata qualificazione del Ministero della Giustizia quelle relative a:

a. gestione dei procedimenti amministrativi autorizzatori di carattere personale e patrimoniale;

b. gestione dei decreti ingiuntivi non opposti;

c. gestione delle esecuzioni mobiliari e presso terzi;

d. gestione delle risorse umane e materiali;

e. controllo di gestione delle procedure di qualità dei servizi;

f. controllo sulla regolarità di esecuzione delle procedure esternalizzate riservando il ricorso al giudice solo nei casi controversi;

g. recupero delle spese di giustizia;

h. gestione dell'informatizzazione degli uffici giudiziari.

3. I funzionari di cui al comma 1, in servizio da almeno 10 anni ed assunti con concorso pubblico per partecipare al quale era necessario almeno il diploma di laurea in materie giuridiche ed economiche, sono inquadrati in un apposito ruolo predirigenziale.

4. Gli appartenenti al ruolo predirigenziale del Ministero della Giustizia sostituiscono, *ad interim*, il posto vacante di dirigente amministrativo».

3.0.6

GENTILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può, nell'ottica della razionale gestione delle risorse umane, disporre, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'immissione in ruolo dei dipendenti con qualifica non dirigenziale provenienti da altre amministrazioni, in servizio in posizione di comando o fuori ruolo da almeno otto anni alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione del personale militare e delle forze di polizia. Nei limiti dei posti vacanti, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nell'area funzionale e posizione economica posseduta.».

Art. 4.

4.1

DE PETRIS, BAROZZINO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni.

a) Alla lettera a) dopo le parole: «temporanee ed eccezionali», aggiungere le seguenti: «definite nei CCNL».

b) Alla lettera b) dopo le parole: «a tempo determinato», aggiungere le parole: «definite nei CCNL».

4.2

Rita GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, PARENTE, SPILABOTTE, LO GIUDICE

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «eccezionale», aggiungere le seguenti: «definite nei CCNL».

4.3

DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.4

DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «a tempo indeterminato.», aggiungere le seguenti: «Il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato non si applica al comparto degli enti pubblici di ricerca e università, ove vigono norme previste nei CCNL che autorizzano tale trasformazione qualora l'assunzione a tempo determinato sia avvenuta con le medesime modalità e procedure previste dalla legge per i concorsi a tempo indeterminato».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «rapporti di lavoro a tempo indeterminato», aggiungere le seguenti: «di cui al comma 1 del presente decreto».

4.5

DE PETRIS

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dall'articolo 2126, comma 2 del codice civile».

4.6

MINEO, FINOCCHIARO, PADUA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: "cinque anni." sono sostituite dalle seguenti: "due anni."».

4.7

LANZILLOTTA, ICHINO

Sopprimere i commi 3 e 4.

4.8

ENDRIZZI, CATALFO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento delta spesa pubblica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è subordinata all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificata l'assenza di graduatorie vigenti alla data di approvazione del presente decreto relativamente a ciascuna amministrazione di cui al presente comma, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza, da utilizzarsi in via prioritaria fino a concorrenza dei posti previsti per l'accesso dall'esterno. L'utilizzo delle graduatorie vigenti presso amministrazioni diverse da quella interessata avviene secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

4.9

DE PETRIS

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è subordinata all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificata l'assenza di graduatorie vigenti alla data di approvazione del presente decreto relativamente a ciascuna amministrazione di cui al presente comma, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza, da utilizzarsi in via prioritaria fino a concorrenza dei posti previsti per l'accesso dall'esterno. L'utilizzo delle graduatorie vigenti presso amministrazioni diverse da quella interessata avviene secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

4.10

D'AMBROSIO LETTIERI

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è subordinata all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificata l'assenza di graduatorie vigenti alla data di approvazione del presente decreto relativamente a ciascuna amministrazione di cui al presente comma, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza, da utilizzarsi in via prioritaria fino a concorrenza dei posti previsti per l'accesso dall'esterno. L'utilizzo delle graduatorie vigenti presso amministrazioni diverse da quella interessata avviene secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

4.11

DE PETRIS, BAROZZINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Entro 90 giorni dalla data di cui al comma 5, con DPCM da adottarsi su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti gli obiettivi di assorbimento delle graduatorie di concorso, anche dei tirocini, presso le singole Amministrazioni, ferme rimanendo le procedure di proroga dei contratti in corso di cui al comma 9 del presente articolo. I posti così coperti vengono resi indisponibili per le procedure concorsuali che le Amministrazioni di cui al presente comma possono avviare previa autorizzazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001».

4.500PAGLIARI, *Relatore**Al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole: "Fino al 31 dicembre 2015" con le seguenti: "Fino al 31 dicembre 2016";*

b) *sostituire le parole: "all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, per ciascun soggetto pubblico interessato, approvate dal Io gennaio 2008" con le seguenti: "alla verifica dell'assenza di graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, per ciascun soggetto interessato,".*

4.12

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003».

4.13

MOLINARI, BERTOROTTA, BULGARELLI, CATALFO, GAETTI, MANGILI, MUSSINI

Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e tenendo conto delle particolari procedure nella formazione delle graduatorie nel settore di competenza.».

4.14

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Conformemente a quanto previsto dai precedenti commi, al fine di non aggravare il procedimento amministrativo e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza e celerità dell'azione amministrativa, sono fatte salve le assunzioni tramite stabilizzazione del personale precario di cui all'art. 3, comma 94, lettera b), della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, le cui procedure ad evidenza pubblica e assunzioni a tempo determinato si sono concluse prima del 31-12-2010 anche se, a causa dei tempi delle previste procedure, la trasformazione e/o assunzione a tempo indeterminato è avvenuta dopo il 31-12-2010 e comunque prima della data di approvazione del presente decreto.».

4.15

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di favorire il graduale assorbimento delle graduatorie, tenuto conto dell'attuale limitazione delle capacità assunzionali, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016.».

4.16

ENDRIZZI, CATALFO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di favorire il graduale assorbimento delle graduatorie, tenuto conto dell'attuale limitazione delle capacità assunzionali, l'efficacia

delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016.».

4.17

DE PETRIS

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di favorire il graduale assorbimento delle graduatorie, tenuto conto dell'attuale limitazione delle capacità assunzionali, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016.».

4.18

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 4 sopprimere le parole: «soggette a limitazioni delle assunzioni».

4.501PAGLIARI, *relatore*

Al comma 4, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2015" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2016, con esclusione delle graduatorie già prorogate di ulteriori cinque anni oltre la loro vigenza ordinaria."

4.19

DE PETRIS

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino alla stessa data è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.».

4.20

GASPARRI, FLORIS

Dopo il comma 4 inserire seguente:

«4-bis. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono riaperti i termini per l'inquadramento nella dirigenza medica degli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, che abbiano prodotto istanza entro il 31 dicembre 2003».

4.21

GENTILE

Al comma 5, dopo le parole: «monitoraggio telematico» inserire le seguenti: «, avvalendosi dell'associazione di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6.».

4.22

Giovanni MAURO

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «pubbliche Amministrazioni», aggiungere le seguenti: «dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca».

4.23

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «pubbliche Amministrazioni», aggiungere le seguenti: «dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca».

4.24

LANZILLOTTA, ICHINO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, al fine di favorire una maggiore e più ampia

valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali finalizzate a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata da coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Non più del 50% dei posti messi a concorso possono essere assegnati in virtù del punteggio assegnato all'esperienza professionale maturata nella stessa amministrazione. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014 e 2015, anche complessivamente considerate in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel triennio 2013-2015 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore».

4.25

GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2015» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2016».

4.503PAGLIARI, *relatore*

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2015" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2016";

b) sostituire le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

c) sostituire le parole: "relative agli anni 2013, 2014, 2015," con le seguenti: "relative agli anni 2013, 2014, 2015, 2016";

d) sostituire le parole: "nel triennio 2013-2015 a valere sulle predette risorse" con le seguenti: "a valere sulle predette risorse relative al quadriennio 2013-2016 e cessano di avere efficacia una volta che sono state utilizzate le risorse medesime".

4.26

DI BIAGIO

Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: «professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato», sono sostituite dalle seguenti: «professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro subordinato, nonché di collaborazione ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ovvero di lavoro autonomo,»;

b) le parole: «almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti parole: «almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato, nonché di collaborazione ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ovvero di lavoro autonomo,»;

c) dopo le parole: «alle dipendenze» aggiungere: «o nei casi di contratto di collaborazione ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ovvero di lavoro autonomo, presso»;

d) la frase: «con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici» è soppressa.

4.27

GATTI, ORRÙ

Al comma 6, dopo le parole: «per assunzioni a tempo indeterminato di personale» inserire le seguenti: «dirigenziale e».

4.28

DE PETRIS, BAROZZINO

Al comma 6 dopo le parole: «riservate esclusivamente a coloro che» inserire le parole: «all'entrata in vigore del presente decreto».

4.29

DE PETRIS

Al comma 6, primo periodo, le parole: «a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a favore di coloro che alla data del 31 dicembre 2015».

4.30

DE PETRIS

Al comma 6 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data di pubblicazione del bando».

4.31

FUCKSIA

Al comma 6, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato», con le seguenti: «alla data del 31 dicembre 2013 hanno maturato».

4.32

MORGONI, AMATI, FABBRI, FAVERO

Al comma 6, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data del 31 dicembre 2013».

4.33

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI

Al comma 6 sostituire le parole: «di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione», con le seguenti: «di lavoro nelle amministrazioni anche in deroga ai piani di rientro».

4.34

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 6 sostituire le parole: «di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione», con le seguenti parole: «di lavoro nelle amministrazioni anche in deroga ai piani di rientro».

4.35

GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, PARENTE, SPILABOTTE, ORRÙ

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» inserire le seguenti: «o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa».

4.502PAGLIARI, *relatore**Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 6, sostituire le parole: "dell'amministrazione che emana il bando" con le seguenti: "di una pubblica amministrazione";*

b) *al comma 8, dopo le parole: "n. 280," inserire le seguenti: "nonché di quelli che svolgono attività socialmente utili sulla base delle leggi regionali,".*

4.36

DE MONTE, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 6, dopo le parole: «alle dipendenze della amministrazione che emana il bando» con le seguenti: «e, per quanto riguarda il comparto giustizia, coloro che hanno maturato negli ultimi 3 anni almeno sei mesi di servizio, coloro i quali hanno svolto per almeno sei mesi attività di ausilio presso gli uffici giudiziari dei distretti delle Corti di Appello e gli uffici del Ministero della giustizia con tirocini formativi che ne hanno fatto acquisire competenza e professionalità o che hanno completato il percorso formativo direttamente con il Ministero della giustizia in attuazione dell'articolo 37, comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, così come modificato dall'articolo 1, comma 25, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

4.37

DE PETRIS

Al comma 6 dopo le parole: «alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando», inserire le seguenti: «e a favore di coloro che hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro in somministrazione di cui all'articolo 20 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003 presso l'amministrazione che emana il bando».

4.38

CALEO

Al comma 6, dopo le parole: «alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando» inserire le seguenti: «o di amministrazioni della medesima regione.».

4.39

CHIAVAROLI

Al comma 6, sostituire le parole: «con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.» con la seguente: «con esclusione, in ogni caso, di coloro che hanno prestato servizio senza soluzione di continuità per un periodo inferiore a cinque anni e un giorno presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.».

4.40

SPOSETTI

Al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto a qualsiasi titolo effettiva esecuzione ed ha determinato il diritto a trattenere lo corrispondente retribuzione, il dipendente si considera in servizio ai fini della procedura di cui all'articolo 1 comma 166 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, da concludere entro i termini di cui al primo periodo.».

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 sostituire le parole: «entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge» e le parole: «con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «per il personale a qualsiasi titolo in servizio con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101», e all'articolo 2, comma 4-duodecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, dopo le parole: «siano in servizio» aggiungere le seguenti: «a qualsiasi titolo».

4.41

Giuseppe ESPOSITO, BRUNO

Al comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto a qualsiasi titolo effettiva esecuzione ed ha determinato il diritto a trattenere la corrispondente retribuzione, il dipendente si considera in servizio ai fini della procedura di cui all'articolo 1 comma 166 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, da concludere entro i termini di cui al primo periodo.

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole: «entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge» e le parole: «con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «per il personale a qualsiasi titolo in servizio con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,», e all'articolo 2, comma 4-duodecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, dopo le parole: «siano in servizio» inserire le seguenti: «a qualsiasi titolo».

4.42

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto a qualsiasi titolo effettiva esecuzione ed ha determinato il diritto a trattenere la corrispondente retribuzione, il dipendente si considera in servizio ai fini della procedura di cui all'articolo 1 comma 166 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, da concludere entro i termini di cui al primo periodo.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole: «entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge» e le parole: «con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «per il personale a qualsiasi titolo in servizio con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,», e all'articolo 2, comma 4-duodecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo le parole: «siano in servizio» aggiungere le seguenti: «a qualsiasi titolo».

4.43

SILVESTRO, MATURANI, DE BIASI, MARTINI, DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, ROMANO, ANITORI, LANIECE, NENCINI, FISSORE, SIMEONI, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il periodo di servizio maturato, nello svolgimento della medesima funzione, presso le aziende sanitarie e gli IRCCS del Servizio sanitario nazionale, nonché presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con tipologie contrattuali di lavoro diverse da quelle di cui al primo periodo costituisce titolo preferenziale nell'è suddette procedure concorsuali per la parte dei posti non riservata ai sensi del secondo periodo».

Conseguentemente, al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: «anche con riferimento alle professionalità mediche e del ruolo sanitario» inserire le seguenti: «e con riferimento al periodo di servizio maturato presso le aziende sanitarie e gli IRCCS del Servizio sanitario nazionale e presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali ed alla funzione svolta presso gli stessi,».

4.44

GATTI, ANGIONI, D'ADDA, Rita GHEDINI, SPILABOTTE

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il periodo di servizio maturato presso le pubbliche amministrazioni con tipologie contrattuali di lavoro diverse da quelle di cui al primo periodo, inclusi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, costituisce titolo preferenziale nelle suddette procedure concorsuali per la parte dei posti non riservata ai sensi del secondo periodo».

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Con decreto del Presidente dl Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per la definizione e le modalità di acquisizione del titolo preferenziale nelle procedure concorsuali per periodo di servizio maturato presso le pubbliche amministrazioni ai sensi del qualio periodo del comma 6».

4.45

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, PANIZZA, ZIN, BERGER

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. In deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6, al fine di semplificare e definitivamente superare il sistema della reiterazione degli incarichi annuali di dirigenza scolastica, i termini per l'inserimento nelle graduatorie di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

6-ter. La riserva è sciolta a seguito della partecipazione, con esito positivo, ad apposita procedura concorsuale riservata per titoli ed esami, organizzata dagli Uffici scolastici regionali ove i predetti soggetti abbiano prestato il servizio. La procedura concorsuale consta di una prima fase di valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria e di una prova scritta sull'esperienza maturata, analogamente a quanto disposto, anche in ordine alla valutazione e al superamento della prova, per i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

6-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento della procedura di cui al comma 6-bis, da concludersi entro il 31 dicembre 2013, ai fini dell'assunzione dei suddetti docenti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula dei contratti a tempo indeterminato, con priorità assoluta per ragioni di continuità del servizio, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, detratti nel numero del 20 per cento dai posti autorizzati per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiarsi singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico, a valere sulle risorse assunzionali relative ad un massimo di un triennio. L'assunzione è disposta nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato o, in mancanza di posti vacanti e disponibili nelle stesse, a domanda, in altre regioni.

6-quinquies. All'attuazione della procedura di cui ai commi 6-bis e 6-ter si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la for-

mazione iniziale dei dirigenti scolastici, o di quelle del Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, o mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma "Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2013, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.46

DIRINDIN, FINOCCHIARO, DE BIASI, BIANCO, GRANAIOLA, MATURANI, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO, LANIECE, Maurizio ROMANI, ROMANO, DE PETRIS, LO MORO, URAS

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Le aziende del Servizio sanitario nazionale possono bandire concorsi per l'assunzione di personale, da destinare al rafforzamento strutturale dei servizi assistenziali, a condizione che gli oneri che ne derivano siano recuperati tramite la riduzione, in via permanente e strutturale, delle spese sostenute per l'acquisizione, da parte dei medesimi enti, di servizi all'esterno.

6-ter. Con decreto del Ministro della salute, da emanare, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità per l'effettiva applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, da attuarsi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4.47

VERDUCCI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di enti di ricerca».

Conseguentemente, al comma 10, dopo le parole: «e del ruolo sanitario» inserire le seguenti: «, nonché con riferimento al personale degli enti di ricerca».

4.48

Stefano ESPOSITO, RIZZOTTI, SUSTA, SCIBONA, DAVICO, DE PETRIS, BORIOLI, CHITI, DIRINDIN, FAVERO, Elena FERRARA, FISSORE, FORNARO, LEPRI, MANASSERO, Mauro Maria MARINO, ZANONI, BUEMI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, le amministrazioni pubbliche che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, possono, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, procedere alla stabilizzazione, a domanda del personale non dirigenziale, dei soggetti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma, i contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino a conclusione delle procedure stesse».

4.49

SILVESTRO, MATURANI, DE BIASI, MARTINI, DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, ROMANO, ANITORI, LANIECE, NENCINI, FISSORE, SIMEONI, BENCINI, Maurizio ROMANI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale le procedure concorsuali di cui al comma 6 si applicano anche a favore di coloro che alla

data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, nello svolgimento della medesima funzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di aziende sanitarie e di IRCCS del Servizio sanitario nazionale e di Istituti zooprofilattici sperimentali».

4.50

ORRÙ

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. La disposizione di cui al comma 6 si applica anche a favore di coloro di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque, anni almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro parasubordinato di cui al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in modo continuativo alle dipendenze della pubblica amministrazione che emana il bando, soltanto nel caso in cui per il finanziamento di tali contratti siano state utilizzate esclusivamente risorse proprie della medesima pubblica amministrazione e nel caso in cui tali assunzioni siano state effettuate con procedura ad evidenza pubblica».

4.51

ORRÙ

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Ai fini di cui al comma 6, nonché per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione dati dell'Unione europea, il Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento, indice, entro il termine di cui al medesimo comma 6, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, con corrispondente incremento della dotazione organica non oltre dodici unità, e senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso l'ufficio a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esame, che, alla data di pubblicazione del bando abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze della stessa autorità».

4.52

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. I giudici onorari di tribunale, i vice procuratori onorari e i giudici di pace in servizio presso il Ministero della giustizia che abbiano conseguito al termine del primo incarico triennale o quadriennale il giudizio di idoneità al proseguimento dell'incarico giudiziario o che siano stati inquadrati nelle predette funzioni ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, possono accedere alle procedure di mobilità indette dalle amministrazioni pubbliche e, ai soli fini dell'inquadramento giuridico ed economico e della verifica di eventuali vincoli assunzionali, sono equiparati al personale non dirigenziale del Ministero della giustizia appartenente al livello economico di ingresso della terza area funzionale del comparto ministeri».

4.53

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. I giudici onorari di tribunale, i vice procuratori onorari e i giudici di pace in servizio presso il Ministero della giustizia che abbiano conseguito, al termine del primo incarico triennale o quadriennale, il giudizio di idoneità al proseguimento dell'incarico giudiziario o che siano stati inquadrati nelle predette funzioni ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, hanno accesso ai concorsi riservati per l'assunzione di personale non dirigenziale di cui al comma 6».

4.54

DE PETRIS

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei limiti previsti dal comma 6, bandiscono con cadenza triennale procedure di corso-concorso per assunzione a tempo indeterminato, riservate a personale incaricato di funzione dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001».

4.55

LO MORO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. I lavoratori precari vincitori di un pubblico concorso per la qualifica ricoperta alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esclusi dalle procedure concorsuali».

4.56

DE PETRIS, BAROZZINO

Al comma 7, dopo le parole: «del comma 6» aggiungere le parole: «i rapporti di lavoro in essere con la Pubblica Amministrazione possono essere prorogati fino al compimento del processo di cui al medesimo comma 6, per un periodo di 36 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti della spesa per il personale già prevista da ciascuna Amministrazione in sede di bilancio e».

4.57

LEPRI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 7, sostituire le parole: «possono essere adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale» con le seguenti: «sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione».

4.58

SILVESTRO, DE BIASI, MARTINI, FINOCCHIARO, DIRINDIN, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLO, MATTESINI, PADUA, LANIECE, FISSORE, NENCINI, SIMEONI, BENCINI, Maurizio ROMANI, ANITORI

Al comma 7, dopo le parole: «risorse finanziarie dedicate» aggiungere le seguenti: «. Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e il ricambio generazionale, le aziende e le strutture sanitarie pubbliche, possono emettere con le modalità di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, bandi per assumere a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, figure sanitarie regolamentate con decreto del Ministro della salute, disoccupate o inoccupate. Le assunzioni devono avvenire nell'ambito di ciascuna azienda o struttura sanitaria pubblica, senza

nuovi oneri o maggiori oneri per le finanze pubbliche, nei limiti dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione volontaria del 50 per cento dell'orario di lavoro a tempo pieno di dipendenti della medesima azienda o struttura sanitaria pubblica a cui mancano non più 24 mesi alla maturazione dei requisiti pensionistici e a cui viene garantito il mantenimento del versamento previdenziale che avrebbero maturato mantenendo l'orario di lavoro a tempo pieno. La riduzione volontaria dell'orario di lavoro a tempo pieno del 50 per cento dei dipendenti delle suddette aziende o strutture sanitarie pubbliche a cui mancano non più 24 mesi alla maturazione dei requisiti pensionistici, avviene, per favorire l'occupazione giovanile, nei termini previsti da un apposito patto intergenerazionale stipulato tra azienda o struttura pubblica e rappresentanze sindacali».

4.59

LEPRI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Le pubbliche amministrazioni possono prevedere, a seguito di accordi con le parti sociali, sistemi retributivi e organizzativi incentivanti, al fine di favorire il passaggio di lavoratori impiegati a tempo indeterminato, su loro richiesta, da tempo pieno a tempo parziale. Tali lavoratori possono ritornare al tempo pieno non prima di cinque anni dalla modifica di orario e solo compatibilmente con le disponibilità economiche. I risparmi ottenuti, nel rispetto dei limiti assunzionali e a parità di spesa, possono essere utilizzati per finanziare bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale.».

4.60

LEPRI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Entro il 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche possono trasformare, a parità di spesa, posti da tempo pieno a tempo parziale e procedere alla relativa copertura, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali contratti di lavoro a tempo parziale, se su richiesta degli interessati, devono essere riconvertiti, entro il 31 dicembre 2017 e nel rispetto dei limiti assunzionali, a tempo pieno.».

4.61

GENTILE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per i soggetti che abbiano stipulato contratti di lavoro, a tempo determinato o coordinato e continuativo o consulenziale con pagamento dei contributi previdenziali, per un periodo superiore ai 36 mesi negli ultimi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, in società miste a prevalenza pubblica, con capitale sociale non inferiore ai 10 milioni di euro e non quotate in borsa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40, della legge n. 247 del 2007».

4.62

LANZILLOTTA, ICHINO

Sopprimere i commi 8 e 9.

4.63

BENCINI, BERTOROTTA, BULGARELLI, GAETTI, MANGILI, MOLINARI, MUSSINI

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "secondo criteri di priorità volti a favorire l'anzianità anagrafica e lavorativa."».

4.64

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 8, dopo le parole: «decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280», inserire le seguenti: «nonché dei soggetti utilizzati attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate ininterrottamente ai sensi dell'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, estendendo a quest'ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori socialmente utili.».

4.65

ORRÙ

Al comma 8, sostituire le parole: «l'anzianità anagrafica» con le seguenti: «l'anzianità di servizio».

4.66

SCALIA

Al comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «anagrafica» aggiungere le seguenti: «e i carichi di famiglia»;

b) dopo la parola: «fabbisogno», sopprimere le parole: «e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6»;

c) dopo le parole: «elenco regionale» inserire le seguenti: «comprensivo dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 avviati a percorsi di stabilizzazione con contratto a tempo determinato sulla base di convenzioni regionali».

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente,:

«8-bis. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con trasferimento delle risorse statali, regionali e comunali, già finalizzate alla stabilizzazione nelle annualità 2011/2012/2013 per il pagamento dell'assegno di utilizzo e integrazione oraria, per l'intera durata del rapporto di lavoro».

4.504PAGLIARI, *relatore*

Al comma 8, sostituire le parole: "fmo al 31 dicembre 2015" con le seguenti: "fmo al 31 dicembre 2016".

4.67

Giovanni MAURO

Al comma 8, ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: «ferma restando la possibilità per gli enti utilizzatori di pervenire assunzione dei lavoratori già in servizio presso i propri uffici».

4.68

DE PETRIS

Al comma 8, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:
»ferma restando la possibilità per gli enti utilizzatori di pervenire all'assunzione dei lavoratori già impiegati presso i propri uffici».

4.69

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Al comma 8, ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: «ferma restando la possibilità per gli enti utilizzatori di pervenire all'assunzione dei lavoratori già in servizio presso i propri uffici».

4.70

DE PETRIS, STEFANO

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

«8-bis. È disposta la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavoro socialmente utili presso gli istituti scolastici, trasferiti allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10 comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

8-ter. I lavoratori di cui al comma 8-bis, sono inquadrati, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico per la copertura di un numero di posti corrispondente al 25 per cento della dotazione organica accantonati per il personale esterno dell'amministrazione provinciale.

8-quater. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, i lavoratori socialmente utili occupati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, per lo svolgimento di compiti di carattere tec-

nico-amministrativo, sono inquadrati a domanda nei corrispondenti ruoli organici in ambito provinciale».

4.71

DE PETRIS

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Le spese degli Enti locali per i lavoratori socialmente utili, operanti alle dipendenze degli enti locali stessi ovvero alle dipendenze delle loro aziende o società partecipate, e finanziati dalle Regioni con le risorse del Fondo europeo di sviluppo, non sono computate ai fini del calcolo per il patto di stabilità. Tali spese non rientrano, inoltre, nel calcolo dei limiti imposti dalle normative vigenti sul turnover dei dipendenti di ruolo, e non costituiscono oggetto di calcolo per il rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente degli enti locali.

8-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 8-bis, pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2013 si provvede attraverso quanto disposto dal successivo comma 8-quater.

8-quater. Il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

4.72

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, per l'attuazione delle misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla definitiva stabilizzazione occupazionale, è autorizzato, in deroga alla specifica disciplina di settore e secondo le previsioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, e non oltre il 31 dicembre 2015, nei limiti dell'attuale consistenza numerica dei posti in organico, accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 119 del 22 giugno 2009 ed attraverso la corrispondente riduzione della indisponibilità ivi prevista, ad assumere a tempo indeterminato i lavoratori utilizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai quali si estendono le previsioni del penultimo ed ultimo periodo del comma 550, articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In relazione a quanto previsto dal presente comma, sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate alle convenzioni per i servizi ester-

nalizzati, per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici, nel limite della spesa che si sostiene per coprire i posti di collaboratore scolastico stabilizzato.

Nelle more della definitiva stabilizzazione occupazionale di cui ai periodi precedenti è autorizzata la proroga dei rapporti convenzionali ex articolo 9, comma 15-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche attraverso l'utilizzo delle risorse di cui al comma 6, dell'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

4.73

DE PETRIS

Al comma 9 sopprimere le parole: «dei soggetti che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze».

4.74

DE PETRIS

Al comma 9, primo periodo, aggiungere in fine le parole: «nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 20 e seguenti del decreto legislativo n. 276/03 dei soggetti che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di lavoro presso l'amministrazione».

4.75

Stefano ESPOSITO, RIZZOTTI, SUSTA, SCIBONA, DAVICO, DE PETRIS, BORIOLI, CHITI, DIRINDIN, FAVERO, Elena FERRARA, FISSORE, FORNARO, LEPRI, MANASSERO, Mauro Maria MARINO, ZANONI, BUEMI

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «ed in coerenza con i requisiti relativi alle tipologie di professionalità da assumere a tempo indeterminato» con le seguenti: «e ai posti in dotazione organica vacanti».

4.505PAGLIARI, *relatore*

Al comma 9, sostituire le parole: "non oltre il 31 dicembre 2015" con le seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2016".

4.76

ORRÙ, PADUA, BIANCO, LUMIA, MINEO

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono fatte salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter, del decreto-legge 34 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni».

Conseguentemente dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. 1. All'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24-ter, sostituire le parole: "di cui al comma 9" con le seguenti: "di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e aggiungere in fine le seguenti parole: "nonchè alle procedure assunzionali dei lavoratori di cui al medesimo comma 24-bis consentiti dalla normativa vigente";

b) dopo il comma 24-ter, è aggiunto il seguente:

"24-quater. Esclusivamente per le finalità di cui ai commi 24-bis e 24-ter, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, gli enti territoriali di cui al comma 24-bis calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni. A tal fine, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata tenendo conto di dati omogenei».

4.77

DE PETRIS

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 35, comma 3-bis, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, dopo le parole: "collaborazione coordinata e continuativa" sono aggiunte le seguenti: "o di somministrazione di lavoro"».

4.78

BRUNO, VICECONTE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al personale di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 6. Fino al completamento della manovra assunzionale, alla quale si applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette proroghe, nel limite massimo di euro 20.000.000 annui, si provvede secondo le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, tramite assegnazione all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse finanziarie necessarie individuate nel decreto di cui al precedente periodo».

4.79

PUGLIA

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. In considerazione dell'elevata percentuale di inoccupazione giovanile, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 682 e 697 del decreto-legislativo 15 marzo 2010, n.66, i requisiti anagrafici per la partecipazione alle procedure concorsuali da svolgersi negli anni 2013, 2014, e 2015, per il reclutamento dei volontari e dei marescialli di tutti i corpi

delle Forze armate, sono elevati al 29° anno di età. Il Ministro della difesa, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le modalità transitorie per la presentazione dei bandi di reclutamento».

4.80

PAGLINI, CATALFO

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2199 del decreto-legislativo 15 marzo 2010, n.66, il Ministro dell'economia e della finanza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto disciplina le modalità di riconoscimento di punteggi aggiuntivi da riconoscersi, al momento dello svolgimento di procedure concorsuali per il reclutamento nel corpo della Guardia di finanza, ai candidati che abbiano in precedenza prestato servizio, senza demerito, come volontari in ferma breve. Il comando generale della Guardia di finanza, nella predisposizione dei bandi di concorso per gli anni 2013, 2014 e 2015, relativi ai programmi di reclutamento a tempo indeterminato, tiene conto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia di cui al periodo precedente».

4.81

DE PETRIS, BAROZZINO

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Per la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del Ministero dell'interno non si applica l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in virtù delle particolari esigenze di gestione dei processi migratori e di tenuta degli albi dei segretari comunali».

4.82

ENDRIZZI, CATALFO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e le altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non ricomprese al comma 3 del presente articolo, adottano, secondo rispettivi ordinamenti, tenuto conto del loro fabbisogno, e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, i principi e le modalità di cui al comma 3, utilizzando le graduatorie vigenti per la copertura delle vacanze in organico che richiedono la medesima professionalità. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 5, 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità mediche e del ruolo sanitario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368».

4.83

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e le altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non ricomprese al comma 3 del presente articolo, adottano, secondo rispettivi ordinamenti, tenuto conto del loro fabbisogno, e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, i principi e le modalità di cui al comma 3, utilizzando le graduatorie vigenti per la copertura delle vacanze in organico che richiedono la medesima professionalità. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 5, 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità mediche e del ruolo sanitario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-

nome di Trento e di Bolzano. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368».

4.84

TOMASELLI, LO GIUDICE

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio per le Regioni, le Province autonome e gli enti locali. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità mediche e del ruolo sanitario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4.85

DE PETRIS

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e le altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non ricomprese al comma 3 del presente articolo, adottano, secondo rispettivi ordinamenti, tenuto conto del loro fabbisogno, e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, i principi e le modalità di cui al comma 3, utilizzando le graduatorie vigenti per la copertura delle vacanze in organico che richiedono la medesima professionalità. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 5, 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità mediche e del ruolo sanitario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque salvo quanto previsto dal-

l'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368».

4.86

DE PETRIS

Al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio per le Regioni, le Province autonome e gli enti locali».

4.87

FRAVEZZI, PANIZZA, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BERGER, LANIECE, TONINI

Al comma 10, le parole: «Le regioni, le province autonome e gli enti locali,» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni a statuto ordinario e gli enti locali,».

4.88

Giovanni MAURO

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: «e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5».

4.89

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5».

4.90

GASPARRI, FLORIS

Al comma 10, secondo periodo, sostituire la parola: «ruolo» con la seguente: «servizio».

4.91

DE PETRIS, BAROZZINO

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: «con riferimento alle professionalità mediche e del ruolo sanitario» aggiungere le seguenti: «nonché a fattispecie diverse dal contratto di lavoro a tempo determinato per il solo personale impegnato nella ricerca in sanità.».

4.92

LO MORO

Al comma 10, dopo le parole: «e del ruolo sanitario» inserire le seguenti: «e amministrativo».

4.93

DE PETRIS, BAROZZINO

Al comma 10, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Nel decreto del Presidente del Consiglio di cui al precedente periodo saranno previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, finalizzate anche all'individuazione quali requisiti per l'accesso ai concorsi dei titoli di studio post laurea e di lauree in possesso del personale precario».

4.94

GENTILE

*Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il limite del 15 per cento del *turn over*, fissato dall'articolo 4-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, può essere elevato fino al 50 per cento, per l'applicazione dei commi 6 e 7 e per favorire assunzioni a tempo indeterminato, rendendo definitivamente indisponibili le risorse stanziare dall'ente del Servizio sanitario nazionale, nella programmazione finanziaria del 2013-2015, per sottoscrivere, rinnovare o prorogare contratti di lavoro a tempo determinato per il personale di cui all'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ferma restando la*

procedura autorizzatoria prevista dal citato articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 158 del 2012. Le disposizioni si applicano anche al personale di cui ai commi 6 e 7 del presente decreto dichiarati subordinati dal giudice o dagli enti previdenziali».

4.95

DIRINDIN, BIANCO, SILVESTRO, PADUA

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con lo stesso decreto può essere elevato sino al 50 per cento il limite del *turn over* fissato dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 181, rendendo definitivamente indisponibili le risorse stanziata nella programmazione finanziaria 2013-2015 per sottoscrivere, rinnovare o prorogare contratti di lavoro a tempo determinato al personale di cui all'articolo 10, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.».

4.96

VACCARI, COLLINA

Dopo il comma 10, inserire i seguenti commi

«10-*bis*. All'articolo 49 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo 49 è sostituita dalla seguente: "Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e al decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16";

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2.1. Il comma 13 dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è sostituito dai seguenti:

13. Il comma 1 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi re-

stando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico".

13-bis. Il comma 5 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio".

10-ter. Il comma 6-*quater* dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso».

4.97

COLLINA, VACCARI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

”1-bis. Ogni tre anni il sindaco e il presidente della provincia previa deliberazione della giunta con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia procede alla rotazione degli incarichi dirigenziali. Nella deliberazione di rotazione degli incarichi gli abbinamenti tra i dirigenti e la posizione dirigenziale assunta possono essere confermati o mutati”».

4.98

VACCARI, COLLINA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 49, comma 1, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

b-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

”5-bis. Ai dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza non si applicano le cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, qualora le cariche di componente dell'organo di indirizzo dell'ente di diritto pri-

vato siano state conferite dall'amministrazione pubblica a propri dipendenti in rappresentanza dell'amministrazione stessa''».

4.99

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Il comma 8 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è soppresso».

4.100

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 si applicano anche al personale dell'area dirigente, nonché coloro che hanno maturato la richiesta anzianità triennale cumulando esperienze lavorative presso diversi enti del Servizio sanitario nazionale».

4.101

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Le disposizioni in materia di limitazione del *turn over* del personale sanitario per le Regioni sottoposte a piano di rientro da disavanzo sanitario, devono essere compatibili col mantenimento dei livelli essenziali di assistenza».

4.102

D'ALÌ, SCOMA, FLORIS

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Nelle Regioni a statuto speciale e negli enti territoriali di riferimento, per l'attuazione delle procedure di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo continuano a trovare applicazione, fino alla completa attuazione dei piani di stabilizzazione, le disposizioni di cui all'articolo 14,

commi 24-*bis* e 24-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-*quinqües*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con apposito decreto del Ministro dell'interno si provvede alla ripartizione fra gli enti interessati delle somme di cui al precedente periodo.».

4.103

DE PETRIS

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente:

''È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1 gennaio 2014, nel limite del 60 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015''.».

4.104

DE PETRIS

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-*bis*. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:

– dopo le parole: ''non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno'' sono aggiunte le seguenti: '', i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e le Unioni di Comuni'';

– le parole: ''dell'anno 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''dell'anno 2004.''».

4.105

DE PETRIS

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, nonché dell'autonomia organizzativa dell'INPS, le liste speciali, già costituite ai sensi del comma 12, articolo 5, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della presente legge, e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007».

4.106

BOCCHINO, MONTEVECCHI, CATALFO

Sopprimere il comma 11.

4.107

MONTEVECCHI, BOCCHINO, CATALFO

Sostituire il comma 11 con i seguenti:

«11. All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia Comunali, alle spese del personale educativo e scolastico si applicano le deroghe di cui al presente comma. Le spese per il personale scolastico e ogni altra spesa sostenuta da Comuni, Enti Comunali o Enti Locali per la gestione diretta delle scuole dell'infanzia, sono escluse dal patto di stabilità e dai vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni.

11-bis. Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 11, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.».

4.108

BOCCHINO, MONTEVECCHI, CATALFO

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il comma 4-*bis* è soppresso».

4.109

MONTEVECCHI, MUSSINI, BULGARELLI, BOCCHINO, BENCINI, BERTOROTTA, CATALFO, GAETTI, MANGILI, MOLINARI

Al comma 11, sostituire le parole: «enti gestiti dai comuni», con le seguenti: «enti locali».

4.110

MONTEVECCHI, MUSSINI, BULGARELLI, BOCCHINO, BENCINI, BERTOROTTA, CATALFO, GAETTI, MANGILI, MOLINARI

Al comma 11, sostituire le parole: «enti gestiti dai comuni», con le seguenti: «enti comunali».

4.111

MUSSINI, BOCCHINO, MONTEVECCHI, CATALFO

*Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Inoltre, le spese per il personale scolastico e ogni altra spesa sostenuta dai Comuni per la gestione diretta delle scuole dell'infanzia sono escluse dal patto di stabilità e dai vincoli finanziari che limitano la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, nel rispetto dei costi *standard*».*

4.112

MUSSINI

Sopprimere il comma 12.

4.113

MONTEVECCHI, BOCCHINO, MUSSINI, CATALFO

Al comma 12, sopprimere le seguenti parole: «scolastici e».

4.114

PIZZETTI, STUCCHI

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. Per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni, che gestiscono in economia Residenze Sanitarie Assistenziali in possesso di accreditamento regionale da almeno 10 anni, sono escluse, ai fini della determinazione degli obiettivi di saldo finanziario, le spese sostenute negli anni 2013, 2014 e 2015 per la gestione del servizio oggetto di esternalizzazione, nel limite dell'importo complessivo di 8 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2013, 2014, e 2015, fermo restando il concorso del comparto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica stabilito dalla legislazione vigente.

12-ter. Con decreto del Ministero dell'Interno sono definite termini e modalità di quanto previsto dal comma 12-bis.»

4.115

DE PETRIS, PETRAGLIA

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. A decorrere dall'anno 2014, sono altresì esclusi dall'applicazione del patto di stabilità interno i costi sostenuti dagli enti locali per la gestione diretta del personale dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia comunali».

4.116

DE PETRIS, PETRAGLIA

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. A decorrere dall'anno 2014, sono altresì esclusi dall'applicazione del patto di stabilità interno i costi sostenuti dagli enti locali per l'edilizia scolastica».

4.117

BLUNDO, BENCINI, BERTOROTTA, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIOFFI, GAETTI, MANGILI, MOLINARI, MUSSINI, SCIBONA

Sopprimere i commi 13 e 14.

4.118

DE PETRIS

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalità e avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, da utilizzarsi in via prioritaria, con le medesime qualifiche e professionalità anche secondo un criterio di equivalenza».

4.119

PEZZOPANE, CHIAVAROLI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Per le medesime finalità di cui al precedente comma 13 ed al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale già impegnato a tempo determinato, la provincia dell'Aquila, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalle vigenti normative, potrà procedere alla as-

sunzione a tempo indeterminato di coloro che risultano inseriti nelle graduatorie concorsuali vigenti dell'Ente ed ancora in forza con contratti a tempo determinato nel medesimo Ente alla data del presente decreto. Sino all'inserimento a tempo indeterminato, per questi ultimi, la provincia dell'Aquila è autorizzata a procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato in essere nelle modalità indicate all'ultimo capoverso del comma 9 del presente articolo 4».

4.120

DE PETRIS

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Per le finalità di cui al comma 1, il comune dell'Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'articolo 7, comma 6-*ter*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, da utilizzarsi in via prioritaria, con le medesime qualifiche e professionalità anche secondo un criterio di equivalenza».

4.121

DE PETRIS, PETRAGLIA

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. Gli enti di ricerca nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 100 per cento per cento delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 16, possono avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico, ricorrendo, per ciascun anno, alle seguenti modalità:

a) concorso pubblico con riserva di posti nel limite massimo del 60 per cento di quelli banditi, per coloro che alla data di pubblicazione dei

bandi, hanno maturato o matureranno al momento dell'emanazione del bando almeno tre anni di servizio, negli ultimi 5 anni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando. Coloro che hanno già sostenuto una procedura selettiva per un contratto a tempo determinato con le modalità previste dal comma 3 possono essere assunti previa verifica dell'attività svolta;

b) concorso pubblico per titoli ed esami prevedendo criteri di valorizzazione della professionalità per i soggetti di cui alla lettera *a)* e per coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato o matureranno al momento dell'emanazione del bando complessivamente, negli ultimi 5 anni, almeno tre anni di contratto anche di collaborazione coordinata e continuativa, assegno di ricerca o di contratto di somministrazione di lavoro presso l'amministrazione che emana il bando.

16-ter. La procedura selettiva si ritiene comunque già espletata per coloro che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici di ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006.

16-quater. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, al fine di consentire agli Enti pubblici di ricerca di svolgere con pienezza le proprie funzioni istituzionali tramite il consolidamento in ruolo del personale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici di ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006, i medesimi Enti, previa autorizzazione dei Ministri vigilanti, sono autorizzati alla rideterminazione della propria dotazione organica secondo le necessità e comunque senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La rideterminazione è eseguita senza incremento di posti dirigenziali. Le norme si applicano in quanto compatibili al personale contrattualizzato dell'università. Le amministrazioni prorogano i contratti del personale in possesso dei suddetti requisiti fino al 31 dicembre 2018».

4.122

DE PETRIS, PETRAGLIA

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. In considerazione delle attività affidate all'ISFOL e delle misure per l'attuazione della "Garanzia per i Giovani", nonché di quelle

connesse al monitoraggio di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è autorizzato ad assumere, nel triennio 2014-2016, complessive 253 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali fino ad un massimo di 85 unità di personale.

16-ter. Coloro che sono già stati selezionati sulla base dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici di ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006 possono essere consolidati nei ruoli corrispondenti ai profili professionali che ricoprono.

16-quater. L'onere per la copertura finanziaria del comma 1 è garantita mediante l'incremento corrispondente agli scaglioni annuali a valere sui competenti capitoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

16-quinques. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

4.123

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori onorari e i giudici di pace che abbiano conseguito, al termine del primo incarico triennale o quadriennale, il giudizio di idoneità al proseguimento dell'incarico giudiziario o che siano stati inquadrati nelle predette funzioni ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni sino al raggiungimento della massima età anagrafica prevista dai rispettivi ordinamenti, previo conseguimento, ogni quattro anni, dell'idoneità alla prosecuzione dell'incarico.

16-ter. L'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è abrogato».

4.124

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. Il comma 32 dell'articolo 9 della legge n. 122 del 2010 non si applica al personale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992.

16-ter. Il comma 1 lettera a) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, non si applica al personale del Servizio sanitario nazionale».

4.125

MANDELLI, FLORIS

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'individuazione dei limiti avviene complessivamente su base nazionale e la relativa assegnazione alle singole Camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri individuati da un'apposita commissione, costituita senza oneri presso il medesimo Ministero, composta da cinque componenti: due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, dei quali uno con funzione di Presidente, uno del Ministero dell'economia e delle finanze, uno della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento Funzione Pubblica ed uno di Unioncamere».

4.126

CUOMO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Al fine di garantire il supporto necessario alle iniziative in corso volte al superamento delle situazioni di criticità ambientale attualmente sussistenti nel territorio della regione Campania in relazione al ciclo della depurazione delle acque reflue ed alla bonifica e risanamento dei siti contaminati, Campania Ambiente e Servizi S.p.A., società *in house* della regione Campania che svolge attività nei settori della bonifica di siti contaminati o di aree degradate dal punto di vista ambientale o del ripristino e risanamento ambientale, può assumere, mediante procedure selettive, entro

i limiti della relativa pianta organica, nel rispetto della normativa vigente ed anche attraverso procedura di mobilità personale con esperienze lavorative pregresse nei settori anzidetti in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze di altre società regionali del comparto ambientale ovvero di soggetti che abbiano operato nei settori medesimi. La copertura dei relativi oneri è garantita con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e del Piano di azione per la coesione e, per la parte non riferibile a detti strumenti di programmazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica nazionale».

4.127

SANTINI, LO MORO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'individuazione dei limiti avviene complessivamente su base nazionale e la relativa assegnazione alle singole Camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri individuati da un'apposita commissione, costituita senza oneri presso il medesimo Ministero, composta da cinque componenti: due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, dei quali uno con funzione di Presidente, uno del Ministero dell'economia e delle finanze, uno della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Funzione Pubblica ed uno di Unioncamere"».

4.128

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente

«16-bis. Al comma 2 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009 le parole: "quattro comparti" e le parole: "quattro aree separate" sono sostituite dalle seguenti: "cinque comparti" e "cinque aree separate"; le parole: "cui corrispondono" sono sostituite dalla seguente: "e". Sono eliminate le parole: "una apposita sezione contrattuale di"».

4.129

DE PETRIS, PETRAGLIA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di legge, al fine di consentire agli Enti pubblici di ricerca di svolgere con pienezza le proprie funzioni istituzionali tramite il consolidamento in ruolo del personale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli Enti pubblici di ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006, i medesimi Enti, previa autorizzazione dei Ministri vigilanti, sono autorizzati alla rideterminazione della propria dotazione organica, in ragione dei finanziamenti di origine governativa, entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La rideterminazione è eseguita senza incremento di posti dirigenziali».

4.130

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Al comma 2 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009 le parole: "quattro separate aree" sono sostituite dalle seguenti: "cinque separate aree"; le parole: "cui corrispondono" sono sostituite dalla seguente: "e". Sono eliminate le parole: "una apposita sezione contrattuale di"».

4.131

DE PETRIS, PETRAGLIA

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Gli Enti Pubblici del Comparto della Ricerca, ivi compreso l'INAIL per le attività dell'ex ISPESL, sono autorizzati ad assumere, nel periodo 2014-2018, personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca che abbia maturato almeno tre anni di servizio a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nei medesimi Enti alla data di emanazione dei bandi di concorso. L'onere per la coper-

tura finanziaria del comma 1 è garantito mediante l'incremento corrispondente agli scaglioni annuali a valere sui competenti capitoli dei rispettivi Ministeri vigilanti. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposti con decreto dei rispettivi Ministeri vigilanti previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche alle università per il personale contrattualizzato che abbia maturato complessivamente almeno tre anni di contratto anche di collaborazione coordinata e continuativa».

4.132

SIMEONI, MAURIZIO ROMANI, TAVERNA, BENCINI, BOTTICI, CATALFO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Stante il contingente blocco della contrattazione nel pubblico impiego fino a tutto il 2014 sono ammessi a partecipare alla contrattazione di cui all'art. 40 comma 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 anche i soggetti sindacali individuati quali rappresentanti ai sensi dell'articolo 43 dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001.».

4.133

FAZZONE, VICECONTE, GIRO, GENTILE, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. I contratti in corso stipulati ai sensi del comma 7 dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, anche eccedenti la quota di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati, anche in sede di riorganizzazione realizzata ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non oltre il 31/12/2016 e comunque fino a copertura e nel limite dei posti disponibili in pianta organica, come complessivamente rideterminata dal D.P.C.M. del 22 gennaio 2013. È fatto salvo quanto disposto dall'art. 1, comma 135 della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

Dall'applicazione della presente norma non derivano nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, e si provvede con le risorse

derivanti dall'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.

4.0.1

PELINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modificazioni alla legge n. 43 del 2005)

1. All'articolo 1-*sexies*, del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 43 del 2005, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

''1-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 gli incarichi di presidenza sono conferiti, prioritariamente, a coloro che già rivestivano in precedenza il suddetto incarico. In via subordinata, gli incarichi di cui al periodo precedente sono assegnati secondo il seguente ordine:

a) ai soggetti risultati idonei in una delle precedenti procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici (ordinari o riservati) ma non immessi in ruolo per carenza di posti vacanti e disponibili;

b) ai soggetti risultati idonei in una delle precedenti procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici (ordinari o riservati) ma non immessi in ruolo per annullamento della procedura concorsuale;

c) ai soggetti che abbiano partecipato a precedenti concorsi per il reclutamento di dirigenti scolastici (ordinari o riservati) e che abbiano instaurato un contenzioso ancora pendente avente come oggetto l'esclusione e/o il mancato superamento dei concorsi.

1-*ter*. Al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'assegnazione degli incarichi di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma si provvede mediante l'attribuzione di un importo corrispondente all'indennità di reggenza che sarebbe spettata al dirigente scolastico destinatario di incarico di reggenza su sedi vacanti.

1-*quater*. I docenti a cui è attribuito un incarico di presidenza di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1-*bis* sono ammessi ad un periodo di formazione, previo superamento di un esame colloquio, ai fini dell'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici. Il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca disciplina con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di svolgimento dell'esame colloquio e del periodo di formazione''».

4.0.2

ZANETTIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni sulla contrattazione nel pubblico impiego)

1. Stante il contingente blocco della contrattazione nel pubblico impiego fino a tutto il 2014 sono ammessi a partecipare alla contrattazione di cui all'art. 40 comma 3-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 anche i soggetti sindacali individuati quali rappresentanti ai sensi dell'art. 43 dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001».

4.0.3

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 97, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali" sono inserite le parole: "di qualifica dirigenziale, ove di fascia A e B, e di qualifica direttiva, ove di fascia C," e dopo le parole: "è disciplinato dai contratti collettivi" è inserita la seguente frase: "rispettivamente di Area 1 e di Comparto Ministeri, in apposite sezioni separate"».

4.0.4

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", al comma 4, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-*bis*) nei Comuni fino a 10.000 abitanti può rogare tutti I contratti e autenticare le scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dei privati

residenti per gli atti di valore fino a Euro 200.000,00; in tal caso il Comune introita il 50% dei diritti di segreteria di cui alla tabella approvata con Legge 29 ottobre 1987 n. 440'».

4.0.5

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme sulla formazione e composizione del Governo)

1. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei Ministeri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione».

Conseguentemente, il comma 376, art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

4.0.6

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Razionalizzazione del ruolo del segretario comunale e provinciale)

1. Al Capo II del Testo unico delle disposizioni concernenti gli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di rendere facoltativa, per i Comuni e le Province, la nomina del segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciale è apportata la seguente modifica: art. 97, comma 1, dopo le parole: "il Comune e la provincia hanno", sono inserite le seguenti: "la facoltà di avvalersi di"».

4.0.7

BIANCO, DE BIASI, SILVESTRO, MARTINI, MATURANI, DIRINDIN, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, ORRÙ, GATTI, LANIECE, FISSORE, BENCINI, Maurizio ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di dirigenza sanitaria del Ministero della salute, di certificazioni mediche e di medicina fiscale)

1. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, i dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e coloro successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche, sono collocati, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri, in unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Ai sensi dell'articolo 40, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, estende ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo e fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, continua a spettare il trattamento giuridico ed economico attualmente in godimento. I titoli di servizio maturati presso il Ministero della salute nei profili professionali sanitari anche con rapporto di lavoro a tempo determinato sono equiparati ai titoli di servizio del Servizio sanitario nazionale.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e la semplificazione, da adattarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle dotazioni organiche vigenti, sono individuati il contingente dei posti destinati alla dirigenza del ruolo sanitario del Ministero e i principi generali in materia di incarichi conferibili e modalità di attribuzione degli stessi. I posti e gli incarichi di cui al precedente periodo sono individuati e ripartiti con successivo decreto del Ministro della salute. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti collocati nel ruolo di cui al comma 1, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della salute alla data di entrata in vigore della presente legge,

anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai successivi commi 4 e 5.

3. L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami in coerenza con la normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e nell'ambito delle facoltà assunzionali vigenti per il Ministero della salute. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 gli incarichi corrispondenti alle tipologie previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed individuati secondo il comma 2, vengono attribuiti, in base alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

4. Nei limiti del contingente di posti quantificato ai sensi del comma 2, agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si accede in base ai requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale previa procedura selettiva interna ai sensi dell'articolo 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La procedura di conferimento è attivata in relazione alle posizioni che si rendono disponibili e il differenziale retributivo da corrispondere ai soggetti incaricati grava per la prima volta sulle risorse finanziarie del Ministero come previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni.

5. I dirigenti sanitari del Ministero della salute che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa o di direzione di aziende sanitarie o di enti del Servizio sanitario nazionale per almeno cinque anni, anche non continuativi, possono partecipare alle procedure per l'attribuzione di incarichi dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché partecipare al concorso previsto dall'articolo 28-*bis* del predetto decreto legislativo. Si applica l'articolo 23, comma 1, ultimo periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

6. All'articolo 42-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. I certificati per l'attività sportiva non agonistica di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013 vengono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport e dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i medici certificatori si avvalgono, oltre che dell'esame clinico, degli accertamenti previsti dalle linee guida approvate con decreto del Ministro della Salute, su proposta

della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, sentito il Consiglio Superiore della Sanità”.

7. Le funzioni di accertamento medico-legale relative alle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti svolte dalle aziende sanitarie locali sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, gli accertamenti sono disposti nel rispetto del regime previsto dall'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. In sede di approvazione della legge di bilancio è stabilita la dotazione degli stanziamenti a favore dell'I.N.P.S. con destinazione vincolata agli accertamenti medico-legali per le assenze per malattia secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

9. Gli oneri per l'espletamento degli accertamenti medico-legali di cui al comma 8 sono a carico dell'I.N.P.S. Le liste speciali, già costituite ai sensi del comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che vi risultavano già iscritti alla data del 31 dicembre 2007.

10. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi dal 7 al 9 e i requisiti di idoneità ed appropriatezza delle strutture e delle risorse umane dedicate alla specifica funzione, con decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute.

11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.0.8

MORGONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Potenziamento della capacità operativa dello Stato
per il superamento strutturale delle situazioni di crisi ambientale)*

1. In considerazione della necessità di dotare l'amministrazione statale della capacità operativa necessaria al superamento strutturale delle si-

tuazioni di crisi ambientale, non si applicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-*bis* e 8-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fatta salva la rideterminazione degli uffici dirigenziali di livello generale e delle relative dotazioni organiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013. All'attuazione del presente comma si procede con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con contestuale riduzione delle dotazioni finanziarie dei capitoli rimodulabili di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.9

RUSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

*(Disposizioni in materia di reclutamento e assunzioni
nelle pubbliche amministrazioni)*

1. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012, avviene con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare.

Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007 la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo».

4.0.10

MATTESINI, DI GIORGI, BIANCO, SILVESTRO, MATURANI, DIRINDIN, GRANAIOLA, PADUA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa pubblica, le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, sono sottoposte alla stessa disciplina prevista per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale o per le Aziende Speciali dei Comuni che operino nei settori dei servizi socio sanitari, assistenziali, culturali ed educativi».

4.0.11

SAGGESE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

1. All'articolo 97, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali" sono inserite le seguenti: "di qualifica dirigenziale, ove di fascia A e B, e di qualifica direttiva, ove di fascia C," e dopo le parole: "è disciplinato dai contratti collettivi" è inserita la seguente frase: "rispettivamente di Area 1 e di Comparto Ministeri, in apposite sezioni separate"».

4.0.12

GATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il comma 239 dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

''239. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle associazioni e le fondazioni di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, di anzianità e la liquidazione del trattamento pensionistico per la pensione anticipata di cui al comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione''».

4.0.13

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Soppressione degli uffici territoriali del Governo)

1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti».

4.0.14

MUNERATO, BISINELLA, CALDEROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Disposizioni in materia di trattamenti economici
a carico delle finanze pubbliche)*

1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o a prevalente partecipazione pubblica nonché loro controllate, e di chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi».

Art. 5.**5.1**

VOLPI, BISINELLA, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

5.2

LANZILLOTTA, ICHINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, comma 3 il primo periodo è sostituito dal seguente: "La Commissione è organo collegiale composto da cinque componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, e di notoria indipendenza. Tra questi, tre componenti possiedono comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. Altri due componenti sono scelti tra esperti di comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione"».

2. Conseguentemente, all'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sopprimere la lettera *h*).

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si procede all'integrazione del collegio in carica con due componenti esperti in materia di contrasto alla corruzione nominati secondo i criteri e le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150. Tali componenti rimangono in carica fino al rinnovo del collegio attualmente in carica».

5.100PAGLIARI, *relatore**Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere i commi 1, 2 e 3;*

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la Commissione assume la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.)»;

c) *dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. L'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'Autorità è organo collegiale composto dal Presidente e quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di management e misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. Il Presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari

competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il Presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione. Il Presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica."

5-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: "3-bis. Ai componenti e al personale dell'Autorità si applica il regime previsto dall'articolo 2, comma 10, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il Presidente e i componenti, se dipendenti da pubblica amministrazione o magistrati in attività di servizio sono collocati fuori ruolo, se ne fanno richiesta, e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato; se professori universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni. Al Presidente e ai componenti compete una indennità di funzione fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3-ter. Il collegio nomina, su proposta del Presidente, un Segretario generale che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al Presidente. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento.

3-quater. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorità, fissato nel limite di trenta unità. Con proprio regolamento l'Autorità definisce l'ordinamento delle carriere e le modalità del reclutamento, le modalità dell'inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data dell'entrata in vigore del regolamento, il trattamento giuridico ed economico del personale, ripartisce l'organico tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina l'organizzazione, il funzionamento dell'ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese. Il regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3-quinquies. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici in posizione di comando, fuori ruolo o in aspettativa, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in numero non superiore, complessivamente, a 20 unità. L'Autorità può altresì conferire incarichi di consulenza per specifiche attività. Ai consulenti può essere riconosciuta una indennità stabilita con provvedimento collegiale dell'Autorità.

3-sexies. Le spese di funzionamento dell'Autorità sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in ap-

posito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la pubblica amministrazione, nel quale confluisce lo stanziamento di cui all'articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. All'Autorità è garantita autonomia nella gestione finanziaria. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

3-septies. L'Autorità può avvalersi, per lo svolgimento della propria attività ispettiva e di accertamento, di personale della Guardia di Finanza, anche in posizione di comando e dell'Ispettorato della funzione pubblica. La modalità dell'avvalimento sono determinate a seguito di apposite convenzioni da stipularsi tra i ministri competenti e il Presidente dell'Autorità."»;

d) al comma 6, sostituire le parole: «I commi 1 e 4 dell'articolo» con le seguenti: «L'articolo»;

e) sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati il nuovo presidente e il nuovo componente dell'Autorità di cui al comma 1. In sede di prima applicazione, il nuovo Presidente e il nuovo componente, nonché quelli già in carica alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto restano in carica fino alla data del 31 dicembre 2016.».

5.3

Giovanni MAURO

Al comma 2, dopo le parole: «e delle finanze,» inserire le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata».

5.4

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Al comma 2, dopo le parole: «e delle finanze,» inserire le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata».

5.5

ORELLANA, CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, MOLINARI, MUSSINI, CATALFO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Commissione è organo collegiale composto da tre componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione. I componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. I componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei cinque anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati. In occasione della prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, i componenti eleggono nel loro ambito il Presidente della Commissione».

5.6

ORELLANA, CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, MOLINARI, MUSSINI, CATALFO

Al comma 3, aggiungere, in fine, seguente periodo: «I componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei cinque anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione».

5.7

ORELLANA, CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, MOLINARI, MUSSINI, CATALFO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati».

5.8

Giovanni MAURO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. In via di prima applicazione dell'articolo 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al rinnovo del CCNL nazionale del comparto enti locali, al fine di assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3, e la professionalità dei dipendenti, la contrattazione integrativa per gli enti locali si svolge attraverso la formazione di delegazioni di parte pubblica in forma associata tra la provincia e i comuni, singoli e associati, e lo svolgimento delle sessioni negoziali in ambito territoriale provinciale.

3-ter. L'art. 40, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso».

5.9

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. In via di prima applicazione dell'articolo 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al rinnovo del CCNL nazionale del comparto enti locali, al fine di assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3, e la professionalità dei dipendenti, la contrattazione integrativa per gli enti locali si svolge attraverso la formazione di delegazioni di parte pubblica in forma associata tra la provincia e i comuni, singoli e associati, e lo svolgimento delle sessioni negoziali in ambito territoriale provinciale.

3-ter. L'art. 40, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso».

5.10

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Al comma 5, sostituire il secondo e il terzo con il seguente:

«Il Presidente e i componenti sono nominati, nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica emanato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in Conferenza unificata e previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti».

5.11

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BERGER

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Ogni Amministrazione interessata dal presente articolo provvede al proprio interno ad individuare un organo di seconda istanza, a carattere monocratico o collegiale, ove non già previsto dal proprio ordinamento, a cui il valutato possa rivolgersi dopo aver espletato la procedura in contraddittorio con l'organo valutatore di prima istanza. In analogia, ogni Amministrazione dovrà anche dotarsi di un organo collegiale competente a riesaminare entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta dell'interessato il provvedimento sanzionatorio adottato ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 1, introdotto dal decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, eventualmente prevedendo, per i dirigenti di seconda fascia, un componente esterno scelto tra i dirigenti dell'Aran».

5.12

CIOFFI, SCIBONA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I comuni privi dei regolamenti attuativi degli istituti ed organismi di partecipazione popolare di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono approvarli entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

5.13

LUMIA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico sostituire ove ricorrono le parole: "popolazione superiore ai 15.000 abitanti" con le seguenti: "popolazione superiore ai 20.000 abitanti"».

5.14

MUNERATO, BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio ed alla sua pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il bilancio di esercizio corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa. Il bilancio di esercizio, corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato o dell'associazione, della relazione e dei revisori dei conti, da essi sottoscritti, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese di giugno di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

5.0.1

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Riduzioni strutture degli enti in materia di certificazione)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che, tra l'altro, svolgono anche fun-

zioni di certificazione, provvedono, salvo quanto previsto al comma 2, ad eliminare le proprie strutture o uffici aventi ad oggetto una attività di certificazione.

2. La previsione di cui al comma 1 non trova applicazione nelle seguenti certificazioni:

- a) anagrafe, stato civile e in materia penale;
- b) ambientale e di tutela della salute pubblica;
- c) in materia di diritti reali sui beni immobili.

3. Laddove eliminata la funzione di certificazione viene affidata a professionisti o a organizzazioni private».

5.0.2

BOTTICI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica della legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

''4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso la stessa si intende accolta e i documenti richiesti sono resi disponibili per l'accesso''».

Art. 6.

6.1

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Entro il 30 novembre 2013 le funzioni di vigilanza sulle concessioni autostradali assegnate alla struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, istituita con decreto ministeriale n. 341 del 1° ottobre 2012 presso il dipartimento per le Infrastrutture, gli affari generali e il personale, sono trasferite all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163. Le risorse umane, finanziarie e strumentali, ad essa assegnate, sono contestualmente trasferite alla medesima Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Con Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con in Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la Semplificazione, si procede all'individuazione delle unità di personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *ex* Ispettorato di vigilanza sulle concessioni autostradali presso ANAS S.p.A., nonché alla individuazione delle spese di funzionamento relative all'attività della struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali. L'inquadramento del personale assegnato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è disciplinato dai contratti pubblici vigenti per le autorità amministrative indipendenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico della pubblica amministrazione. Restano in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni di concedente sulle concessioni autostradali».

6.2

BARANI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di definire un quadro complessivo di controlli e verifiche nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi con l'utilizzazione e la valorizzazione del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, dopo la lettera l) sono inserite le seguenti:

m) svolgere funzioni di studio di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore;

n) provvedere all'aggiornamento degli usi e delle consuetudini ai fini della definizione delle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto stipulati in forma verbale, giusta quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286;

o) verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti, anche mediante l'utilizzazione di collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'I.N.A.I.L., dell'I.N.P.S. e delle camere di commercio;

p) svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) 1071 del 2009.

3-ter. All'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per il quale non si dà luogo alla riduzione prevista dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a valere sulle risorse finanziarie del Comitato centrale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134."

3-quater. Alla scadenza dell'attuale mandato dei componenti del Comitato Centrale per l'albo degli autotrasportatori, fissata alla data del 31 dicembre 2013, tutti i componenti del Comitato Centrale per l'albo degli autotrasportatori cessano dalla carica e, al fine del rinnovo dei componenti del Comitato stesso, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori che abbia i seguenti requisiti:

- a) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;
- b) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;
- c) anzianità di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attività svolte nell'interesse professionale della categoria;
- d) non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate;
- e) organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali;
- f) firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione;
- g) rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce".

3-quinquies. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale delle risorse finanziarie ed umane disponibili nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3-sexies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle risorse pubbliche».

6.3

BARANI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, già trasferite alle provincie ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi, previa intesa con la Conferenza Unificata, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono disciplinate le modalità operative di trasferimento delle funzioni di cui al comma 1, comprese le relative risorse finanziarie ed umane.

3-quater. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, le funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali degli auto trasportatori di cose per conto di terzi, sono esercitate, in via transitoria, dalle provincie».

6.4

BRUNO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata:

a) per l'area funzionale di un numero di unità pari al numero di unità di personale individuato nella predetta area dal decreto Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo;

b) per l'area dirigenziale di prima e di seconda fascia rispettivamente di una e dodici unità di personale"».

6.5

BARANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 83-bis, il comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

''15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono irrogate dagli organi del Comando Generale della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689''.».

6.6

CIOFFI, SCIBONA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'articolo 21 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, con legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:

''Art. 21. – (*Differimento dell'operatività della garanzia globale di esecuzione*) – 1. Il termine previsto dall'articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, già prorogato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014, ad eccezione del settore autostradale''.».

6.7

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: «Al fine di assicurare» fino alla fine del comma.

6.8

BRUNO

Al comma 4, approvato le seguenti modifiche:

a) al secondo, al terzo e al quarto periodo, le parole: «l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato» sono sostituite con le seguenti: «l’Autorità garante della concorrenza e del mercato»;

b) al quarto periodo le parole: «nell’ambito delle risorse di cui al comma 1» sono sostituite con le seguenti: «nell’ambito delle predette risorse»; dopo le parole: «il necessario supporto» sono inserite le seguenti: «operativo-logistico».

6.9

GENTILE

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, le parole: “acquisita presso” sono sostituite dalle seguenti: “acquisita esclusivamente attraverso”.

4-ter. L’articolo 49-ter del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 9 agosto 2013 n.98 è abrogato».

6.10

GIBIINO, FLORIS, PAGNONCELLI, FASANO, ARACRI, Maurizio ROSSI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il comma 1 dell’articolo 25 del decreto-legge 21-giugno 2013, n. 69, è sostituito dal seguente:

”1. Al fine di assicurare la continuità dell’attività di vigilanza e di concedente sui concessionari della rete autostradale da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell’articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si procede alla individuazione anche delle ulteriori unità di personale di ANAS S.P.A., nei limiti di trenta unità di personale, da trasferire trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla definizione della tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto

Ministeri e all'Area I della dirigenza nonché alla individuazione delle spese di funzionamento relative all'attività di vigilanza e controllo sui concessionari autostradali. Il personale trasferito, cui si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, mantiene la posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa'».

6.0.1

GATTI, Rita GHEDINI, PARENTE

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riordino delle procedure programmatiche e concorsuali per l'accesso alle pubbliche amministrazioni centrali)

1. Al fine di rilanciare i concorsi pubblici come modalità ordinaria di reclutamento nelle amministrazioni pubbliche, riducendone tempi e costi, e rendendo effettiva la programmazione degli accessi attraverso la corrispondenza tra le previsioni e i risultati, con distinti regolamenti adottati entro cento venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche modificando le disposizioni di legge in vigore, con riferimento alle Amministrazioni centrali dello Stato ed agli Enti pubblici non economici con organico superiore alle duecento unità sono riformate le procedure di programmazione dei fabbisogni e degli accessi nonché le procedure di reclutamento del personale.

2. Il Regolamento relativo alle procedure di programmazione si attiene ai seguenti criteri direttivi:

a) mantenimento della procedura di programmazione del reclutamento di dirigenti e funzionari prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;

b) previsione di analoga procedura per la programmazione del reclutamento del restante personale delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e degli Enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, incentrandola su un Piano triennale di reclutamento redatto dalla Presidenza del consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica ed approvato dal Consiglio dei ministri;

c) coordinamento delle due procedure precedenti per quanto attiene ai tempi ed alle previsioni di spesa, collegando le alla redazione dei Documenti di programmazione finanziaria e di bilancio di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196;

d) abolizione: della programmazione triennale del fabbisogno di personale prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive integrazioni e modificazioni; dell'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali prevista dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; dei provvedimenti di autorizzazione alle assunzioni previsti dalla normativa vigente per le Amministrazioni e gli Enti di cui al presente articolo.

3. Il Regolamento relativo alle procedure di reclutamento si attiene ai seguenti criteri direttivi:

a) mantenimento della procedura di reclutamento di funzionari prevista dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;

b) previsione, per il reclutamento del restante personale delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e degli Enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità., di concorsi unici banditi dalla Presidenza del consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, per la copertura di almeno il cinquanta per cento dei posti previsti dalla procedura di programmazione di cui al comma precedente, lettera b);

c) adeguamento, sia per i concorsi a funzionario disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, sia per i concorsi unici di cui alla lettera precedente, della procedura concorsuale alle procedure adottate presso l'Unione Europea dall'EPSO (European Personnel Selection Office), con particolare riguardo all'impiego dell'ICT nella fase di presentazione della domanda e della dichiarazione del possesso dei requisiti previsti, per tutte le comunicazioni con i concorrenti, nonché per l'effettuazione dei *test* selettivi».

Art. 7.

7.1

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Al comma 1, lettera a), capoverso «e-bis)» aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998 n. 407, concernenti i familiari delle vittime del

terrorismo e della criminalità organizzata si applicano anche ai familiari dei testimoni di giustizia di cui al presente articolo;».

7.2

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il diritto dei testimoni di giustizia ad accedere a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione di cui al comma 1, lettera e-bis) sono mantenute anche dopo la cessazione del programma di protezione e l'effettiva cessazione del rischio».

7.3

Giovanni MAURO, Scavone, Uras

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, nonché dell'autonomia organizzativa dell'INPS, le liste speciali, già costituite ai sensi del comma 12, articolo 5, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della presente legge, e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.4

DE PETRIS, STEFANO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti:

”c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca;

d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e

al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere *c)* e *d)* del presente comma, valutate in 0,2 milioni di euro per l'anno 2013 e in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230».

7.5

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, BULGARELLI, GAETTI, MANGILI, MOLINARI, PAGLINI, SCIBONA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 34 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

''*b-bis)* interruzione di rapporto di lavoro con detenuti ed internati dovuto alla fine della detenzione, nel caso di instaurazione del rapporto in virtù della loro condizione detentiva all'interno di un istituto penitenziario;''»,

7.6

FUCKSIA, TAVERNA, SIMEONI, Maurizio ROMANI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 44 è abrogata.

9-ter. All'articolo 38, comma 1, lettera *d-bis* del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: ''della Guardia di finanza, svolgimento'' aggiungere le seguenti: ''documentata''».

7.7

PIZZETTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 1, secondo periodo dell'articolo 83 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole: ''o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio'' sono sostituite da: ''o in quiescenza''».

7.0.1

GAETTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Medici fiscali iscritti nelle liste speciali dell'Inps)

1. All'articolo 5 del decreto-legge del 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sono apportate le seguenti modificazioni, dopo il comma 12-*bis* è aggiunto il seguente:

''12-*ter*. Le liste speciali già costituite ai sensi del comma 12 sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della presente legge, e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007''».

Art. 8.**8.1**

GASPARRI, Giuseppe ESPOSITO, BONFRISCO, FLORIS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: ''La predetta facoltà di assunzione è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dall'anno 2014''».

Conseguentemente, all'articolo 10, sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Agli oneri derivanti dall'articolo 8 e dall'articolo 10, comma 11, pari ad euro 10 milioni annui, si provvede, per il periodo di validità dei programmi 2014-2020, per euro 4.000.000 annui a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 a titolarità delle Amministrazioni presso cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo Governance ed assistenza tecnica 2014-2020, per euro 6.000.000 annui, mediante le disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle po-

litiche comunitarie di cui all'articolo 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183».

8.2

GAETTI, BENCINI, CASTALDI, CATALFO, ENDRIZZI, PAGLINI, PUGLIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In prima applicazione, per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e delle assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da effettuarsi con la medesima ripartizione di cui al comma 2, è prorogata al 31 dicembre 2015 l'efficacia della graduatoria di cui al comma 1».

8.3

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità al ricorso dei soli visitati delle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, approvate a partire dal 1° gennaio 2008, al fine di non aggravare sul bilancio del dipartimento».

8.4

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In prima applicazione, per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, per il solo personale risultato idoneo».

8.5

DE PETRIS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso dei soli visitati delle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, approvate a partire dal 1° gennaio 2008, al fine di non aggravare sul bilancio del dipartimento».

8.6

VALENTINI, GOTOR, CARDINALI

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

- «a) sopprimere le seguenti parole: "In prima applicazione";
 - b) sostituire le parole: "è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità" con le seguenti: "è autorizzata l'assunzione dei candidati appartenenti a ciascuna graduatoria, che siano già stati sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale";
 - c) aggiungere in fine le seguenti parole: ", approvate dal 1° gennaio 2008, attingendo a tali graduatorie fino alloro esaurimento prima di procedere all'indizione di un nuovo concorso"».
-

8.7

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «in prima applicazione».

8.8

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI

Al comma 2 sostituire le parole: «è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità» con le seguenti: «è autorizzata l'assunzione dei candidati appartenenti a ciascuna procedura che è stato già sottoposto agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale».

8.9

D'ALÌ

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «in parti uguali».

8.10

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI

Al comma 2 sopprimere le parole: «in parti uguali» e dopo le parole: «con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131» aggiungere le seguenti: «attingendo a tali elenchi fino all' esaurimento prima di procedere con l'indizione di un nuovo concorso, con percentuale minima dell'ottanta per cento riservata alla graduatoria più recente bandita con D.M. n. 5140 del 6 novembre 2008 e pubblicata in G.U. – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 56 del 16 luglio 2010».

8.11

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI

Al comma 2 aggiungere dopo le parole: «con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131», aggiungere le seguenti: «approvate dal 1° gennaio 2008».

8.12

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI

Al comma 2 aggiungere dopo le parole: «con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131» aggiungere le seguenti: «attingendo a tali elenchi fino alloro esaurimento prima di procedere con l'indizione di un nuovo concorso».

8.13

D'Alì

Al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole «, ricorrendo in via preferenziale alle unità già sottoposte agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale».

8.14

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI

Al comma 4 sostituire le parole: «è prorogata al 31 dicembre 2015» con le seguenti: «è valida fino al loro esaurimento prima di procedere con l'indizione di un nuovo concorso».

8.15

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI

Al comma 4 sostituire le parola: «prorogata al 31 dicembre 2015» con le seguenti: «prorogata al 31 dicembre 2016».

8.16

D'Alì

Al comma 4 sostituire le parole: «prorogata al 31 dicembre 2015» con le seguenti: «prorogata al 31 dicembre 2016».

8.17

CATALFO, PAGLINI

Al comma 4 sostituire le parole: «prorogata al 31 dicembre 2015», con le seguenti: «prorogata al 31 dicembre 2016».

8.18

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI

Al comma 4 sostituire le parole: «graduatorie approvate a partire dal 1° gennaio 2008» con le parole: «graduatorie approvate a partire dal 1° gennaio 2009».

8.19

VALENTINI, LO MORO, GINETTI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. A decorrere dall'anno 2015, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco è incrementata di ulteriori 1000 unità. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 39.798.173 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile". A decorrere dallo gennaio 2014, i vigili volontari discontinui possono essere iscritti a domanda negli appositi albi, solo per prestare servizio presso i distaccamenti dei vigili del fuoco volontari esistenti o da istituire. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è prevista per il quinquennio 2013-2017 la copertura del *turn-over* pari al 100 per cento per il solo personale operativo».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «euro 74.155.690» con le seguenti: «euro 34.357.517».

8.20

D'ALÌ

Al comma 5 aggiungere infine il seguente periodo: «Per la durata di un triennio a decorrere dal 1° marzo 2014, con le modalità di cui al precedente periodo, si provvede all'impiego in pianta stabile delle unità di

personale volontario che risultino già iscritte negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del citato decreto 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni, e che abbiano espletato almeno centoventi giorni di servizio anche non continuativi e senza obbligo di età. In ogni caso gli anni di servizio prestatati anche in via discontinua si intendono computati ai fini previdenziali».

8.21

PICCOLI, MARIN, ZANETTIN, DALLA TOR

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Nei limiti di spesa di cui al presente comma, gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011 n. 183, relativi agli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio indicati dall'amministrazione per il reclutamento del personale volontario per i richiami in servizio sono a carico della medesima».

8.22

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 500.000 annue a decorrere dal 2013, si provvede come indicato dal comma 3 del presente articolo.

5-ter. All'articolo 27, comma 7 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: "18 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "48 mesi"».

8.23

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di

laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 500.000 annue a decorrere dal 2013, si provvede come indicato dal comma 3 del presente articolo.

5-ter. All'articolo 27, comma 7 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: "18 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "48 mesi"».

8.24

PICCOLI, MARIN, ZANETTIN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«*5-bis* All'articolo 27, comma 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183, sostituire le parole: "diciotto mesi" con le seguenti: "quarantotto mesi"».

8.25

VALENTINI, LO MORO, GINETTI

Al comma 6, dopo il capoverso: «6-ter» inserire il seguente:

«*6-quater.* Sono autorizzati interventi di integrazione di servizi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con quelli espletati o da espletare in convenzione, anche di carattere pluriennale, con le Regioni, dando piena autonomia ai Direttori Regionali, seguendo apposite linee guida predisposte dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Le Regioni stipulanti accordi o convenzioni a titolo oneroso con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione degli stessi, provvedono al pagamento di quanto dovuto al Ministero dell'Economia. Entro trenta giorni dal pagamento, il Ministero riversa le risorse al Ministero dell'Interno per la immediata riassegnazione ai Comandi interessati».

8.26

ORRÙ, PADUA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le maggiori risorse provenienti dalle ammende comminate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, sono riassegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito degli stanziamenti di spesa del programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro».

8.0.1

DIVINA, BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni integrative in materia di riallineamento del personale appartenente ai ruoli marescialli ed equiparati delle Forze armate e dei Carabinieri)

1. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia interni alle Forze Armate, il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge 31 dicembre 2012, n. 244 provvederà altresì ad integrare le disposizioni contenute nell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, in materia di riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, informandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'inquadramento del personale appartenente al ruolo dei marescialli comunque in servizio alla data del 1° gennaio 2014 nei seguenti gradi:

1) primo maresciallo, da riservare ai sottufficiali aventi non meno di 25 anni effettivi di anzianità di servizio allo gennaio 2014;

2) primo maresciallo luogotenente, da riservare ai sottufficiali aventi non meno di 30 anni effettivi di anzianità di servizio al 1° gennaio 2014;

b) prevedere la corresponsione del trattamento economico integrale riservato al grado di maggiore ai soli marescialli che abbiano raggiunto il ventinovesimo anno di servizio effettivamente prestato;

c) prevedere la sospensione – per un periodo minimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 1 comma 1, lettera b) della legge 31 dicembre 2012, n. 244 – dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1-bis, comma 11, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;

d) disporre l’applicazione effettiva delle norme di cui all’articolo 1-bis, comma 18, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, a tutti i casi di palese disallineamento;

e) prevedere che le norme delegate siano applicate retroattivamente a decorrere dal 10 gennaio 2014 al personale in servizio a quella data.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, stimati pari ad –1.500.000 euro annui a decorrere dal 2014, si provvede rimodulando gli oneri connessi al finanziamento dei programmi d’investimento d’interesse delle Forze Armate, di cui all’articolo 1, comma 95 della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

8.0.2

ORRÙ, PADUA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al programma “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico”, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno nell’ambito della missione “Soccorso civile”, le somme derivanti:

a) dalla concessione in uso temporaneo a terzi, a titolo oneroso, ai sensi dell’articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, introdotto dall’articolo 15-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, dei marchi, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) dalla valorizzazione ambientale, mediante l’installazione di impianti per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili, degli immobili a qualunque titolo in uso o in dotazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, previa autorizzazione dell’Agenzia del demanio per gli immobili di proprietà pubblica;

c) dalla stipulazione di convenzioni, accordi o contratti con soggetti pubblici o privati, a fronte di un corrispettivo determinato in misura corrispondente al costo sopportato per l'utilizzazione delle strutture di formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

d) dalla stipulazione da parte del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di contratti di sponsorizzazione, ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

8.0.3

ORRÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Alla formazione tecnico professionale antincendi di cui all'articolo 3 della legge 609/96 attribuita al C.N.VV.F. e alla formazione interna al corpo finalizzata all'accesso, qualificazione, specializzazione e progressione in carriera del personale del CNVVF prendono parte a pieno titolo e con pari impiego, rispetto ai ruoli dei funzionari tecnici, i funzionari amministrativi contabili.

2. Ferme restando le competenze in capo ai funzionari di area tecnica del CNVVF nel procedimento di rilascio della certificazione prevenzione incendi prevista dal dPR 151/2011, partecipano a pieno titolo anche i funzionari amministrativo-contabili in servizio presso gli uffici territoriali, ove assumono l'incarico di coordinamento degli uffici competenti, nonché negli uffici regionali e centrali del CNVVF. Al riparto delle somme introitate dal Ministero economie e finanza dalla procedura – di rilascio del c.p.i. partecipa in quota proporzionale al profilo e livello funzionale anche il ruolo dei funzionari amministrativi contabili direttori e direttori vice-direnti di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 217 del 2005».

8.0.4

ORRÙ, PADUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo 40, comma 5-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "organi di polizia" sono aggiunte le seguenti: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

b) dopo le parole: "finalità di giustizia," sono aggiunte le seguenti: "di soccorso pubblico,".

2. All'articolo dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

"12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale; funzionali alle esigenze del soccorso pubblico"».

8.0.5

MATTESINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Gli alloggi concessi ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio-1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, rimangono in godimento del locatario anche qualora il locatario stesso sia riformato totalmente o parzialmente per malattia, anche non dipendente da cause di servizio. Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dell'incarico. Nel caso di decesso dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione al coniuge o agli aventi diritto, che ne facciano richiesta per un periodo di ulteriori tre anni a partire dalla morte dell'assegnatario.

2. Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla

legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari, prima del periodo indicato al punto 5 della Deliberazione 20 dicembre 1991 del Comitato- Interministeriale per la Programmazione Economica e prima del periodo eventualmente indicato da convenzioni «Speciali concernenti i singoli interventi. Nel caso l'assegnatario acquisti l'immobile esso viene automaticamente liberato dal vincolo di destinazione».

8.0.6

ORRÙ, PADUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. In ragione delle specifiche esigenze di operatività dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono escluse dalla disciplina di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, le sedi della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014 sono trasferiti ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dallo gennaio 2013 ai fondi di cui al successivo comma 6''».

Art. 9.

9.1

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Allo scopo di eliminare il contenzioso giurisdizionale nascente dalla rinnovazione concorsuale disciplinata dalla legge 3 dicembre 2010, n. 202, prima che vengano attivate le nuove procedure di selezione per i concorsi a dirigente scolastico, al fine di consentire la piena funzionalità delle istituzioni scolastiche autonome, sono inseriti, con riserva, In coda alla graduatoria, tutti i soggetti, non già collocati in quiescenza, che, in possesso dei prescritti requisiti, abbiano partecipato alla procedura di

rinnovazione di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, risultandone non idonei, ma che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, un ricorso pendente in sede giurisdizionale o amministrativa, avverso gli esiti della procedura di cui al predetto articolo 5. Tale graduatoria rimarrà in vigore fino ad esaurimento. La riserva è sciolta attraverso la partecipazione di tali soggetti con esito positivo ad apposito breve corso intensivo di formazione, con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal comma 2 dell'articolo 6 della legge 202/2010, sulla base di quanto disposto in analoga situazione dal comma 619, primo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il suddetto esame finale previsto al comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 202 del 2010 è sostituito, anche per i candidati risultati idonei a seguito della procedura di rinnovazione di cui all'articolo 5 della suddetta legge e che non abbiano ancora completato la procedura concorsuale, dalle medesime modalità di conclusione del corso di formazione previste dal secondo periodo del presente comma.

1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto volto a determinare le modalità di svolgimento della procedura di cui al comma *1-bis*, nel rispetto dei criteri in esso stabiliti.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto ai commi *1-bis* e *1-ter* si provvede mediante l'utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9.2

SANTANGELO

Sopprimere il comma 2.

9.3

DE PETRIS, PETRAGLIA

Sopprimere il comma 2

9.4

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Sopprimere il comma 2.

9.5

MUSSINI, ORELLANA, DE PIETRO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 2, sopprimere le lettere a), c) e d).

9.6

MUSSINI, ORELLANA, DE PIETRO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: «residente nel paese ospitante da almeno un anno».

9.7

MICHELONI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «residente nel paese ospitante da almeno un anno».

9.8

MUSSINI, ORELLANA, DE PIETRO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 2, lettera c) capoverso «1-bis» dopo le parole: «scolastico italiano» inserire le seguenti: «, a eccezione dell'insegnamento della lingua e letteratura italiana corrispondenti ai codici funzione 002, 003, 020, 021, 022 e 034,».

9.9

MUSSINI, ORELLANA, DE PIETRO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 2, lettera c), capoverso «1-bis» dopo le parole: «di concerto tra il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'istruzione, dell'u-

niversità e della ricerca,» *aggiungere le seguenti*: «per l'anno scolastico 2013-2014».

9.10

MUSSINI, ORELLANA, DE PIETRO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 2, lettera e), capoverso «1-bis» dopo le parole: «della ricerca» *sono inserite le seguenti*: «, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,».

9.11

MUSSINI, ORELLANA, DE PIETRO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 2, lettera c), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «adeguata ai compiti lavorativi e residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana» *con le seguenti*: «di livello C1 certificata secondo il Quadro comune europeo di riferimento (QCER) da enti certificatori riconosciuti e in possesso delle abilitazioni previste dalla normativa italiana o equipollenti».

9.12

MUSSINI, ORELLANA, DE PIETRO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 2, lettera c), capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «e residente nel paese ospitante da almeno un anno».

9.13

MUSSINI, ORELLANA, DE PIETRO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 2, lettera c) capoverso «1-bis» aggiungere in fine le seguenti parole: «, garantendo la pubblicità della selezione e la valutazione pubblica dei requisiti in possesso dei candidati, nonché la previsione di un periodo congruo per consentire la selezione delle manifestazioni d'interesse e la presentazione dei curricula».

9.14

TONINI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole «negli Stati nei quali hanno sede» sono aggiunte le seguenti «e negli altri Stati individuati con decreto del competente direttore generale del Ministero degli Affari Esteri».

b) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio presso la direzione generale. o presso gli Istituti di cultura con funzioni di Direttore o addetto oppure presso gli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 con funzioni di Addetto».

2-ter. Nel quadro D della tabella A di cui all'articolo 171, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole «addetto presso istituto italiano di cultura» sono inserite le seguenti: «, rappresentanza diplomatica, ufficio consolare. o rappresentanza permanente».

9.15

DI BIAGIO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 15 comma 1-ter del DM 249/2010, le parole: «fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso» sono sostituite dalle seguenti parole: «fino all'anno scolastico 2012/2013 incluso».

9.0.1

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Hanno diritto a chiedere l'incarico di direzione i soggetti per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso con oggetto la partecipazione al concorso

a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. Tal i soggetti di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010 n. 202, ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale In esso prevista e che non hanno prestato acquiescenza all'esito negativo della medesima sono ammessi, a domanda, da presentarsi entro e non oltre il 30 settembre 2013, a corso intensivo di formazione, indetto dall'amministrazione da concludersi entro l'anno scolastico 2014/2015 e collocati, dopo esito positivo del corso che viene conseguito dai candidati con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale ed il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, in calce alla graduatoria di cui all'articolo 7 della legge 202 del 3 dicembre 2010 la cui efficacia è prorogata sino al 31 dicembre 2018.

Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto al punto *b-bis* si provvede mediante l'utilizzo delle risorse strumentali e finanziari e disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Gli incarichi cessano comunque alla data di nomina dell'avente diritto. All'incaricato spetta, oltre allo stipendio proprio della relativa qualifica, una indennità di natura accessoria sostitutiva di qualunque altro emolumento di pari natura inclusa la retribuzione professionale docenti, pari all'80 per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, di un dirigente scolastico. Alla relativa spesa si dà copertura, per la quota parte relativa la didattica sostitutiva mediante corrispondente riduzione delle facoltà assunzionali relative i dirigenti scolastici limitatamente al periodo di effettiva durata degli incarichi e per la quota parte relativa l'indennità mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici».

9.0.2

DI BIAGIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero. Nell'esercizio della delega verranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi, tenuto

conto della contrattazione collettiva esistente in materia, senza determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato:

a) revisione delle disposizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

b) revisione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103;

c) fissazione delle retribuzioni e del relativo regime previdenziale ed assistenziale, in un quadro di riferimento generale, tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita, dell'anzianità di servizio, dell'impegno profuso dei risultati conseguiti dal lavoratore, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche e uffici consolari degli altri Stati europei, prevedendo emolumenti comunque sufficienti ad attrarre gli elementi più qualificati;

d) stipulazione dei contratti sulla base degli ordinamenti degli Stati di accreditamento, assicurando nei casi di personale assunto a contratto – comunque uno standard minimo di trattamento nei casi e per le materie in cui le previsioni della normativa locale si rivelino inesistenti o insufficienti, e in particolare per quanto riguarda la maternità, l'orario di lavoro, l'assistenza sanitaria e per infortuni sul lavoro, i carichi di famiglia;

e) riconoscimento della giurisdizione italiana in caso di controversie afferenti la materia in oggetto.

f) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.

2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario».

9.0.3

TONINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Potenziamento della revisione della spesa di personale del Ministero degli affari esteri)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 170 è aggiunto, infine, il seguente comma:

''Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente supe-

riore ad un anno, il personale ha titolo al trattamento economico di cui alla presente parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173, 175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonché al primo comma dell'articolo 200''.

b) l'articolo 199 è sostituito dal seguente:

''Articolo 199 – (Contributoyer il trasporto degli effetti). – 1. Per i viaggi di trasferimento di cui all'articolo 190, per consentire di far fronte alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale un contributo fisso onnicomprensivo. La misura di tale contributo è rapportata all'indennità spettante a norma dell'articolo 175 del presente decreto per il personale trasferito da Roma ad una sede estera e da una ad altra sede estera, ovvero a norma dell'articolo 176 del presente decreto per il personale in servizio all'estero che è richiamato in Italia. Tale misura è pari ad una percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di dette indennità a seconda della distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione, ed è stabilita secondo la seguente parametrizzazione:

- per distanze non maggiori di 500 chilometri: trenta per cento;
- per distanze maggiori di chilometri 500 e non maggiori di chilometri 1.500: cinquanta per cento;
- per distanze maggiori di chilometri 1.500 e non maggiori di chilometri 3.500: settantacinque per cento;
- per distanze maggiori di chilometri 3.500: cento per cento.

2. La parametrizzazione di cui al comma 1 può essere modificata, senza introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il contributo fisso onnicomprensivo di cui al primo comma è corrisposto nella misura del settantacinque per cento all'atto dell'assunzione di servizio presso una sede all'estero o presso il Ministero; il residuo venticinque per cento del contributo spettante è corrisposto entro novanta giorni dalla data di presentazione al Ministero, da parte del dipendente trasferito, di idonea attestazione, rilasciata dalla sede all'estero presso la quale il dipendente è trasferito, che egli abbia effettivamente ricevuto i propri mobili e le proprie masserizie. In caso di rientro presso l'Amministrazione centrale, tale attestazione è sostituita da un'attestazione che le masserizie sono state effettivamente spedite, resa dalla sede dalla quale il dipendente è trasferito. La sede all'estero rilascia l'attestazione su richiesta del dipendente trasferito, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di opportune verifiche effettuate in loco. Qualora, entro sei mesi dalla data di assunzione di servizio, il dipendente trasferito non produca al Ministero per causa a lui imputabile l'attestazione rilasciata dalla sede all'estero, lo stesso perde il diritto alla corresponsione del contributo fisso di cui al comma 1 e la quota già pagata all'atto dell'assunzione di servizio è recuperata a cura dell'Amministrazione.

4. Qualora dipendenti fra loro coniugati siano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa città, e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al comma primo spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, con gli aumenti che spetterebbero se il coniuge fosse a carico. Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2013 e da rivedere con cadenza annuale, sono individuate le sedi all'estero caratterizzate da particolari situazioni abitative, con specifico riferimento alla disponibilità di alloggi parzialmente o totalmente arredati, e logistiche, da condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza e del disagio del personale, oppure da particolari livelli delle indennità di base per le quali il contributo di cui al comma primo può essere corrisposto in misura diversa rispetto alla parametrizzazione stabilita al medesimo comma. Dall'applicazione di tale decreto non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.'';

c) l'articolo 200 è abrogato;

d) all'articolo 201, dopo la parola: "domestici" sono soppresse le parole: "nonché per i trasporti di cui all'articolo 199";

e) al secondo comma dell'articolo 202, dopo la parola: "domestici" sono soppresse le parole: "ed eventualmente alle spese di spedizione degli effetti".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), e), d) e e) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.0.4

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure urgenti per la tutela del made in Italy agroalimentare)

1. Per garantire la tutela e il consolidamento del posizionamento mondiale del *made in Italy* agroalimentare, fino al 31 dicembre 2014 è autorizzato il passaggio diretto, a domanda, di personale delle pubbliche amministrazioni all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro alimentari ICQRF del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il passaggio di cui al comma 1 è autorizzato nella misura massima di 100 unità ed anche in soprannumero delle dotazioni organiche previste per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il predetto passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione delle professionalità e individuazione delle sedi secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito bando. Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera *d*) terzo e quarto periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Al personale transitato in mobilità volontaria all'ICQRF si applica il trattamento contrattuale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza riconoscimento di integrazioni derivanti da più favorevoli trattamenti stipendiali derivanti dai contratti delle amministrazioni di provenienza. Le amministrazioni di provenienza del personale selezionato provvedono a trasferire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le corrispondenti partite stipendiali entro 30 giorni dal decreto di inquadramento del personale stesso.

4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

9.0.5

BERNINI, MARINELLO, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure urgenti per la tutela del made in Italy agroalimentare)

1. Per garantire la tutela e il consolidamento del posizionamento mondiale del *made in Italy* agroalimentare, fino al 31 dicembre 2014 è autorizzato il passaggio diretto, a domanda, di personale delle pubbliche amministrazioni all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ICQRF del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il passaggio di cui al comma 1 è autorizzato nella misura massima di 100 unità ed anche in soprannumero delle dotazioni organiche previste per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il predetto passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione delle professionalità e individuazione delle sedi secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito bando. Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera *d*) terzo e quarto periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Al personale transitato in mobilità volontaria all'ICQRF si applica il trattamento contrattuale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza riconoscimento di integrazioni derivanti da più favorevoli trattamenti stipendiali derivanti dai contratti delle amministrazioni di provenienza. Le amministrazioni di provenienza del personale selezionato provvedono a trasferire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le corrispondenti partite stipendiali entro 30 giorni dal decreto di inquadramento del personale stesso.

4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

9.0.6

DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure urgenti per la tutela del made in Italy agroalimentare)

1. Per garantire la tutela e il consolidamento del posizionamento mondiale del *made in Italy* agroalimentare, fino al 31 dicembre 2014 è autorizzato il passaggio diretto, a domanda, di personale delle pubbliche amministrazioni all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro alimentari – ICQRF del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il passaggio di cui al comma 1 è autorizzato nella misura massima di 100 unità ed anche in soprannumero delle dotazioni organiche previste per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il predetto passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione delle professionalità e individuazione delle sedi secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito bando. Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera *d*) terzo e quarto periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Al personale transitato in mobilità volontaria all'ICQRF si applica il trattamento contrattuale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza riconoscimento di integrazioni derivanti da più favore-

voli trattamenti stipendi ali derivanti dai contratti delle amministrazioni di provenienza. Le amministrazioni di provenienza del personale selezionato provvedono a trasferire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le corrispondenti partite stipendiali entro 30 giorni dal decreto di inquadramento del personale stesso.

4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

9.0.7

PANIZZA, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 2, comma 4-novies della legge 26 febbraio 2011, n. 10)

1. All'articolo 2 della legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 4-*novies* è sostituito dal seguente:

''4-*novies*. Il servizio all'estero del personale docente e amministrativo della scuola è prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a tredici anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all'estero non può quindi essere superiore ai tredici anni scolastici. La proroga del servizio all'estero non si applica conseguentemente al personale che abbia già prestatato un servizio all'estero per un periodo pari o superiore ai tredici anni scolastici. Limitatamente agli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016 sono sospese le procedure di mobilità estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane all'estero e presso i lettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilità del personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresì assicurati i trasferimenti da sedi particolarmente disagiate. Ai fini dell'applicazione del presente comma, sono utilizzate sino al 31 agosto 2014 le graduatorie riformulate e aggiornate per la destinazione all'estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010''.».

9.0.8

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri)

1. l'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 è così modificato:

''3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma, ai fini del dato elettorale, e delle deleghe conferite alle Organizzazioni sindacali per il versamento dei contributi sindacali del personale a contratto locale, valide per il calcolo del dato associativo, si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43''.

2. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 10.**10.1**

VOLPI, BISINELLA, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

10.2

ORELLANA, MUSSINI, MOLINARI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MORRA, GAETTI, DE PIETRO, BOTTICI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. – *(Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione).* – 1. Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la politica di coesione di cui al-

l'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, comma 5, della Costituzione e rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, è istituita l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata "Agenzia", sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Le funzioni relative alla politica di coesione sono attribuite all'Agenzia per la coesione territoriale secondo le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. L'Agenzia, ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di programmi e delle relative autorità di gestione, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione relativi ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione:

a) nell'attività istruttoria cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali competenti ai fini della predisposizione di proposte di programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, nonché all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale;

b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione;

c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

d) supporta il Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione;

e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale;

f) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione;

g) Opera, in raccordo con le amministrazioni competenti, il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di verifica,

ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;

h) esercita funzioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni interessate, che con l'intervento di specifiche strutture di sostegno per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi, anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione di bandi pubblici;

i) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi, anche per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale;

j) dà esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro per gli affari europei, da adottare entro il 1° marzo 2014, è approvato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina l'articolazione dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalità di nomina degli organi di direzione e del collegio dei revisori, stabilisce i principi e le modalità di adozione dei regolamenti e degli altri atti generali che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo altresì forme di rappresentanza delle amministrazioni, anche territoriali, coinvolte nei programmi. L'Agenzia dispone di una dotazione organica di 200 unità di personale e gode di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. Sono organi dell'Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo; il collegio dei revisori dei conti. La partecipazione al Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta alcuna forma di compenso. L'Agenzia assicura lo svolgimento delle attività strumentali e di controllo interno nell'ambito delle risorse disponibili. Il rapporto di lavoro presso l'Agenzia è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri. Con contestuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro per gli affari europei, è nominato il direttore generale scelto tra personalità di comprovata esperienza nella materia delle politiche di coesione, di elevata professionalità e di notoria indipendenza, con trattamento economico non superiore a quello massimo previsto per i Capi dipartimento del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per quanto non previsto dallo statuto e dalle disposizioni del presente articolo, si applicano le previsioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli Affari Europei, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, sono trasferite all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le unità di personale di ruolo e i rap-

porti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata, nonché le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali. È fatto salvo il diritto di opzione, da esercitare entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le relative strutture e le risorse finanziarie e strumentali del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza. Al personale dell'Agenzia è riconosciuto il trattamento economico complessivo già in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza che da ciò derivino, sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. Il personale trasferito eccedente il contingente di cui al comma 4 è inquadrato in sovrannumero nei ruoli dell'Agenzia e gradualmente riassorbito in relazione alle cessazioni in servizio a qualunque titolo. Nelle more della definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia e delle strutture del Ministero dello sviluppo economico, gli incarichi di livello dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del Dipartimento sono mantenuti fino alla naturale scadenza e comunque fino all'effettiva operatività dell'Agenzia e, relativamente ai contratti di cui ai commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche in deroga ai contingenti indicati dalla normativa vigente, previa indisponibilità della medesima quota utilizzabile a valere sulla dotazione organica dei dirigenti del Ministero dello sviluppo economico.

5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 pari ad euro 350.000 annui a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e le relative risorse finanziarie sono trasferite allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale e del Ministro per gli Affari Europei, sono definite le procedure di spesa, le modalità di gestione delle risorse e la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse in attuazione dei programmi delle delibere CIPE.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire all'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Fino alla effettiva operatività dell'Agenzia, come definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica assicura la continuità della gestione amministrativa, nonché la tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di programmazione 2007-2013 e all'avvio della programmazione 2014-2020».

10.3

ORELLANA, MUSSINI, MOLINARI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MORRA, GAETTI, DE PIETRO, BOTTICI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione*). – 1. Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la politica di coesione di cui all'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, comma 5, della Costituzione e rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, è istituita l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata «Agenzia», sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Le funzioni relative alla politica di coesione sono attribuite all'Agenzia per la coesione territoriale secondo le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. L'Agenzia, ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di programmi e delle relative autorità di gestione, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione relativi ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione:

a) nell'attività istruttoria cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali competenti ai fini della predisposizione di proposte di programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, non-

ché all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale;

b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione;

c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

d) supporta il Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione;

f) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale;

g) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione;

h) opera, in raccordo con le amministrazioni competenti, il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di verifica, ferme restando le funzioni di controllo e monito raggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;

i) esercita funzioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni interessate, che con l'intervento di specifiche strutture di sostegno per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi, anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione di bandi pubblici;

l) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi, anche per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale;

m) dà esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro per gli Affari Europei, da adottare entro il 1° marzo 2014, è approvato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina l'articolazione dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalità di nomina degli organi di direzione e del collegio dei revisori, stabilisce i principi e le modalità di adozione dei regolamenti e degli altri atti generali che disciplinano l'orga-

nizzazione e il funzionamento dell’Agenzia, prevedendo altresì forme di rappresentanza delle amministrazioni, anche territoriali, coinvolte nei programmi. L’Agenzia dispone di una dotazione organica di 200 unità di personale e gode di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. Sono organi dell’Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo; il collegio dei revisori dei conti. La partecipazione al Comitato direttivo dell’Agenzia non comporta alcuna forma di compenso. L’Agenzia assicura lo svolgimento delle attività strumentali e di controllo interno nell’ambito delle risorse disponibili. Il rapporto di lavoro presso l’Agenzia è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri. Con contestuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, è nominato il direttore generale scelto tra personalità di comprovata esperienza nella materia delle politiche di coesione, di elevata professionalità e di notoria indipendenza, con trattamento economico non superiore a quello massimo previsto per i Capi dipartimento del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per quanto non previsto dallo statuto e dalle disposizioni del presente articolo, si applicano le previsioni di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, del Ministro per gli Affari Europei, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, sono trasferite all’Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le unità di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata, nonché le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali. È fatto salvo il diritto di opzione, da esercitare entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le relative strutture e le risorse finanziarie e strumentali del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza. Al personale dell’Agenzia è riconosciuto il trattamento economico complessivo già in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza che da ciò derivino, sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. Il personale trasferito eccedente il contingente di cui al comma 4 è inquadrato in sovrannumero nei ruoli dell’Agenzia e gradualmente riassorbito in relazione alle cessazioni in servizio a qualunque titolo. Nelle more della definizione dell’assetto organizzativo dell’Agenzia e delle strutture del Ministero dello sviluppo economico, gli incarichi di livello dirigenziale conferiti ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito del Dipartimento sono mantenuti fino alla naturale scadenza e comunque fino all’effettiva operatività dell’Agenzia e, relativamente ai contratti di cui ai commi 5-bis e 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche in de-

roga ai contingenti indicati dalla normativa vigente, previa indisponibilità della medesima quota utilizzabile a valere sulla dotazione organica dei dirigenti del Ministero dello sviluppo economico.

5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 pari ad euro 350.000 annui a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio

7. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e le relative risorse finanziarie sono trasferite allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale e del Ministro per gli Affari Europei, sono definite le procedure di spesa, le modalità di gestione delle risorse e la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse in attuazione dei programmi delle delibere CIPE.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, anche ai fini di «individuare le funzioni da trasferire all'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Fino alla effettiva operatività dell'Agenzia, come definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica assicura la continuità della gestione amministrativa, nonché la tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di programmazione 2007-2013 e all'avvio della programmazione 2014-2020.

10. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unità altamente qualificate, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'Area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, sono definiti criteri e modalità di attuazione della pre-

sente disposizione, ivi compresa la selezione del personale mediante la Scuola nazionale dell'Amministrazione e la ripartizione del personale tra le amministrazioni interessate. Il personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto e non può essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al merito raggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei.

11. Agli oneri derivanti dal comma 11, pari ad euro 5.520.000 annui, si provvede, per il periodo di validità dei programmi 2014-2020, per euro 4.195.680 annui a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 a titolarità delle Amministrazioni presso cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo Governance ed assistenza tecnica 2014-2020, per euro 1.324.320 annui, mediante le disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

12. Sulla base di specifica comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle Amministrazioni di cui al comma 11, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui al comma 12 del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalità di cui al comma 11 sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate. Il Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a fronte delle spese rendicontate.

13. A decorrere dall'esercizio 2021, al relativo onere si provvede mediante la programmazione di indisponibilità di posti a valere sulle facoltà assunzionali delle Amministrazioni di cui al comma 11, previa autorizzazione e verifica della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».

10.4

BERNINI, MARINELLO, FLORIS

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di programmi, delle relative autorità di gestione e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nelle materie di cui agli articoli 42 e 43

del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare:

a) nell'attività istruttoria cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali competenti ai fini della predisposizione di proposte di programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, nonché all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale;

b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione;

c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

d) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione;

e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale;

f) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 20 Il, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione.

2-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nella definizione degli atti di programmazione, di indirizzo e di gestione della politica agricola e della pesca, ne assicura la coerenza con la politica di coesione, nel rispetto dei poteri e delle prerogative delle Regioni e delle province autonome».

10.5

DI BIAGIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di programmi, delle relative autorità di gestione e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nelle materie di cui agli articoli 42 e 43

del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare:

a) nell'attività istruttoria cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali competenti ai fini della predisposizione di proposte di programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, nonché all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale;

b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione;

c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

d) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione;

e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale;

f) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione.

2-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; nella definizione degli atti di programmazione, di indirizzo e di gestione della politica agricola e della pesca, ne assicura la coerenza con la politica di coesione, nel rispetto dei poteri e delle prerogative delle Regioni e delle province autonome».

10.6

PERRONE

Al comma 2, primo periodo, sostituire la congiunzione: «e» con una virgola e dopo le parole: «delle relative Autorità di gestione» aggiungere le seguenti: «e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

nelle materie di cui agli articoli 42 e 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea», e dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nella definizione degli atti di programmazione, di indirizzo e di gestione della politica agricola e della pesca, ne assicura la coerenza con la politica di coesione, nel rispetto dei poteri e delle prerogative delle Regioni e delle province autonome».

10.7

DI BIAGIO

Al comma 2 del primo periodo, sostituire la congiunzione: «e» con una virgola e dopo le parole: «delle relative Autorità di gestione» aggiungere le seguenti parole: «e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nelle materie di cui agli articoli 42 e 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea», e dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nella definizione degli atti di programmazione, di indirizzo e di gestione della politica agricola e della pesca, ne assicura la coerenza con la politica di coesione, nel rispetto dei poteri e delle prerogative delle Regioni e delle province autonome».

10.8

BERNINI, MARINELLO, FLORIS

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «e» con la seguente: «,» e dopo le parole: «delle relative Autorità di gestione», inserire le seguenti: «e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nelle materie di cui agli articoli 42 e 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea», e dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nella definizione degli atti di programmazione, di indirizzo e di gestione della politica agricola e della pesca, ne assicura la coerenza con la politica di coesione, nel rispetto dei poteri e delle prerogative delle Regioni e delle province autonome».

10.9

BRUNO

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

«f-bis) si avvale, al fine di rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, articolo 3, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del comma 6, articolo 6, decreto legislativo n. 88 del 2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

f-ter) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e alle misure previste dagli articoli 9 e 9-bis, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

Al comma 3 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi nazionali di assistenza tecnica finanziati nell'ambito della programmazione dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea»;

alla lettera d) sostituire le parole: «e 6, comma 6» con «commi 1 e 2».

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici restano in carica sino alla naturale scadenza degli stessi incarichi.»

Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

«14-bis. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n.1, può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali, anche a carattere sperimentale, finanziati nell'ambito delle politiche di coesione e delle azioni di sistema individuate dal CIPE per supportare l'avvio di nuovi progetti strategici e l'attuazione rafforzata degli interventi per la coesione territoriale.

14-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale ed il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i rapporti tra l'Agenzia per la coesione territoriale e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche al fine di individuare le più idonee forme di collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze e prerogative di legge».

10.10

ZIZZA

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

«f-bis) si avvale, al fine di rafforzare l’attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, articolo 3, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del comma 6, articolo 6, decreto legislativo n. 88 del 2011, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all’articolo 55-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

f-ter) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e alle misure previste dagli articoli 9 e 9-bis, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici restano in carica sino alla naturale scadenza degli stessi incarichi».

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l’attuazione di programmi ed interventi speciali, anche a carattere sperimentale, finanziati nell’ambito delle politiche di coesione e delle azioni di sistema individuate dal CIPE per supportare l’avvio di nuovi progetti strategici e l’attuazione rafforzata degli interventi per la coesione territoriale».

10.11

ZIZZA

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

«f-bis) si avvale, al fine di rafforzare l’attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, articolo 3, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del comma 6, articolo 6, decreto legislativo n. 88 del 2011, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all’articolo 55-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

f-ter) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e alle misure previste dagli articoli 9 e 9-*bis*, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

Al comma 3 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi nazionali di assistenza tecnica finanziati nell'ambito della programmazione dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea»;

alla lettera d) sostituire le parole: «e 6, comma 6» con le seguenti: «commi 1 e 2».

10.12

LIUZZI

Al Comma 2, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

«*f-bis*) si avvale, al fine di rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, articolo 3, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del comma 6, articolo 6, decreto legislativo n. 88 del 2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-*bis*, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

f-ter) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e alle misure previste dagli articoli 9 e 9-*bis*, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

10.13

IURLARO

Al comma 3 primo periodo sostituire la parola: «relativi» con le seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente»;

alla lettera a), dopo le parole: «specifiche attività di» inserire le seguenti: «valutazione e»;

alla lettera b), le parole: «esercita funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «svolge azioni»; la parola: «gestiscono» è sostituita da: «ne facciano richiesta per la gestione di»; le parole: «specifiche strutture di so-

stegno» sono sostituite da: «qualificati soggetti pubblici di settore»; *alla fine aggiungere*: «e al ricorso alle centrali di committenza»;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) attua le misure adottate dal Presidente del Consiglio o dal Ministro delegato ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 88 del 2011;»

dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

«c-bis) svolge le funzioni di autorità di audit per conto delle Amministrazioni statali e regionali titolari di programmi finanziati dai fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, e dal Fondo di sviluppo e Coesione, in raccordo con la Ragioneria generale dello Stato, svolge funzioni di coordinamento e standardizzazione delle funzioni di audit svolte da altre autorità;

c-ter) promuove l'attuazione rafforzata degli interventi per la coesione territoriale mediante il ricorso ai Contratti Istituzionali di Sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazione dalla legge 9 agosto 2013 n. 98».

10.14

CARIDI

Al comma 3 primo periodo sostituire la parola: «relativi» *con le seguenti*: la Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente»;

alla lettera a), dopo le parole: «specifiche attività di» *inserire le seguenti*: «valutazione e»;

alla lettera b), le parole: «esercita funzioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «svolge azioni»; *la parola*: «gestiscono» *è sostituita da*: «ne facciano richiesta per la gestione di»; *le parole*: «specifiche strutture di sostegno» *sono sostituite da*: «qualificati soggetti pubblici di settore»; *alla fine aggiungere*: «e al ricorso alle centrali di committenza.»

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) attua le misure adottate dal Presidente del Consiglio o dal Ministro delegato ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 88 del 2011;»

dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

«c-bis) svolge le funzioni di autorità di audit per conto delle Amministrazioni statali e regionali titolari di programmi finanziati dai fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, e dal Fondo di sviluppo e Coesione, in raccordo con la Ragioneria generale dello Stato, svolge funzioni

di coordinamento e standardizzazione delle funzioni di audit svolte da altre autorità;

c-ter) promuove l'attuazione rafforzata degli interventi per la coesione territoriale mediante il ricorso ai Contratti Istituzionali di Sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazione dalla legge 9 agosto 2013 n. 98».

10.15

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«*b-bis)* vigila nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche sull'attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano i fondi strutturali;

b-ter) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi».

10.16

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «non comporta alcuna forma di compenso.» *aggiungere le seguenti:* «Viene altresì assicurata all'interno del Comitato Direttivo dell'Agenzia adeguata rappresentanza delle Amministrazioni Regionali».

Sostituire il comma 12, con il seguente:

«12. Agli oneri derivanti dal comma 11, pari a euro 5.520.000 annui, si provvede a carico delle risorse statali rivenienti da nuove assegnazioni definite in sede di legge di stabilità e dalle risorse a disposizione della Cassa Depositi e Prestiti.»

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Le disposizioni di cui all'art. 32, comma 24, lettere *b)* e *c)* della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono abrogate».

10.17

DE PETRIS

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

10.18

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 3, sopprimere le lettere c) ed e).

Conseguentemente:

a) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;»

b) sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione funzionale nell'ambito della normativa vigente, del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. Il predetto decreto dovrà prevedere le modalità necessarie ad assicurare che gli incarichi dei componenti abbiano una durata almeno fino al termine del ciclo di programmazione 2014-2020».

10.19

TARQUINIO

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi nazionali di assistenza tecnica finanziati nell'ambito della programmazione dei fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea»;

alla lettera d) sostituire le parole: «e 6, comma 6» con le seguenti: «commi 1 e 2».

10.20

DE PETRIS

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «prevedendo altresì forme di rappresentanza della Amministrazioni anche territoriali, coinvolte nei programmi».

10.21

DE PETRIS

Al comma 4, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: «Viene altresì assicurata all'interno del Comitato Direttivo dell'Agenzia adeguata rappresentanza delle Amministrazioni Regionali».

10.22

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 5 dopo le parole: «cessazioni in servizio a qualunque titolo.» è aggiunto il seguente: «L'Agenzia è autorizzata a coprire eventuali carenze di organico, rilevate In sede di costituzione, con il ricorso alle procedure di mobilità del personale delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165».

10.23

BOTTICI

Al comma 5 sopprimere le parole da: «Alfine di consentire il più efficace svolgimento» fino a: «30 luglio 1999, n. 303».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «ad euro 1.450.000 annui» con le seguenti: «ad euro 350.000 annui» e sostituire le parole da: «quanto a 1.450.000 euro» fino alla fine del comma con le seguenti: «quanto a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

10.24

BOTTICI

Al comma 5, settimo ed ottavo periodo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «50 unità» con le parole: «20 unità» e le parole: «euro 1.100.000» con le seguenti: «euro 440.000».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire, ovunque ricorra, la parola: «1.450.000» con la seguente: «790.000»; nonché sostituire la parola: «950.000» con la seguente: «440.000»; indi sostituire le parole da: «Ministero dell'istruzione» fino a: «500.000 euro» con le seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze e a 350.000 euro».

10.25

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 5 sostituire le parole: «50 unità» con le seguenti: «70 unità».

10.26

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 5, ultimo periodo, le parole sopprimere: «fino alla naturale scadenza e comunque fino all'effettiva operatività dell'Agenzia».

10.27

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 9, in fine, inserire il seguente periodo: «I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici restano in carica sino alla naturale scadenza degli stessi incarichi».

Dopo il comma 14 inserire i seguenti commi:

«14-bis. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali, anche a carattere sperimentale, finanziati nell'ambito delle politiche di coesione e delle azioni di sistema individuate dal CIPE per supportare l'avvio di nuovi progetti strategici e l'attuazione rafforzata degli interventi per la coesione territoriale.

14-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale ed il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i rapporti tra l’Agenzia per la coesione territoriale e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, anche al fine di individuare le più idonee forme di collaborazione per l’esercizio delle rispettive competenze e prerogative di legge».

10.28

BRUNI

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici restano in carica sino alla naturale scadenza degli stessi incarichi».

10.29

PERRONE

Sopprimere i commi 11, 12, 13 e 14.

10.30

BOTTICI

Sopprimere i commi 11, 12, 13 e 14.

10.31

Giovanni MAURO

Sopprimere il comma 11.

10.32

IURLARO

Al comma 11, sostituire le parole da: «è autorizzata» fino alla fine del comma con le seguenti: «la stipula di apposite convenzioni con gli enti e le società pubbliche nazionali già affidatarie, nell'ambito della programmazione 2007-2013, di programmi di assistenza tecnica, supporto e formazione alle amministrazioni centrali».

Il comma 13 e 14 sono soppressi.

10.33

BOTTICI

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «120 unità» con le seguenti: «60 unità» e le parole: «eventualmente anche oltre i» con le seguenti: «nell'ambito dei».

Conseguentemente, al comma 12, sostituire la parola: «5.520.000» con la seguente: «2.760.000»; e la parola: «4.195.680» con la seguente: «2.760.000»; indi, sopprimere il periodo da: «nonché a carico» fino alla fine del comma.

E, conseguentemente, al comma 13 sopprimere l'ultimo periodo.

10.34

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 11, dopo le parole: «altamente qualificate» inserire le seguenti: «anche tra quelli appartenenti al Nucleo Tecnico per il coordinamento della politica economica e all'Unità Tecnica di finanza di progetto presso i CIPE e al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il DPS, con incarico di almeno tre anni negli ultimi cinque anni,».

10.35

BOTTICI

Al comma 11, sostituire le parole: «eventualmente anche oltre i» con le seguenti: «nell'ambito dei».

10.36

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 11, dopo le parole: «Area Terza.» inserire le seguenti: «Per far fronte alle esigenze di cui al presente comma nell’emanando bando sono riservati posti per il personale, con incarico di tre anni almeno negli ultimi cinque anni, appartenente al Nucleo Tecnico per il coordinamento della politica economica, all’Unità Tecnica di finanza di progetto presso il CIPE e al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il DPS,».

10.37

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole da: «Scuola nazionale dell’Amministrazione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «la Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, su delega delle amministrazioni interessate e la ripartizione del personale tra le amministrazioni stesse».

10.38

DE PETRIS

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12-bis. Agli oneri derivanti dal comma 11, pari a euro 5.520.000 annui, si provvede a carico delle risorse statali rivenienti da nuove assegnazioni definite in sede di legge di stabilità e dalle risorse a disposizione della Cassa Depositi e Prestiti.».

10.39

DE PETRIS

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «pari ad euro 5.520.000 annui» con le seguenti: «fino alla concorrenza di euro 5.520.000 annui.».

10.0.1

TARQUINIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure urgenti per l'attuazione delle politiche di coesione)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per la politica di coesione al fine di rafforzare l'attuazione della politica di coesione, nonché per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, articolo 3, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, promuove il ricorso alle misure di cui agli articoli 9 e 9-bis, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e se necessario adotta le misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, anche al fine di dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del comma 6, articolo 6, decreto legislativo n. 88 del 2011.

2. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali, anche a carattere sperimentale, finanziati nell'ambito delle politiche di coesione e delle azioni di sistema individuate dal CIPE per supportare l'avvio di nuovi progetti strategici e l'attuazione rafforzata degli interventi per la coesione territoriale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale ed il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i rapporti tra l'Agenzia per la coesione territoriale, di cui all'articolo 10, e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche al fine di individuare le più idonee forme di collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze».

10.0.2

PERRONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure urgenti per l'attuazione delle politiche di coesione)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per la politica di coesione al fine di rafforzare l'attuazione della politica di coesione, nonché per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, articolo 3, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, promuove il ricorso alle misure di cui agli articoli 9 e 9-bis, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e se necessario adotta le misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, anche al fine di dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del comma 6, articolo 6, decreto legislativo n. 88 del 2011.

2. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali, anche a carattere sperimentale, finanziati nell'ambito delle politiche di coesione e delle azioni di sistema individuate dal CIPE per supportare l'avvio di nuovi progetti strategici e l'attuazione rafforzata degli interventi per la coesione territoriale».

Art. 11.**11.1**

BRUNI, ZIZZA, PICCOLI, LIUZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – *(Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)).* – 1. In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/Ce e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambien-

tali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), che:

a) non deve comportare oneri carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni ed ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della pubblica amministrazione;

b) può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i *software* gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresì essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della pubblica amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:

a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;

b) le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;

c) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;

d) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;

e) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche

attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;

f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;

g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire, l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo nazionale gestori ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera f). Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma:

a) le parole: il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ovunque ricorrenti, sono sostituite con le parole: "Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)";

b) sono abrogate le seguenti disposizioni:

1) il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i, il decreto 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i. ed il decreto 20 marzo 2013;

2) l'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011 e s.m.i.;

3) gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

4. l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

6. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare nei confronti di

Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la Vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, anche tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI citate».

11.2

GALIMBERTI, BOCCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11 – (*Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)*). – 1. In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/Ce e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), che:

a) non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni e ad attività funzionali al controllo e al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della pubblica amministrazione;

b) può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i *software* gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve, altresì, essere assi-

curato il coordinamento con le altre banche dati della pubblica amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:

a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;

b) le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;

c) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;

d) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;

e) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;

f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;

g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera *f*). Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo:

a) le parole: "il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ovunque ricorrenti, sono sostituite con le parole: »Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)";

b) sono abrogate le seguenti disposizioni:

1) il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i, il decreto 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i. ed il decreto 20 marzo 2013;

2) l'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011 e s.m.i.;

3) gli articoli 16,35,37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

4) l'articolo 260-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5) nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

6) si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, anche tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI citate».

11.3

GALIMBERTI, BOCCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – (*Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia*). – 1. Il comma 1 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

”1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori”.

2. I commi 2 e 3, dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono soppressi.

3. Dal 1° marzo 2014 gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, aderiscono alla fase sperimentale di operatività del sistema le cui modalità e procedure verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2013. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione.

4. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il termine iniziale di operatività è fissato all'esito positivo della fase sperimentale di cui al comma 2.

5. Sono abrogati:

a) il comma 5 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013 recante «Termini di riavvio progressivo del SISTRI», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 19 aprile 2013.

6. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, relative agli obblighi derivanti dal sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sono sospese fino al termine della fase sperimentale di cui al comma 2. Nel periodo di sperimentazione di cui al medesimo comma, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i..

7. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, compiute successivamente alla sospensione di cui al comma 11, sono ridotte ad un ottavo del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della relativa fattispecie che ha determinato la sanzione.

8. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i., versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

9. Le disposizioni di attuazione del comma 11-*ter* sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge'».

11.4

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 11. – (*Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)*). – 1. In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/Ce e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di co-

stituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), che:

a) non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni ed ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della pubblica amministrazione;

b) può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i *software* gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresì essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della pubblica amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:

a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;

b) le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;

c) lo data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, lo data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e lo conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;

d) lo data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;

e) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;

f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;

g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo nazionale gestori ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni amministrative per lo violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per lo violazione degli obblighi di cui alla lettera f). Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare lo responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma:

a) le parole: "il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ovunque ricorrenti, sono sostituite con le parole »Sistema integrato per il controllo e lo tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)";

b) sono abrogate le seguenti disposizioni: il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i, il decreto 18 febbraio 2011, n.52 e s.m.i. ed il decreto 20 marzo 2013; l'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011 e s.m.i.; gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205; l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

6. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente

norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, anche tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI citate».

11.5

CERONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP).* – 1. In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/Ce e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro della Pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), che:

a) non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni ed ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;

b) può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i software gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresì essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica Amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle infor-

mazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:

a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;

b) le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;

c) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;

d) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera «c)» ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;

e) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;

f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;

g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui

alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera *f*). Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. /Il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma:

a) le parole: «il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ovunque ricorrenti, sono sostituite con le parole »Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)«;

b) sono abrogate le seguenti disposizioni:

il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i, il decreto 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i. ed il decreto 20 marzo 2013;

l'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011 e s.m.i.;

gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

l'articolo 260-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n.134.

6. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, anche tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI citate».

11.6

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 11. - *(Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)).* – 1. In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/CE e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro della Pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), che:

a) non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni ed ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;

b) può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i software gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresì essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica Amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce:

a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;

b) le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;

c) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monito raggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;

d) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;

e) le misure idonee per il monito raggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;

f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;

g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera f). Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le parole: «sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)», ovunque ricorrenti, sono sostituite con le seguenti: «Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)»;

5. Sono abrogati:

a) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009;

b) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52;

c) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013;

d) l'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;

e) gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

j) l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6. Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

7. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, anche tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI citate».

11.7

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, DEL BARBA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Sistema integrato per il controllo e lo tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)*). – 1. In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/Ce e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Mi-

nistro della Pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), che:

non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni ed ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;

può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In tal caso, – deve essere assicurata l'interoperabilità con i software gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresì essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica Amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:

a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;

b) le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;

c) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;

d) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;

e) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;

f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.20S, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;

g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera f). Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di rawedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i, il decreto 18 febbraio 2011, n.52 e s.m.i. ed il decreto 20 marzo 2013;

b) l'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011 e s.m.i.;

c) gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

d) l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione. del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

6. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nei confronti di Se-

lex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, anche tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI citate».

11.8

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 1 dell'art. 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

”1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.”»;

e conseguentemente:

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I commi 2 e 3, dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi.»;

c) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dal 1° marzo 2014 gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del d.lgs. 152/2006, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, aderiscono alla fase sperimentale di operatività del sistema le cui modalità e procedure verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del

territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2013. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione.»;

d) al comma 3 sostituire le parole: «al 3 marzo 2014» con le seguenti: «all'esito positivo della fase sperimentale di cui al comma 2» e sopprimere le parole: «fatto salvo quanto disposto al comma 8»;

e) sopprimere i commi 4, 5, 7, 8, 9, 10;

f) sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del d.lgs. n. 152 del 2006, relative agli obblighi derivanti dal sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sono sospese fino al termine della fase sperimentale di cui al comma 2. Nel periodo di sperimentazione di cui al medesimo comma, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del d.lgs. 152 del 2006, con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i.»;

g) dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del d.lgs. n. 152 del 2006, compiute successivamente alla sospensione di cui al comma 11, sono ridotte ad un ottavo del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della relativa fattispecie che ha determinato la sanzione.

11-*ter*. Le somme di cui all'art. 4 del DM 17 dicembre 2009 e s.m.i., versate dai soggetti di cui all'art. 3 del DM medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11-*quater*. Le disposizioni di attuazione del comma 11-*ter* sono adottate con Decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

11.9

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Apportare le seguenti modifiche:**a) sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il comma 1 dell'art. 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

''1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.'';»;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I commi 2 e 3, dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi.»;

c) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dal 1° marzo 2014 gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del d.lgs. 152/2006, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, aderiscono alla fase sperimentale di operatività del sistema le cui modalità e procedure verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2013. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione.»;

d) al comma 3 sostituire le parole: «al 3 marzo 2014» con le seguenti: «all'esito positivo della fase sperimentale di cui al comma 2» e sopprimere le parole: «fatto salvo quanto disposto al comma 8»;

*e) i commi 4, 5, 7, 8, 9, 10 sono soppressi;**f) sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, relative agli obblighi derivanti dal sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sono sospese fino al termine della fase sperimentale di cui al comma 2. Nel periodo di sperimentazione di

cui al medesimo comma, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del d.lgs. 152 del 2006, con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i.»;

g) dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del d.lgs. n. 152 del 2006, compiute successivamente alla sospensione di cui al comma 11, sono ridotte ad un ottavo del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della relativa fattispecie che ha determinato la sanzione.

11-*ter*. Le somme di cui all'art. 4 del DM 17 dicembre 2009 e s.m.i., versate dai soggetti di cui all'art. 3 del DM medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11-*quater*. Le disposizioni di attuazione del comma 11-*ter* sono adottate con Decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

h) al comma 13 aggiungere il seguente periodo: «In conclusione della fase sperimentale di cui al comma 2, Il tavolo tecnico riferisce alle Commissioni parlamentari competenti sulle risultanze dell'attività di monitoraggio del Sistri e sulle attività realizzate in tale ambito dalla Società Selex Service Management SpA, fornendo i dati della verifica degli esiti della sperimentazione».

11.10

FUCKSIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 2 dell'art. 188-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

”1. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a*), su base volontaria i produttori, i trasportatori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006 a partire dalla data del 1° giugno 2014.».

11.11

CALEO, TOMASELLI, CANTINI, FORNARO, VACCARI, VATTUONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:

''1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.

2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1, e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis''».

11.12

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, DEL BARBA, PUPPATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 1 dell'art. 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

''1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.'''».

Conseguentemente:

– *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. I commi 2 e 3, dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi.»;

– *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Dal 1° marzo 2014 gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, aderiscono alla fase sperimentale di operatività del sistema le cui modalità e procedure verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2013. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, proroga bile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione.»;

– *al comma 3 sostituire le parole: «al 3 marzo 2014» con le seguenti: «all'esito positivo della fase sperimentale di cui al comma 2» e sopprimere le parole: «fatto salvo quanto disposto al comma 8». Sopprimere i commi 4, 5, 7, 8, 9, 10.*

– *sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, relative agli obblighi derivanti dal sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sono sospese fino al termine della fase sperimentale di cui al comma 2. Nel periodo di sperimentazione di cui al medesimo comma, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del d.lgs. 152 del 2006, con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i.»;

– *dopo il comma 11 inserire i seguenti:*

«11-bis. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, compiute successivamente alla sospensione di cui al comma 11, sono ridotte ad un ottavo del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito

contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della relativa fattispecie che ha determinato la sanzione.

11-ter. Le somme di cui all'art. 4 del DM 17 dicembre 2009 e s.m.i., versate dai soggetti di cui all'art. 3 del DM medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010/2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11-quater. Le disposizioni di attuazione del comma 11-ter sono adottate con Decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.«.

11.13

BIANCO, DE BIASI, SILVESTRO, MARTINI, MATURANI, DIRINDIN, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, ROMANO, ANITORI, LANIECE, NENCINI, FISSORE, SIMEONI, BENCINI, Maurizio ROMANI

A comma 1, sostituire il capoverso «1» con il seguente:

«1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazioni di rifiuti pericolosi inclusi i nuovi produttori. Gli stessi garantiscono, altresì, la tracciabilità dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.».

Conseguentemente,

a) al comma 1, capoverso «3», sostituire le parole: «e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» con le seguenti: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della salute»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi» con le seguenti: «Per la tracciabilità dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi».

11.14

DALLA ZUANNA, DI BIAGIO, MARAN

Al comma 1, capoverso «1» sostituire le parole: «i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti

pericolosi» con le seguenti: «i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi».

11.15

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, Elena FERRARA, PUPPATO, RUTA, SAGGESE, SCALIA, VALENTINI

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi», *con le seguenti:* «i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi».

Conseguentemente, al comma 3:

a) dopo le parole: «Per i produttori iniziali di rifiuti», *inserire la seguente:* «speciali»;

b) dopo la parola: «pericolosi,» *inserire le seguenti:* «per i produttori di rifiuti speciali pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006».

11.16

D'ALÌ, SCOMA

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi», *con le seguenti:* «i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi».

11.17

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese» con le seguenti: «gli enti o le imprese che producono rifiuti speciali pericolosi o»,

11.18

MARAN

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese» con le seguenti: «gli enti o le imprese che producono rifiuti speciali pericolosi o».

11.19

BARANI

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese» con le seguenti: «gli enti o le imprese che producono rifiuti speciali pericolosi o».

11.20

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «i produttori iniziali di rifiuti pericolosi» inserire le seguenti: «, diversi di quelli di cui all'articolo 212, comma 8,».

Conseguentemente, al comma 1, dopo il capoverso 1, inserire il seguente:

«1-bis. I produttori di rifiuti pericolosi che hanno meno di 10 dipendenti, fatti salvi gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193, in alternativa all'adesione al SISTRI, hanno l'obbligo di conferire i rifiuti pericolosi prodotti a uno dei soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, previa comunicazione alla provincia, ovvero al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione».

11.21

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «i produttori iniziali di rifiuti pericolosi» inserire le seguenti: «, che hanno più di 10 dipendenti, diversi di quelli di cui all'articolo 212, comma 8,».

11.22

DE PETRIS

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «a titolo professionale», sono inserite le seguenti: «compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale».

Al comma 2, dopo le parole: «a titolo professionale», sono inserite le seguenti: «compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale».

11.23

VOLPI, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, dopo le parole: «rifiuti pericolosi a titolo professionale», aggiungere le seguenti parole: «e per quelli individuati al successivo comma 3».

11.24

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, dopo il capoverso 1, inserire il seguente:

«1-bis. I produttori di rifiuti pericolosi, fatti salvi gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193, in alternativa all'adesione al SISTRI, hanno l'obbligo di conferire i rifiuti pericolosi prodotti a uno dei soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, previa comunicazione alla provincia, ovvero al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione».

11.25

PUPPATO

Al comma 1, dopo il capoverso 1, inserire il seguente:

«1-bis. I produttori iniziali di rifiuti pericolosi per quantità non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, non eccedenti i trecento chilogrammi o trecento litri l'anno, possono delegare gli adempimenti relativi agli obblighi di iscrizione al SISTRI, di registrazione nonché quelli relativi alla movimentazione, agli operatori professionali, ai soggetti che effettuano lo smaltimento o il recupero, ai commercianti e agli intermediari non detentori, nonché alle associazioni di categoria».

Conseguentemente:

a) al comma 2 dopo le parole: «a titolo professionale», inserire le seguenti: «individuati al Codice Ateco 49, trasporto terrestre e trasporto mediante condotte e iscritti nella Categoria 5 dell'Albo Gestori ambientali di cui all'articolo 212, comma 5», dopo la parola: «smaltimento» aggiungere le seguenti: «individuati ai Codici Ateco 38, attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali o al Codice Ateco 39, attività di risanamento e altri servizi di gestione rifiuti, o che effettuano operazioni di», dopo le parole: «nuovi produttori» aggiungere le seguenti: «di rifiuti pericolosi», dopo le parole: «1° ottobre 2013» aggiungere le seguenti: «per le operazioni relative ai rifiuti pericolosi»;

b) al comma 3, dopo le parole: «3 marzo 2014», inserire le seguenti: «per le operazioni relative ai rifiuti pericolosi.»;

c) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Fino al termine iniziale di operatività fissato al comma 3 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, il tracciamento informatico dei rifiuti pericolosi viene effettuato con le procedure fissate dall'articolo 18, comma 4-bis, del Decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.»;

d) al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti e le imprese già iscritte al SISTRI per i quali, ai sensi del comma 1, è venuto meno l'obbligo di adesione, possono in ogni caso testarne il funzionamento, senza oneri e obblighi contributivi, con i dispositivi informatici a loro disposizione, fino al termine iniziale di operatività fissato al comma 3 per i produttori iniziali di rifiuti. Ove ritengano di non aderire volontariamente provvedono, entro lo stesso termine, alla restituzione dei dispositivi informatici con le procedure fissate dall'articolo 21, comma 1, del Decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.

e) al comma 11, dopo le parole: «quanto alle condotte» aggiungere le seguenti: «di omessa compilazione del registro cronologico o della scheda movimentazione, a quelle» e dopo le parole: «arco temporale» aggiungere le seguenti: «e relativamente alla medesima unità locale. Resta

fermo quanto disposto all'articolo 260-bis, comma 9-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

11.26

DE PETRIS

Al comma 1, capoverso 3, e al comma 4, sostituire le parole: «trattamento dei rifiuti» con le seguenti: «produzione, trattamento e trasporto dei rifiuti».

11.27

NUGNES

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A far decorso da una anno dall'entrata a regime del SISTRI così come modificato ai fini della sua ottimizzazione e verifica di effettiva funzionalità sono tenuti ad aderire tutti i soggetti produttori, inclusi i nuovi produttori, trasportatori e smaltitori di qualsiasi tipologia di rifiuti al fine di realizzare un unico sistema di tracciabilità dei rifiuti».

11.28

VOLPI, BISINELLA, CALDEROLI

Sopprimere il comma 2.

11.29

CALEO, TOMASELLI, CANTINI, FORNARO, VACCARI, VATTUONE

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto al comma 8».

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dallo ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014» con le seguenti: «30 settembre 2014».

11.30

CERONI

Apportare le seguenti modifiche:

a) Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del d.lgs. 152/2006, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI, a titolo sperimentale, è rinviato allo gennaio 2014, al fine di concordare con le categorie interessate nuove procedure sperimentali per la gestione dei rifiuti e le relative semplificazioni. La sperimentazione si applica anche a vettori di altri Paesi comunitari operanti sul territorio nazionale. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente».

b) Al comma 3 le parole: «a13 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al termine della fase sperimentale di cui al comma 2» e le parole: «, fatto salvo quanto disposto al comma 8» sono soppresse.

c) i commi 4, 5, 7, 8, 9, 10 sono soppressi.

d) sostituire il comma 11 con i seguenti:

«11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del d.lgs. n. 152 del 2006, relative agli obblighi derivanti dal sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sono sospese fino al termine della fase sperimentale di cui al comma 2. Nel periodo di sperimentazione di cui al medesimo comma, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del d.lgs. 152 del 2006, con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i.

11-bis. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 e a quelle di cui al comma 7, primo periodo, compiute dai soggetti per i quali il sistema di tracciabilità è obbligatorio sono ridotte ad un ottavo del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della relativa fattispecie che ha determinato la sanzione».

e) dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-bis. Le somme di cui all'art. 4 del DM 17 dicembre 2009 e s.m.i, versate dai soggetti di cui all'art. 3 del DM medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010,2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compensazione a valere sui contributi ascritti alle annualità successive all'entrata in operatività del SISTRI. Le medesime somme sono utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11-ter. Le disposizioni di attuazione del comma 11-bis sono adottate con Decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.31

DEL BARBA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del d.lgs. 152/2006, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI, a titolo sperimentale, è rinviato allo gennaio 2014, al fine di concordare con le categorie interessate nuove procedure sperimentali per la gestione dei rifiuti e le relative semplificazioni. La sperimentazione si applica anche a vettori di altri Paesi comunitari operanti sul territorio nazionale. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente».

11.32

BRUNI, ZIZZA, PICCOLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del d.lgs. 152/2006, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività

del SISTRI, a titolo sperimentale, è rinviato al 10 gennaio 2014, al fine di concordare con le categorie interessate nuove procedure sperimentali per la gestione dei rifiuti e le relative semplificazioni. La sperimentazione si applica anche a vettori di altri Paesi comunitari operanti sul territorio nazionale. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente».

11.33

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI, a titolo sperimentale, è rinviato al 10 gennaio 2014, al fine di concordare con le categorie interessate nuove procedure sperimentali per la gestione dei rifiuti e le relative semplificazioni. La sperimentazione si applica anche a vettori di altri Paesi comunitari operanti sul territorio nazionale. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, prorogabile per un periodo non superiore a 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3 sostituire le parole: «al 3 marzo 2014», con le seguenti: «al termine della fase sperimentale di cui al comma 2»; sopprimere le parole: «, fatto salvo quanto disposto al comma 8».

b) sopprimere i commi 4, 5, 7, 8, 9, 10.

11.34

FUCKSIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per i produttori iniziali ed i nuovi produttori di rifiuti di cui all'art. 183-ter comma 1 del decreto legislativo 152/2006, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo 188-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006, il termine iniziale di operatività è fissato al 1° giugno 2014».

11.35

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA, MARAN

Al comma 2, sostituire le parole: «gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori,» *con le seguenti:* «gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori di rifiuti speciali pericolosi,».

11.36

MARINELLO, D'ALÌ, BRUNI

Al comma 2 dopo le parole: «a titolo professionale», *inserire le seguenti:* «individuati al Codice Ateco 49, trasporto terrestre e trasporto mediante condotte e iscritti nella Categoria 5 dell'Albo Gestori ambientali di cui all'articolo 212, comma 5»;

dopo la parola:«smaltimento» *aggiungere le seguenti:* «individuati ai Codici Ateco 38, attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali o al Codice Ateco 39, attività di risanamento e altri servizi di gestione rifiuti, o che effettuano operazioni di»;

dopo le parole: «nuovi produttori» *aggiungere le seguenti:* «di rifiuti pericolosi» *e dopo le parole:* «1° ottobre 2013» *aggiungere le seguenti:* «per le operazioni relative ai rifiuti pericolosi».

Al comma 3 dopo le parole: «3 marzo 2014» *aggiungere le seguenti:* «per le operazioni relative ai rifiuti pericolosi,».

11.37

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 2, dopo le parole: «il termine iniziale di operatività del SISTRI», inserire le seguenti: «a titolo sperimentale» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Il termine della fase sperimentale è fissato al 3 marzo 2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con il decreto di cui al comma 8.»

Conseguentemente al comma 8 il periodo: «Sono fatte salve le operazioni di collaudo» fino alla fine del comma, è sostituito dal seguente: «La sperimentazione di cui al comma 2 è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente».

Il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, relative agli obblighi derivanti dal sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti sono sospese fino al termine della fase sperimentale di cui al comma 2. Nel periodo di sperimentazione di cui al medesimo comma le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205 e successive modifiche e integrazioni.».

11.38

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 2, sostituire le parole: «1° ottobre 2013» con le seguenti: «1° aprile 2014».

Conseguentemente al comma 11 sostituire le parole: «10 ottobre 2013» con le seguenti: «10 aprile 2014» e le parole: «31 marzo 2014» con le seguenti: «31 marzo 2015».

11.39

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN, DALLA ZUANNA, DI BIAGIO

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dagli imprenditori, nei limiti e verso i centri di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto le-

gislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono considerati effettuati a titolo professionale».

11.40

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN, DALLA ZUANNA, DI BIAGIO

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti e verso i centri di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo, 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono considerati effettuati a titolo professionale.».

11.41

FUCKSIA

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 31 dicembre 2014.».

11.42

DALLA ZUANNA, DI BIAGIO, MARAN

Al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «produttori iniziali di rifiuti» inserire le seguenti: «speciali»;

b) dopo la parola: «pericolosi,» inserire le seguenti: «i produttori di rifiuti speciali pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006».

11.43

D'ALÌ, SCOMA

Al comma 3, dopo le parole: «Per i produttori iniziali di rifiuti», aggiungere la seguente: «speciali».

11.44

D'ALÌ, SCOMA

Al comma 3, dopo la parola: «pericolosi,» aggiungere le seguenti: «per i produttori di rifiuti speciali pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006».

11.45

BRUNI, ZIZZA, PICCOLI

Al comma 3, sostituire le parole: «al 3 marzo 2014» con le seguenti: «al termine della fase sperimentale di cui al comma 2».

11.46

VOLPI, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 3, sostituire le parole: «3 marzo 2014» con le seguenti: «1° ottobre 2013».

11.47

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 3, sostituire le parole: «3 marzo 2014» con le seguenti: «1° luglio 2014».

Conseguentemente al comma 11 sostituire le parole: «3 marzo 2014» con le seguenti: «10 luglio 2014» e le parole: «30 settembre 2014» con le seguenti: «30 settembre 2015».

11.48

D'ALÌ

Al comma 3, dopo le parole: «3 marzo 2014» aggiungere le seguenti: «per le operazioni relative ai rifiuti pericolosi.».

11.49

BRUNI, ZIZZA, PICCOLI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, fatto salvo quanto disposto al comma 8».

11.50

MARINELLO, D'ALÌ, BRUNI

Al comma 3, aggiungere le seguenti parole: «Gli enti e le imprese già iscritte a Sistri per quali, ai sensi del comma 1, è venuto meno l'obbligo di adesione possono testarne il funzionamento, senza oneri e obblighi contributivi, con i dispositivi informatici a loro disposizione, fino al termine iniziale di operatività fissato al comma 3 per i produttori iniziali di rifiuti. Ove ritengano di non aderire volontariamente provvedono, entro lo stesso termine, alla restituzione dei dispositivi informatici con le procedure fissate dal Decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, articolo 21, comma 1».

11.51

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN, DALLA ZUANNA, DI BIAGIO

Dopo il comma inserire il seguente:

«3-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 39, comma 9 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono tenuti all'iscrizione obbligatoria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ma vi aderiscono nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 188-bis, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le copie cartacee delle schede di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono fornite agli imprenditori agricoli dalle piattaforme di conferimento o dai circuiti organizzati di raccolta prima di effettuare un trasporto».

11.52

MARINELLO, D'ALÌ, BRUNI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Fino al termine iniziale di operatività fissato al comma 3 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, il tracciamento informatico dei rifiuti pericolosi viene effettuato con le procedure fissate dal decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, articolo 18, comma 4-bis».

11.53

BRUNI, ZIZZA, PICCOLI

Sopprimere il comma 4.

11.54

BRUNI, ZIZZA, PICCOLI

Sopprimere il comma 5.

11.55

CALEO, TOMASELLI, CANTINI, FORNARO, VACCARI, VATTUONE

Al comma 5, sostituire le parole: «dal 1° ottobre 2013» con le seguenti: «dall'avvio dell'operatività del sistema».

Conseguentemente, al comma 8, le parole «il 31 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «i sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio di detta operatività».

11.56

FUCKSIA

Al comma 5, sostituire le parole: «1° ottobre 2013» con le seguenti: «1° giugno 2014».

11.57

DE PETRIS

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, alinea, sono sopresse le parole: "Fino al 2 luglio 2012";

b) al comma 9, nelle lettere a) e b), le parole: "cento chilogrammi o cento litri", sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento chilogrammi o quattrocento litri".

5-ter. Non sono considerati effettuati a titolo professionale e non necessitano di iscrizione all'albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, i trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, verso i centri di cui all'articolo 39, comma 9 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e successive modifiche ed integrazioni, nelle quantità indicate nella medesima norma, da considerarsi rispettivamente per i rifiuti pericolosi e per i rifiuti non pericolosi».

11.58

FUCKSIA

Al comma 6 sopprimere la lettera a).

11.59

FUCKSIA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. I termini iniziali di operatività di cui ai commi 2 e 3 sono subordinati alla comprovata funzionalità del supporto informatico del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare».

11.60

BRUNI, ZIZZA, PICCOLI

Sopprimere il comma 7.

11.61

FUCKSIA

Al comma 7, capoverso 4-bis, nel primo periodo, sostituire la parola: «semplificazione» con la seguente: «ottimizzazione».

Conseguentemente, al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: «semplificazioni» con la seguente: «ottimizzazione».

11.62

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 7, dopo le parole: «alla semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti» inserire le seguenti: «con particolare riguardo alle piccole imprese produttrici di rifiuti con un numero di dipendenti inferiore a 10».

11.63

FUCKSIA

Al comma 7, capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: «Le semplificazioni» fino a: «per gli utenti», con le seguenti: «L'ottimizzazione è finalizzata ad assicurare un'efficace tracciabilità dei rifiuti ed eventualmente a ridurre i costi di esercizio del sistema là dove ciò non intralci la corretta tracciabilità dei rifiuti e comporti un aumento di rischio ambientale e/o sanitario».

11.64

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 7, capoverso b-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo altresì che il contributo sia comunque dovuto solo a decorrere dall'effettiva entrata in vigore del SISTRI e che eventuali contributi

già versati siano computati in compensazione con futuri contributi o rimborsati in caso di cessata attività del soggetto iscritto».

11.65

PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BERGER, LANIECE

«7-bis. Il Codice Europeo dei Rifiuti (CER) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuito ai rifiuti organici per un corretto smaltimento e trattamento, è esteso anche ai pannolini biodegradabili, nelle more dell'attribuzione di un Codice proprio».

11.66

BRUNI, ZIZZA, PICCOLI

Sopprimere il comma 8.

11.67

FUCKSIA

Al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: «semplificazioni» con la seguente: «ottimizzazioni».

11.68

FUCKSIA

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «3 marzo 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2014».

11.69

BRUNI, ZIZZA, PICCOLI

Sopprimere il comma 9.

11.70

NUGNES

Al comma 9, dopo la parola: «esito», inserire la seguente: «positivo».

11.71

NUGNES

Al comma 9 sostituire la parola: «semplificazioni» con la seguente: «ottimizzazioni».

11.72

NUGNES

Al comma 9, dopo la parola: «comma 8», inserire le seguenti: «è subordinata la sussistenza stessa del contratto Selex».

11.73

BRUNI, ZIZZA, PICCOLI

Sopprimere il comma 10.

11.74

FASANO

Al Comma 10, sostituire le parole da: «comunque non oltre il trenta per cento dei costi..», fino alla fine del comma, con le seguenti: «comunque non oltre i costi della produzione consuntivati sino al 30 giugno 2013 e sino alla concorrenza delle risorse riassegnate sullo stato di previsione del Ministero. Qualora la valutazione di congruità non sia conclusa entro il 15 novembre 2013, il pagamento è subordinato alla prestazione di fideiussione che viene svincolata all'esito positivo della verifica di conformità di cui al comma 8».

11.75

MARAN

Al Comma 10, sostituire le parole da: «comunque non oltre il trenta per cento dei costi», fino a: «per lo sviluppo e la gestione del sistema», con le seguenti: «..., comunque non oltre i costi della produzione consuntivati sino al 30 giugno 2013 e sino alla concorrenza della risorse riassegnate sullo stato di previsione del Ministero», e sostituire il periodo: «Il pagamento è subordinato alla prestazione di fidejussione che viene svincolata all'esito positivo della verifica di conformità di cui al comma 8.», con il seguente: «Qualora la valutazione di congruità non sia conclusa entro il 15 novembre 2013, il pagamento è subordinato alla prestazione di fideiussione che viene svincolata aWesito positivo della verifica di conformità di cui al comma 8.».

11.76

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE

Sostituire il comma 11 con i seguenti:

«11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relative agli obblighi derivanti dal sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sono sospese fino al termine della fase sperimentale di cui al comma 2. Nel periodo di sperimentazione di cui al medesimo comma, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e successive modifiche e integrazioni.

11-*bis*. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 e a quelle di cui al comma 7, primo periodo, compiute dai soggetti per i quali il sistema di tracciabilità è obbligatorio, sono ridotte ad un ottavo del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della relativa fattispecie che ha determinato la sanzione».

11.77

BRUNI, ZIZZA, PICCOLI

Sostituire il comma 11 con i seguenti:

«11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, relative agli obblighi derivanti dal sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sono sospese fino al termine della fase sperimentale di cui al comma 2. Nel periodo di sperimentazione di cui al medesimo comma, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del decreto legislativo 152 del 2006, con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e seguenti modificazioni».

«11-*bis*. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 e a quelle di cui al comma 7, primo periodo, compiute dai soggetti per i quali il sistema di tracciabilità è obbligatorio sono ridotte ad un ottavo del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della relativa fattispecie che ha determinato la sanzione».

11.78

D'ALÌ, SCOMA

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7, primo periodo, fino al 31 marzo 2014 sono sospese nei confronti dei soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013 e fino al 30 settembre 2014 nei confronti dei soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014. Nel suddetto periodo di sospensione della sanzione la violazione è comunque segnalata ed iscritta in un apposito registro predisposto dal soggetto accertatore.».

11.79

DE PETRIS

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relative agli obblighi derivanti dal sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sono sospese fino al 3 marzo 2014. Fino a tale data le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e sue modifiche e integrazioni».

11.80

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, Elena FERRARA, RUTA, SAGGESE, SCALIA, VALENTINI

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7, primo periodo, sono inapplicabili fino al 31 marzo 2014 nei confronti dei soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013 e fino al 30 settembre 2014 nei confronti dei soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014.».

11.81

MARINELLO, D'ALÌ, BRUNI

*Al comma 1 dopo le parole: «quanto alle condotte» aggiungere le seguenti: «di omessa compilazione del registro cronologico o della scheda movimentazione, a quelle» e dopo le parole: «arco temporale» aggiungere le seguenti: «e relativamente alla medesima unità locale. Resta fermo quanto disposto all'articolo 260-*bis*, comma 9-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».*

11.82

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA, MARAN

Al comma 11, sostituire le parole: «commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il Sistri è obbligatorio dallo ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il Sistri è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale»; *con le seguenti:* «commesse fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il Sistri è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 31 marzo 2015 dai soggetti per i quali il Sistri è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di più di 12 violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale».

11.83

FUCKSIA

Al comma 11, sostituire le parole: «31 marzo» *con le seguenti:* «1° dicembre».

Conseguentemente:

a) sostituire le parole: «1° ottobre 2013» *con le seguenti:* «1° giugno 2014»;

b) sostituire le parole: «30 settembre 2014» *con le seguenti:* «30 giugno 2015»;

c) sostituire le parole: «3 marzo» *con le seguenti:* «31 dicembre».

11.84

FUCKSIA

Al comma 11 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a meno che le registrazioni cartacee non risultino debitamente compilate».

11.85

BRUNI, ZIZZA, PICCOLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i, versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le

annualità 2010, 2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compensazione a valere sui contributi ascritti alle annualità successive all'entrata in operatività del SISTRI. Le medesime somme sono utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.».

11.86

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, e successive modifiche e integrazioni, versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 2012, sono restituite, ovvero utilizzabili in compensazione a valere sui contributi ascritti alle annualità successive all'entrata in operatività del SISTRI. Le medesime somme sono utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11-ter. Le disposizioni di attuazione del comma 11-bis sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.87

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i, versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compensazione a valere sui contributi ascritti alle annualità successive all'entrata in operatività del SISTRI. Le medesime somme sono utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11-ter. Le disposizioni di attuazione del comma 11-bis sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'e-

conomia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.88

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. In materia di sanzioni relative al SISTRI si applicano le disposizioni sul ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.».

11.89

D'ALÌ, SCOMA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, alinea, sono soppresse le parole: "Fino al 2 luglio 2012";

b) al comma 9, lettera a), le parole: "cento chilogrammi o cento litri l'anno", sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno";

c) al comma 9, lettera b), le parole: "cento chilogrammi o cento litri all'anno", sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno"».

11.90

DALLA ZUANNA, DI BIAGIO, MARAN

Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«12-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, alinea, sono soppresse le parole: "Fino al 2 luglio 2012";

b) al comma 9, lettera a), le parole: "cento chilogrammi o cento litri l'anno", sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno";

c) al comma 9, lettera b), le parole: "cento chilogrammi o cento litri all'anno", sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno"».

11.91

NUGNES

Al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: «monitoraggio e concertazione del SISTRI», inserire le seguenti: «comprendente oltre ai soggetti già partecipanti al soppresso comitato di vigilanza, almeno un rappresentante scelto tra le associazioni nazionali di tutela ambientale riconosciute dal MATTM,».

11.92

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA, MARAN

Al comma 13, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il Tavolo Tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI, dovrà essere composto dalle maggiori organizzazioni nazionali di rappresentanza delle imprese.».

11.93

NUGNES

Al comma 14, sopprimere le parole da: «e si esercita» fino alla fine del comma.

11.94

DE PETRIS

Al comma 14, sostituire le parole da: «dei soli soggetti» fino alla fine del comma, con le seguenti: «di tutti i soggetti di cui al comma 16».

11.95

BRUNO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, al comma 1, dopo le parole: "finanza pubblica" sono inserite le seguenti: "L'Autorità assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando autonomamente i capitoli di spesa da ridurre al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio fissati dalla legge"».

11.96

MARAN

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale delle strutture del Corpo forestale dello Stato nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico illecito dei rifiuti da esso operato in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e al D.M. 28 aprile 2006, nonché migliorare l'efficienza delle operazioni inerenti la loro tracciabilità, all'art. 8 comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, al secondo capoverso dopo le parole: »articolazioni centrali« aggiungere le parole: «e periferiche».

11.97

MARAN

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, al comma 1, dopo le parole: "finanza pubblica" sono inserite le seguenti: "L'autorità assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando autonomamente i capitoli di spesa da ridurre al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio fissati dalla legge"».

11.98

BERNINI, MARINELLO, FLORIS

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale e delle strutture del Corpo forestale dello Stato nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico illecito dei rifiuti da esso operato in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e al D.M. 28 aprile 2006, nonché migliorare l'efficienza delle operazioni inerenti la loro tracciabilità, all'art. 8 comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, al secondo capoverso dopo le parole: "articolarioni centrali" aggiungere le parole: "e periferiche"».

11.99

PERRONE, CASSANO, TARQUINIO, ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Il primo comma dell'art. 7-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 99, è sostituito dal seguente: "Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, nel periodo compreso fra il 1° giugno 2013 e il 30 novembre 2013, le aziende, anche assistite dalla propria associazione di categoria, possono stipulare con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale specifici contratti collettivi che, ove abbiano i contenuti di cui al comma 2, rendono applicabili le disposizioni di cui ai commi successivi."».

11.100

DE PETRIS

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale e delle strutture del Corpo forestale dello Stato nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico illecito dei rifiuti da esso operato in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e al D.M. 28 aprile 2006, nonché migliorare l'efficienza delle operazioni inerenti la loro tracciabi-

lità, all'art. 8 comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, al secondo capoverso dopo le parole: "articolazioni centrali" aggiungere le seguenti: "e periferiche"».

11.101

NUGNES

Dopo il comma 14, aggiungere, in fine, il seguente:

«14-bis. Il Ministero dell'Ambiente, tutela del territorio e del mare emanerà una nota esplicativa entro il 10 gennaio 2014 finalizzata a rendere il sistema pienamente fruibile agli operatori cui si rivolge il SISTRI istituendo, tra l'altro, un servizio diretto per la risoluzione dei problemi in tempo reale».

11.102

ORRÙ, PADUA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale e delle strutture del Corpo forestale dello Stato nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico illecito dei rifiuti da esso operato in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *h*) della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal D.M. 28 aprile 2006, nonché migliorare l'efficienza delle operazioni inerenti la loro tracciabilità, all'articolo 8, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, dopo le parole: "articolazioni centrali" aggiungere le seguenti: "e periferiche"».

Art. 12.

12.1

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, LUCIDI, CIAMPOLILLO, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO, LEZZI

Sopprimere l'articolo.

12.2

DE PETRIS

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Al fine di accelerare e favorire l'esecuzione degli interventi di risanamento ambientale, consentendo l'autosmaltimento dei materiali da essi rivenienti, il procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, A.I.A. 3, è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub-commissario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, d'intesa con la regione Puglia e sentita l'ARPA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'Autorizzazione Integrata Ambientale, A.I.A. 3, stabilisce per gli impianti di discarica per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (localizzati nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA), gli adeguamenti costruttivi necessari a non creare rischi per la tutela della salute e dell'ambiente nonché le successive condizioni e prescrizioni di esercizio in conformità ai principi di cui all'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

2. Le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 sono definite, entro 30 giorni dalla approvazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, A.I.A. 3, nel rispetto delle prescrizioni ivi previste e assicurando un'elevata protezione ambientale e sanitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub-commissario di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della regione Puglia. Con la medesima procedura, sentito il comune di Statte e gli altri comuni interessati e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite anche le misure di compensazione ambientali.».

Conseguentemente il comma 6 è soppresso.

12.3

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, LUCIDI, CIAMPOLILLO, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO, LEZZI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di garantire l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo

stabilimento ILVA di Taranto, in considerazione dell'urgente necessità di provvedere e di evitare ulteriori ritardi, previa caratterizzazione dei rifiuti con oneri a carico dell'azienda, e attraverso il controllo e la validazione dei dati effettuati dalle ARPA/APPA territorialmente competenti di tutti i rifiuti nelle aree adibite a smaltimento all'interno dello stabilimento, è autorizzata, previa acquisizione del parere favorevole dell'ARPA della regione Puglia, la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto, da destinarsi esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività dell'ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale».

12.4

CALEO, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «sentita l'Arpa della Regione Puglia».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e» con la seguente: «sentita».

12.5

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 1, dopo le parole: «che hanno ottenuto parere di compatibilità ambientale» inserire le seguenti: «, per la discarica di rifiuti non pericolosi nel 2010,» e dopo le parole: «valutazione d'impatto ambientale» inserire le seguenti: «, per la discarica di rifiuti pericolosi nel 1995,».

12.6

CASTALDI, SANTANGELO, GIROTTO, PETROCELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il sub-commissario di cui al comma 1 trasmette semestralmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una relazione concernente:

- a) lo stato di realizzazione per ciascuna delle discariche di cui al comma 1;
- b) il monito raggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti e di quelli relativi al risanamento ambientale;
- c) le attività svolte, anche per il superamento delle criticità, in relazione allo stato di attuazione degli interventi posti in essere;
- d) le spese sostenute per la gestione delle discariche e per gli ulteriori interventi di risanamento ambientale di cui al comma 1;
- e) i monitoraggi ambientali in corso o da svolgere sulle aree a monte e a valle delle discariche, con l'esplicita segnalazione dei valori in esubero, nonché con l'indicazione degli effetti registrati sull'aria, sulle acque superficiali e sulle falde acquifere in conseguenza dei valori che oltrepassano i limiti stabiliti».
-

12.7

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, LUCIDI, CIAMPOLILLO, CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, SANTANGELO, LEZZI

Sopprimere il comma 3.

12.8

CALEO, TOMASELLI, CANTINI, FORNARO, VACCARI, VATTUONE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per il periodo di un mese successivamente all'avvio dell'operatività del SISTRI vigono le disposizioni di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e le relative previsioni sanzionatorie, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. È obbligatoria la presentazione della comunicazione annuale al catasto dei rifiuti, secondo le disposizioni dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e sono applicate le relative sanzioni, con riferimento ai rifiuti prodotti o gestiti fino alla conclusione dell'anno di avvio dell'operatività del SISTRI con riferimento a tutte le categorie di soggetti obbligati.

3-ter. Le sanzioni relative al SISTRI e le modifiche agli articoli 188, 188-bis, commi 3 e 4, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disposte dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, entrano in vigore il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al primo periodo del comma 3-bis. Con il decreto di cui al comma 4 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed integrazione delle predette disposizioni

e delle relative sanzioni, al fine di assicurare il coordinamento della disciplina con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo. È abrogato l'articolo 16 comma 2 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205».

12.9

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, LUCIDI, CIAMPOLILLO, CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, SANTANGELO, LEZZI

Sopprimere il comma 4.

12.10

DE PETRIS

Sopprimere il comma 4.

12.11

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, LUCIDI, CIAMPOLILLO, CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, SANTANGELO, LEZZI

Al comma 4, dopo le parole: «del decreto-legge n. 61 del 2013,» inserire la seguente parola: «non».

12.12

MUCCHETTI, D'ONGHIA, TOMASELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale disciplina trova applicazione dalla data di nomina del commissario straordinario».

12.13

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale disciplina trova applicazione dalla data di nomina del Commissario Straordinario».

12.14

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, LUCIDI, CIAMPOLILLO, CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, SANTANGELO, LEZZI

Sopprimere il comma 5.

12.15

CALDEROLI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

«Parimenti costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale tutti gli stabilimenti e impianti gestiti da società controllate, collegate o comunque sottoposte all'influenza del gruppo dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero dagli enti nati da eventuali trasformazioni o fusioni delle anzidette società. Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano anche a tutte le società di cui al periodo precedente. I beni d'impresa nonché le azioni, le quote sociali, i cespiti aziendali, le partecipazioni in portafoglio e la liquidità delle società di cui al primo e secondo periodo del presente comma possono essere oggetto di sequestro preventivo solo nel caso in cui la prosecuzione delle attività d'impresa comporti gravi danni alla salute dei cittadini o all'ambiente, secondo i parametri stabiliti con decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'Ambiente».

12.16

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «*5-bis.* All'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo le parole: "i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata del commissariamento." sono inserite le seguenti: "Al commissario è attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio di esercizio e, laddove applicabile, il bilancio consolidato dell'impresa soggetta a commissariamento"».

12.17

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, in legge 24 dicembre 2012, n. 231, si interpreta nel senso che per beni dell'impresa si devono intendere anche le partecipazioni dirette e indirette in altre imprese, nonché i cespiti aziendali alle stesse facenti capo».

«5-ter. l'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2013, n. 89, si interpreta nel senso che, ferma restando la legittimazione del Commissario Straordinario a gestire e disporre delle linee di credito e dei finanziamenti ivi richiamati, la titolarità dei medesimi resta in capo all'impresa commissariata».

12.18

DE PETRIS

Al comma 6, sostituire le parole: «(AIA) ivi richiamate,» con le parole: «(AIA 3)». E sostituire le parole: «sentite la regione Puglia e» con le seguenti: «d'intesa con la regione Puglia e sentita».

12.0.1

PANIZZA, FRAVEZZI, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BERGER, LANIECE, TONINI

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:***«Art. 12-bis.***(Norma di coordinamento per le Regioni e per le Province autonome)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dal presente decreto ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

2. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché ai sensi degli articoli 2 e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

12.0.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 50, comma 8-*bis* e 8-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole "due euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta centesimi di euro".

2. All'articolo 50, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione non si applica in caso di ritardo inferiore a 15 giorni, salvi i casi di ritardo reiterato per oltre due mesi consecutivi".

3. All'articolo 50, comma 8-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione non si applica in caso di errori o di mancanza di dati inferiori al 2 per cento della fornitura e nel caso che i dati trasmessi consentano la determinazione dell'importo della ricetta, l'individuazione del medico che l'ha prescritta e dell'assistente che l'ha ricevuta, nonché corrispondano".

4. Le violazioni previste al comma 8-*bis* e 8-*ter* dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono sanzionabili. Le precedenti disposizioni si applicano anche ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni ed ai giudizi in corso».

12.0.3

SCIBONA, CIOFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di siti di interesse strategico nazionale)

1. All'articolo 19 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i commi 2 e 3 sono abrogati».

12.0.4

MUCCHETTI, D'ONGHIA, TOMASELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.**

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Al commissario è attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio d'esercizio e, laddove applicabile, il bilancio consolidato dell'impresa soggetta a commissariamento"».

12.0.5

MUCCHETTI, D'ONGHIA, TOMASELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.**

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 89, aggiungere infine il seguente periodo: "Ferma restando la legittimazione del commissario straordinario a gestire e disporre delle linee di credito e dei finanziamenti ivi richiamati, la titolarità dei medesimi resta in carico all'impresa commissariata"».

12.0.6

MUCCHETTI, D'ONGHIA, TOMASELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.**

1. All'articolo 3 del decreto-legge n. 207 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Rientrano tra i beni dell'impresa di cui al comma 3 anche le partecipazioni dirette e indirette dell'impresa in altre imprese, nonché i cespiti aziendali alle stesse facenti capo"».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 18

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 11,40 alle ore 11,45

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Sottocommissione per i pareri

23^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,45.

(10) MANCONI ed altri. – Introduzione del reato di tortura nel codice penale

**(362) CASSON ed altri. – Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano.
Articolo 613-bis del codice penale**

**(388) BARANI. – Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il
reato di tortura, e altre norme in materia di tortura**

**(395) DE PETRIS e DE CRISTOFARO. – Introduzione del reato di tortura nel codice
penale**

(849) BUCCARELLA ed altri. – Introduzione del reato di tortura nel codice penale

**(874) TORRISI. – Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposi-
zioni in materia di tortura**

(Parere alla 2^a Commissione su nuovo testo unificato. Esame. Parere non ostativo con os-
servazioni)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, osservando, quanto all'articolo 1, capoverso «Art. 613-*bis*», comma primo,

primo periodo, come sia opportuno che la parola «acute» sia sostituita con la parola «gravi», in quanto più idonea a caratterizzare oggettivamente la condotta.

In riferimento all'articolo 1, capoverso «Art. 613-ter», sottolinea, invece, la necessità di verificare la coerenza sistematica della disposizione rispetto alle norme generali sull'istigazione a delinquere (art. 414 del codice penale), al fine di evitare effetti irragionevoli o contraddittori.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,55.

Plenaria

45^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del Regolamento il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di governo, accompagnato dal Capo del Dipartimento, Daniele Ravenna, dal Capo di Gabinetto, Italo Scotti e dal Capo dell'Ufficio legislativo, Giovanni Savini.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del Regolamento, sugli orientamenti in tema di decretazione d'urgenza**

La PRESIDENTE introduce la materia oggetto delle comunicazioni del Ministro per i rapporti con il Parlamento, ricordando il documento recante indirizzi per l'attività consultiva sulle fonti normative esaminato dalla Commissione, nel quale, fra l'altro, con riferimento alla decretazione d'urgenza, si sottolinea il requisito dell'omogeneità, richiamato anche da diverse pronunce della Corte costituzionale. Inoltre, segnala l'improprietà della prassi di emendamenti presentati da senatori su impulso dei diversi Ministeri. Si tratta di un fenomeno che la Commissione affari costituzionali intende contrastare, privilegiando la trattazione delle proposte di genuina origine parlamentare.

Il ministro FRANCESCHINI svolge quindi le sue comunicazioni. Ricorda di aver sollecitato le Presidenze dei due rami del Parlamento, intervenendo nelle rispettive Conferenze dei Presidenti dei Gruppi parlamentari all'inizio della legislatura, affinché si acceleri l'introduzione di procedure che prevedano tempi certi per l'approvazione di determinate iniziative del Governo. Infatti, il ricorso alla decretazione d'urgenza corrisponde alla necessità ineludibile di intervenire con tempestività, quando quella necessità non può essere soddisfatta con le procedure spesso incerte della legislazione ordinaria. In tale contesto, inoltre, il Governo intende sottoporre alle Camere alcuni disegni di legge collegati alla legge di stabilità, per i quali si applicano procedure privilegiate.

Il Governo, nel rispetto delle pronunce della Corte costituzionale e dei richiami del Presidente della Repubblica, nonché degli atti di indirizzo del Parlamento, si è adoperato per contenere il ricorso ai decreti-legge e ha prestato attenzione al requisito della omogeneità, salvo i casi in cui l'eterogeneità oggettiva delle disposizioni è stata motivata dalla loro omogeneità finalistica. Inoltre, al fine di arrestare la degenerazione nella dialettica parlamentare provocata dalla questione di fiducia su maxiemendamenti predisposti dall'Esecutivo, ha avanzato tale richiesta in casi molto limitati e comunque sul testo definito dalla Commissione di merito.

Ricorda che la presentazione di emendamenti da parte del Governo è regolata da una rigorosa procedura di autorizzazione: pertanto, dopo l'emanazione – anche per esigenze sopravvenute – a volte le singole amministrazioni rivolgono ai parlamentari le rispettive sollecitazioni di presentazione di emendamenti. Tale prassi non è certo commendevole, ma può essere limitata con un impegno comune del Governo e dei parlamentari.

Occorre valutare, inoltre, se il rispetto del requisito dell'omogeneità debba indurre a emanare un numero maggiore di decreti-legge, anche a costo di aggravare il lavoro parlamentare.

Inoltre, informa che il comitato di esperti nominati dal Governo in tema di riforme costituzionali, che ha recentemente ultimato i propri lavori, ha avanzato l'ipotesi di limitare o addirittura escludere l'emendabilità dei decreti-legge, privilegiando il ricorso a procedure che prevedano una data fissa per l'approvazione delle iniziative del Governo.

Intervengono quindi alcuni senatori per porre quesiti e formulare commenti.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*) ritiene che le considerazioni del Ministro per i rapporti col Parlamento abbiano un tono eccessivamente ottimistico. Le disposizioni dei decreti-legge sono spesso disomogenee e formulate in modo burocratico, non tenendo conto degli effetti sui cittadini e sulla società civile, anche in termini di difficile comprensione e conoscibilità. Pur ammettendo il ricorso alla decretazione nei casi in cui si debba intervenire con urgenza, non è condivisibile l'emanazione di disposizioni urgenti quando in Parlamento si stiano definendo iniziative in materia, come è accaduto di recente con le norme per punire i reati contro le donne.

In conclusione, auspica che il confronto con il Governo sia diretto a modificare i comportamenti e non si riveli come una acquiescenza alle degenerazioni prodotte dal frequente ricorso alla decretazione d'urgenza.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che le indicazioni fornite dal Ministro siano apprezzabili ma abbiano una portata minimalista. Il ricorso alla decretazione d'urgenza – non previsto affatto in altri ordinamenti – rischia di essere la procedura ordinaria per l'introduzione in tempi sicuri di norme con forza di legge.

Con riferimento alla «omogeneità teleologica» dei decreti-legge, la suddivisione in un numero maggiore di provvedimenti potrebbe aggravare il lavoro parlamentare: sarebbe anche compromesso il ricorso alla compilazione di testi unici come mezzo per risolvere il disordine nella legislazione. In ogni caso, l'eterogeneità delle disposizioni rischia di inficiare l'organicità e la qualità del lavoro legislativo.

Auspica, infine, che la riforma dei Regolamenti parlamentari, almeno a tale riguardo, si possa realizzare al più presto.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) sottolinea la necessità di un maggiore equilibrio tra il ricorso alla decretazione d'urgenza e il rispetto per le funzioni del Parlamento. La disomogeneità dei decreti-legge impedisce il necessario approfondimento e favorisce la presentazione di emendamenti disparati, nonché la revisione ripetuta di discipline legislative, anche quando siano state introdotte di recente, con ricadute negative in termini di certezza del diritto e conoscibilità della legislazione. Infine, sottolinea l'esigenza di contrastare la prassi in base alla quale i Ministeri sollecitano la presentazione di emendamenti in sede parlamentare, eludendo le proce-

due ricordate dal ministro Franceschini per la presentazione di emendamenti da parte del Governo.

La senatrice LO MORO (*PD*) dà atto che il Governo è ricorso meno frequentemente alla decretazione d'urgenza, ma occorre proseguire in tale direzione per agevolare il lavoro parlamentare. Inoltre, rileva che la disomogeneità e l'episodicità delle modifiche introdotte in sede di conversione in legge dei decreti-legge dà luogo a una inopportuna instabilità normativa.

Quanto alla prassi di emendamenti suggeriti ai parlamentari, essa può essere tollerata quando si tratta di dare precettività immediata a norme che riguardano la pubblica amministrazione, ma deve essere respinta quando le norme hanno effetto su terzi. Ricorda il decreto-legge che ha introdotto disposizioni urgenti per la punibilità dei reati contro le donne, sulle quali in sede parlamentare si era conseguito un vasto consenso, e che pertanto è stato considerato invasivo dell'autonomia parlamentare.

Il senatore BRUNO (*PdL*) ricorda che un primo filtro per assicurare l'omogeneità dei decreti-legge è rappresentato dalla verifica del Presidente della Repubblica in occasione della emanazione del decreto-legge. È apprezzabile il ricorso meno frequente alla questione di fiducia e il maggiore rispetto per il lavoro delle Commissioni di merito. Tuttavia, tale procedura orienta il sistema verso un modello di fatto monocamerale, visto che al secondo ramo del Parlamento è preclusa la modifica del testo approvato con la fiducia.

Conviene sull'esigenza di riformare i Regolamenti parlamentari e auspica che il Ministro per i rapporti con il Parlamento solleciti in tal senso i Presidenti delle Camere.

Nota che i testi dei decreti-legge sono scritti male, segno forse della fretta e del mancato approfondimento prima dell'approvazione del Consiglio dei ministri. La sollecitazione di emendamenti da parte delle amministrazioni, inoltre, restringe ulteriormente lo spazio di elaborazione che residua al Parlamento.

Infine, rispondendo sulla questione posta dal Ministro, ritiene preferibile il ricorso a un numero maggiore di provvedimenti, privilegiando quanto più possibile la loro omogeneità: in tal modo, le Commissioni di merito potranno più agevolmente approfondire le singole materie.

Intervenendo per la replica, il ministro FRANCESCHINI condivide l'esigenza di affrontare il tema della decretazione d'urgenza in modo definitivo ed esaustivo. Tuttavia, in attesa di una revisione della Costituzione e dei Regolamenti parlamentari, è difficile trovare soluzioni che non si configurino come semplici correttivi.

Sottolinea che la scarsa qualità della legislazione è aggravata anche da una tendenza alla legificazione di materie che potrebbero essere affidate a norme di rango secondario, con conseguente irrigidimento dell'ordinamento.

Il Governo ribadisce l'impegno a una maggiore attenzione nella elaborazione dei testi e accoglie l'appello per una collaborazione bilaterale con il Parlamento. Del resto, è anzitutto il Governo che appronta un primo filtro per la verifica dell'omogeneità, nel rispetto anche della giurisprudenza costituzionale. Inoltre, il Governo limiterà il ricorso alla decretazione d'urgenza, assicurerà l'omogeneità dei provvedimenti e limiterà il ricorso alla questione di fiducia, favorendo così il lavoro parlamentare. Infine, il Governo eviterà la sovrapposizione dei decreti-legge con disposizioni in stato avanzato di elaborazione in Parlamento. In proposito, ricorda che l'introduzione con provvedimento d'urgenza delle norme per punire i reati contro le donne è stato motivato dalla necessità di far entrare in vigore quelle norme al più presto.

Conclude, assicurando l'impegno a rafforzare ulteriormente le procedure per la presentazione di emendamenti da parte del Governo e a distribuire in modo equilibrato la presentazione dei disegni di legge di conversione presso la Camera dei deputati e presso il Senato, come del resto si è già fatto nel passato più recente. Auspica comunque che le disposizioni di riforma dei Regolamenti parlamentari che favoriscono l'*iter* delle iniziative governative siano introdotte immediatamente.

La PRESIDENTE ringrazia il Ministro per i rapporti con il Parlamento e assicura che la Commissione affari costituzionali intende verificare con rigore il requisito dell'omogeneità dei decreti-legge e, per parte sua, ribadisce anche l'esigenza di uno scrutinio attento circa la proponibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione. A suo avviso, inoltre, le considerazioni appena svolte confermano la necessità di una riforma costituzionale che superi il bicameralismo perfetto.

Dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16.

Plenaria

46^a Seduta (notturna)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis.

La seduta inizia alle ore 20,35.

IN SEDE REFERENTE

(1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Prosegue la trattazione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al decreto-legge, pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana, nonché dei subemendamenti riferiti alle proposte avanzate dal relatore, pubblicati in allegato al presente resoconto.

La PRESIDENTE avverte che sono improponibili per estraneità alla materia oggetto del decreto-legge i seguenti emendamenti: 1.20, 1.21, 1.0.1, 2.11, 2.12, 2.26, 2.36, 2.48, 2.49, 2.51, 2.55, 2.56, 2.60, 2.63, 2.64, 2.65, 2.67, 2.68, 2.69, 2.70, 2.73, 2.74, 2.76, 2.78, 2.79, 2.80, 2.81, 3.6, 3.7, 3.32, 3.33, 3.35, 3.36, 3.0.3, 3.0.5. Si riserva inoltre di valutare la proponibilità degli emendamenti riferiti agli articoli successivi all'articolo 3.

Il relatore PAGLIARI (PD), pronunciandosi sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, invita a ritirare le proposte 1.5, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.23. Invita i proponenti a riformulare gli emendamenti 1.12 e 1.13, introducendo il limite dell'80 per cento, mentre sui restanti emendamenti esprime parere contrario.

Il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS si pronuncia in modo conforme al relatore.

Il relatore PAGLIARI (PD) si esprime quindi sugli emendamenti riferiti all'articolo 2. Si riserva di pronunciarsi sulle proposte 2.3, 2.4, 2.5, 2.10 e 2.19, in attesa di valutare la sussistenza della copertura finanziaria. Si esprime favorevolmente sugli emendamenti 2.7, 2.8, 2.16, 2.32, 2.38, 2.40 e 2.52 (identico al 2.53). Inoltre, preannuncia un parere favorevole sugli emendamenti di analogo contenuto 2.20 e 2.21, a condizione che siano riformulati dai proponenti, così come sull'emendamento 2.39, e si riserva di pronunciarsi, in attesa di approfondimenti, sugli emendamenti 2.25, 2.33, 2.34, 2.35, 2.45, 2.46, 2.47 e 2.71. Infine, invita a ritirare gli emendamenti 2.27 e 2.72, mentre esprime un parere contrario sui rimanenti emendamenti.

Il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS si pronuncia in modo conforme al relatore, ma sugli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.5 esprime un parere contrario e sugli emendamenti 2.34 e 2.44 un parere favorevole. Inoltre, invita a ritirare, preannunciando altrimenti un parere contrario, gli emen-

damenti 2.10 e 2.19, così come gli emendamenti 2.45, 2.46 e 2.47. Infine, si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 2.100 del relatore.

Il relatore PAGLIARI (*PD*), pronunciandosi sulle proposte riferite all'articolo 3, esprime un parere favorevole sugli emendamenti 3.1, 3.20, 3.21 (identico al 3.22), 3.28, 3.29 e 3.0.6. Si riserva di pronunciarsi sugli emendamenti 3.5, 3.10, 3.13, 3.14 e 3.15, mentre sui restanti emendamenti esprime parere contrario.

Il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS, a nome del Governo, si pronuncia in modo conforme al relatore. Sull'emendamento 3.5 esprime un parere contrario. Quanto al 3.28, il parere è favorevole solo sulla proposta di introdurre il comma *7-ter*, a condizione che sia riformulato dai proponenti. Anche sul 3.0.6 il parere è favorevole a condizione che il proponente lo riformuli.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore BRUNO (*PdL*) rileva che i pareri espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo prospettano una tendenziale chiusura all'accoglimento di proposte di modifica e teme che l'insoddisfazione dei senatori del suo Gruppo così come di quelli degli altri Gruppi determini ostacoli nell'*iter* del provvedimento. Auspica pertanto che i rappresentanti dei Gruppi, il relatore e il rappresentante del Governo svolgano un approfondimento, eventualmente in sede informale, al fine di determinare il consenso della Commissione almeno sulle più importanti esigenze di modifica.

La senatrice LO MORO (*PD*) condivide tale proposta.

Si associa anche la senatrice BISINELLA (*LN-Aut*), a nome del suo Gruppo, preannunciando la disponibilità a riformulare emendamenti al fine di promuovere il consenso da parte di tutta la Commissione.

La PRESIDENTE condivide la necessità di un approfondimento che individui i temi essenziali su cui la Commissione può trovare il consenso, anche in vista del prescritto parere della Commissione bilancio sulla sostenibilità finanziaria delle proposte. Auspica, quindi, che i rappresentati dei Gruppi, il relatore e il rappresentante del Governo svolgano tale approfondimento in modo da facilitare il seguito e la conclusione dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1015**(al testo del decreto-legge)****Art. 4.****4.502/1**

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 4.502, sopprimere la lettera b).

4.502PAGLIARI, *relatore**Apportare le seguenti modificazioni:**a) al comma 6, sostituire le parole: «dell'amministrazione che emana il bando» con le seguenti: «di una pubblica amministrazione»;**b) al comma 8, dopo le parole: «n. 280,» inserire le seguenti: «nonché di quelli che svolgono attività socialmente utili sulla base delle leggi regionali.».*

4.503/1

CHIAVAROLI

*All'emendamento 4.503, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:**«e) sostituire le parole: "con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici." con le seguenti: "con esclusione, in ogni caso, di coloro che hanno prestato servizio senza soluzione di continuità per un periodo inferiore a cinque anni e un giorno presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici"».*

4.503PAGLIARI, *relatore*

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2015» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2016»;

b) sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

c) sostituire le parole: «relative agli anni 2013, 2014, 2015,» con le seguenti: «relative agli anni 2013, 2014, 2015, 2016»;

d) sostituire le parole: «nel triennio 2013-2015 a valere sulle predette risorse» con le seguenti: «a valere sulle predette risorse relative al quadriennio 2013-2016 e cessano di avere efficacia una volta che sono state utilizzate le risorse medesime».

Art. 5.**5.100/1**

ORELLANA, CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, MOLINARI, MUSSINI, CATALFO

All'emendamento 5.100, lettera c), capoverso «5-bis», sostituire il primo, il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: «La Commissione è organo collegiale composto da tre componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione. I componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Interno, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. In occasione della prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, i componenti eleggono nel loro ambito il Presidente della Commissione».

5.100/2

ORELLANA, CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, MOLINARI, MUSSINI, CATALFO

All'emendamento 5.100, lettera c), capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «due».

5.100/3

ORELLANA, CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, MOLINARI, MUSSINI, CATALFO

All'emendamento 5.100, lettera c), capoverso «5-ter», sostituire i commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies con il seguente:

«3-ter. L'Autorità può avvalersi di dipendenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici in posizione di comando, fuori ruolo o in aspettativa, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in numero non superiore, complessivamente a trenta unità. Tale personale è costituito da soggetti esperti in materia di contrasto alla corruzione.».

5.100/4

ORELLANA, CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, MOLINARI, MUSSINI, CATALFO

All'emendamento 5.100, lettera c), capoverso «5-ter» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di importo non superiore al 50 per cento del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate».

5.100

PAGLIARI, *relatore*

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere i commi 1, 2 e 3;*
- b) sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la Commissione assume la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.).»;

c) dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. L'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'Autorità è organo collegiale composto dal Presidente e quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di management e misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. Il Presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il Presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione. Il Presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica."

5-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Ai componenti e al personale dell'Autorità si applica il regime previsto dall'articolo 2, comma 10, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il Presidente e i componenti, se dipendenti da pubblica amministrazione o magistrati in attività di servizio sono collocati fuori ruolo, se ne fanno richiesta, e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato; se professori universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni. Al Presidente e ai componenti compete una indennità di funzione fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3-ter. Il collegio nomina, su proposta del Presidente, un Segretario generale che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al Presidente. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento.

3-quater. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorità, fissato nel limite di trenta unità. Con proprio regolamento l'Autorità definisce l'ordinamento delle carriere e le modalità del reclutamento, le modalità dell'inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data dell'entrata in vigore del regolamento, il trattamento giuridico ed economico del personale, ripartisce l'organico tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina l'organizza-

zione, il funzionamento dell'ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese. Il regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3-quinquies. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici in posizione di comando, fuori ruolo o in aspettativa, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in numero non superiore, complessivamente, a 20 unità. L'Autorità può altresì conferire incarichi di consulenza per specifiche attività. Ai consulenti può essere riconosciuta una indennità stabilita con provvedimento collegiale dell'Autorità.

3-sexies. Le spese di funzionamento dell'Autorità sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la pubblica amministrazione, nel quale confluisce lo stanziamento di cui all'articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. All'Autorità è garantita autonomia nella gestione finanziaria. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

3-septies. L'Autorità può avvalersi, per lo svolgimento della propria attività ispettiva e di accertamento, di personale della Guardia di Finanza, anche in posizione di comando e dell'Ispettorato della funzione pubblica. La modalità dell'avvalimento sono determinate a seguito di apposite convenzioni da stipularsi tra i ministri competenti e il Presidente dell'Autorità".»;

d) al comma 6, sostituire le parole: «I commi 1 e 4 dell'articolo» con le seguenti: «L'articolo»;

e) sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati il nuovo presidente e il nuovo componente dell'Autorità di cui al comma 1. In sede di prima applicazione, il nuovo Presidente e il nuovo componente, nonché quelli già in carica alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto restano in carica fino alla data del 31 dicembre 2016.».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 24 settembre 2013

Sottocommissione per i pareri

13^a Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTINI

Orario: dalle ore 11,45 alle ore 12

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1^a Commissione:

(1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni: parere non ostativo.

BILANCIO (5^a)

Martedì 24 settembre 2013

Plenaria

74^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 11,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre scorso.

Il senatore AZZOLLINI (*PdL*), in sostituzione della relatrice CHIAROLI (*PdL*), illustra gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, che occorre verificare la disponibilità delle risorse poste a copertura degli emendamenti 4.500 (testo 2), 11.206 e 14.200. Fa presente, inoltre, che occorre acquisire conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 13.0.500. Rileva che l'emendamento 8.500 del Relatore risulta provvisto di copertura. Quanto ai subemendamenti alla proposta 8.500, fa presente che occorre valutare l'8.500/1 in relazione all'emendamento base; l'8.500/2 deve essere valutato per quanto riguarda la disponibilità delle risorse poste a copertura, mentre occorre acquisire la Relazione tecnica sul subemendamento 8.500/3. Sottolinea che comportano maggiori

oneri gli emendamenti 9.208 (testo 2) e 11.101 (testo 2). Rileva che occorre, altresì, valutare gli emendamenti 6.23 (testo 2) – identico al 6.24 (testo 2) – e 10.4 (testo 2). Sottolinea che risulta, poi, necessario valutare l'emendamento 5.6, per il quale dovrebbe essere verificata la congruità della copertura finanziaria, al fine di includere gli oneri indiretti derivanti dall'incremento delle accise. Infine, segnala che, nel corso dell'esame in Assemblea, sono stati approvati gli emendamenti 5.0.6 e 5.0.200, che recano la copertura a valere sui fondi speciali, sui quali il Governo, con l'adozione del decreto-legge n. 102 del 2013 (IMU), ha operato un taglio lineare. Conseguentemente, fa presente che risultano privi di idonea copertura i citati emendamenti 5.0.6 e 5.0.200, nonché le proposte 9.19 e 9.0.200, unitamente a tutti gli altri eventuali emendamenti coperti a valere sui fondi speciali.

Il sottosegretario GIORGETTI subordina l'avviso favorevole sull'emendamento 4.500 (testo 2) ad una riformulazione della copertura, onde tenere conto della effettiva dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

La senatrice LEZZI (*M5S*) chiede delucidazioni sui destinatari dell'erogazione prevista dall'emendamento 4.500 (testo 2) e finanziata attraverso il ricorso a quota parte del FISPE.

Il presidente AZZOLLINI mette a disposizione la Tabella allegata all'articolo 1 della legge n. 534 del 1996 recante l'elenco delle istituzioni culturali beneficiarie del contributo disposto dall'emendamento in esame.

La senatrice LEZZI (*M5S*) dichiara la contrarietà del proprio Gruppo sull'emendamento 4.500 (testo 2), anche nella versione modificata a seguito delle indicazioni del Governo, stante il fatto che molte delle istituzionali culturali beneficiarie dei contributi risultano riconducibili a partiti e movimenti politici che già fruiscono del finanziamento pubblico.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime, poi, un avviso contrario sugli emendamenti 11.206 e 14.200, in quanto la relativa copertura grava su stanziamenti di parte capitale, per i quali, tra l'altro, è già stata attivata la procedura di impegno della relativa spesa.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) ribadisce che il Governo dovrebbe farsi carico di collaborare con il Parlamento per individuare meccanismi di copertura alternativi all'incremento delle accise o, più in generale, dell'imposizione tributaria.

Interviene il senatore Luigi MARINO (*SCpI*), per associarsi alla considerazione testé svolta dal senatore D'Alì, chiedendo al Governo di apportare i chiarimenti necessari.

Il sottosegretario GIORGETTI fa presente che il Governo è impegnato ad individuare, in prospettiva, meccanismi di copertura diversi dal ricorso allo strumento delle accise e alle risorse destinate al pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, ricordando che sul punto è in corso un confronto, sia a livello politico sia a livello tecnico, che vede coinvolto il Ministero dell'economia e delle finanze insieme alle Istituzioni europee.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) reputa meritevoli di riflessione le considerazioni svolte dal Rappresentante del Governo, considerato, peraltro, che il confronto tecnico-politico richiamato è stato generato da un'iniziativa del Governo italiano.

Intervengono, poi, i senatori SANGALLI (*PD*) e BONFRISCO (*PdL*), per richiamare il Governo alla necessità di individuare forme di copertura alternative all'innalzamento del carico tributario, unitamente all'urgenza di attivare ogni strumento percorribile per la celere liquidazione dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni verso le imprese.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime, successivamente, un parere contrario sull'emendamento 13.0.500, in quanto privo di coerenza rispetto alla normativa vigente.

Il PRESIDENTE osserva incidentalmente come tale emendamento richiederebbe, in ogni caso, l'acquisizione della Relazione tecnica.

Il SOTTOSEGRETARIO si esprime, poi, in senso non ostativo sull'emendamento 8.500. Per quanto concerne i relativi subemendamenti, formula poi una valutazione non ostativa sulla proposta 8.500/1, mentre, in relazione ai subemendamenti 8.500/2 e 8.500/3, formula un avviso contrario, poiché la copertura grava su risorse già impegnate.

Si esprime, poi, in senso favorevole sugli identici emendamenti 6.23 (testo 2) e 6.24 (testo 2).

La senatrice LEZZI (*M5S*) dichiara la contrarietà del proprio Gruppo sulle proposte emendative 6.23 e 6.24.

Sull'emendamento 10.4 (testo 2) il SOTTOSEGRETARIO si esprime in senso contrario.

Il PRESIDENTE condivide tale valutazione, in quanto l'emendamento utilizza stanziamenti di parte capitale per finanziare interventi di natura corrente.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) rileva come tale emendamento, a prescindere dai profili strettamente finanziari, affronti tematiche meritevoli di approfondimento.

Il PRESIDENTE si sofferma, poi, sulla proposta 5.6, rilevando la necessità di apportarvi alcune modifiche, al fine di rimodulare la scansione temporale dell'onere e di inserire, in sede di adozione dei decreti attuativi, l'acquisizione del concerto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Sottosegretario GIORGETTI propone, poi, alcune modifiche all'articolo 15 del decreto-legge in esame, al fine di adeguare i meccanismi di copertura agli oneri derivanti dagli emendamenti 5.0.6, 5.0.200 e 6.5 (testo 3) precedentemente approvati dall'Assemblea.

Il PRESIDENTE concorda con tale proposta, tenuto conto che il precedente parere non ostativo espresso da questa Commissione sugli emendamenti 5.0.6 e 5.0.200 era stato reso in quanto non era giunta, da parte del Governo, la comunicazione circa il fatto che, a seguito dell'adozione del decreto-legge n. 102 del 2013, attualmente all'esame della Camera dei deputati, erano stati operati dei tagli lineari ai fondi speciali. Conseguentemente, gli emendamenti 9.19 e 9.0.200, ancora all'esame dell'Assemblea, in quanto coperti a valere sui fondi speciali, non possono che essere valutati negativamente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; tale valutazione si intende altresì estesa a ogni altro eventuale emendamento finanziato a valere sui medesimi fondi speciali.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) rileva che il Governo dovrebbe farsi carico di individuare la copertura degli emendamenti 5.0.6 e 5.0.200, ricorrendo agli stanziamenti di bilancio in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il PRESIDENTE fa infine presente la necessità di rettificare il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, precedentemente espresso sull'emendamento 11.73 e sulle proposte emendative di identico tenore; infatti, pur permanendo una contrarietà sotto il profilo strettamente finanziario, risulta necessario esprimere su tali proposte un parere di nulla osta, onde evitare la duplicazione normativa dell'articolo 40, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 69 del 2013 convertito nella legge n. 98 del 2012.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito svoltosi, propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.206, 14.200, 13.0.500, 8.500/2, 8.500/3, 9.208 (testo 2), 11.101 (testo 2), 10.4 (testo 2), 9.19, 9.0.200 e su tutti gli altri eventuali emendamenti che dovessero essere coperti a valere sui fondi speciali.

Il parere di nulla osta sull'emendamento 4.500 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: «4-*bis*. All'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011,

n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: "a) al terzo periodo, le parole: '90 milioni di euro, per l'anno 2013', sono sostituite dalle seguenti: '91,3 milioni di euro, per l'anno 2013, di cui 1,3 milioni di euro da destinare alle istituzioni culturali comprese nella tabella di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534'; b) al quarto periodo, dopo le parole: 'carattere finanziario' sono aggiunte le seguenti: ', ad esclusione di quelle da destinare alle istituzioni culturali di cui al terzo periodo cui si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo'.

4-ter. All'onere derivante dal presente articolo pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Analogamente il parere di nulla osta sull'emendamento 5.6 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: «Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014 per il restauro del Mausoleo di Augusto in occasione delle celebrazioni del bimillenario della morte dell'imperatore Ottaviano Augusto.

3-bis. È autorizzata la spesa di 8 milioni di euro, di cui 1 milione per l'anno 2013 e 7 milioni per l'anno 2014 per fare fronte ad interventi di particolare rilevanza, individuati con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze al fine di assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica:

a) di tutela di beni culturali che presentano gravi rischi di deterioramento;

b) di celebrazione di particolari ricorrenze.

3-ter. Il decreto di cui al comma 3-bis è adottato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 15, apportare le seguenti modifiche:

«Al comma 2, alinea, sostituire le parole: "All'articolo 5, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e 11 milioni di euro per l'anno 2014", con le seguenti: "all'articolo 5, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e 19 milioni di euro per l'anno 2014";

"Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente: 'e-bis) Quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2014 mediante ulteriore incremento delle aliquote di accisa di cui all'articolo 14, comma 2, che garantisca un maggior gettito netto pari almeno a 8 milioni di euro per l'anno 2014.'».

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.

A revoca del parere precedentemente espresso, il parere è altresì di nulla osta sull'emendamento 11.73 e sulle identiche proposte.

Al fine di coordinare l'articolo 15 con gli emendamenti già approvati, il medesimo articolo deve essere modificato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel modo seguente: «Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni: "a) dopo le parole: 'All'articolo 5, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e 11 milioni di euro per l'anno 2014,' , inserire le seguenti: 'agli articoli 5-ter e 5-quater, pari a 600.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015'; b) dopo la lettera a) aggiungere la seguente: 'a-bis) Per le finalità di cui agli articolo 5-ter e 5-quater, quanto a 600 mila euro per l'anno 2013 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero e, quanto a euro 600.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), limitatamente alla parte corrente, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;'».

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis) Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano, a decorrere dall'anno 2014, nel limite di spesa complessivo di 2 milioni di euro, ivi incluse le spese di manutenzione straordinaria degli immobili e le eventuali minori entrate per il bilancio dello Stato.».

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 12,20.

Plenaria

75^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo

(Parere all'Assemblea su ulteriore emendamento. Esame. Parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto dall'Assemblea l'ulteriore emendamento 10.500, il quale esenta le istituzioni senza scopo di lucro, dotate di personalità giuridica, dalle disposizioni di cui ai decreti n. 78 del 2010 e n. 95 del 2012. Trattandosi di norme di risparmio, l'emendamento produce effetti negativi per la finanza pubblica senza la corrispondente copertura.

La relatrice CHIAVAROLI (*PdL*) propone, dunque, l'espressione di un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione approva.

(Doc. XXII, n. 3) CASSON ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

(Parere alla 11^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra il documento in titolo, segnalando che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, posto che gli oneri di funzionamento della Commissione vengono messi a carico del bilancio interno del Senato.

Propone, pertanto, l'espressione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori;
la Commissione approva.

(1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni

(Parere alla 1^a Commissione su testo e su emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore MANDELLI (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), appare allentare gli effetti dei precedenti provvedimenti limitativi delle facoltà assunzionali finalizzati a risparmio di spesa, dal momento che la compensazione tra aree soprannumerarie ed altri settori dell'organico non è finora consentita (punto 1). È necessario, poi, un chiarimento circa

gli effetti del successivo punto 2, che risulta indebolire l'attuazione delle misure pensionistiche, ampliando il numero di soggetti che beneficiano della normativa previdenziale previgente al decreto-legge n. 201 del 2011. Occorre, del pari, chiarire se le misure di cui al punto 5, consistenti in una remissione in termini delle Amministrazioni quanto alla dichiarazione del personale in esubero, possa incidere sul computo degli organici di fatto, e dunque comportare un più agevole ricorso a facoltà assunzionali per i periodi successivi. Rispetto alla lettera *b*) del medesimo comma 1, osserva che essa amplia gli effetti dei processi di mobilità in termini di computo delle facoltà assunzionali, e dunque che appare anch'essa comportare un indebolimento delle misure di risparmio senza ulteriore copertura. Risulta a suo parere necessario acquisire un chiarimento circa la formulazione del comma 4 del medesimo articolo 2, nella parte in cui impone l'applicazione del regime pensionistico previgente al decreto-legge n. 201 del 2011 a coloro che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano conseguito «un qualsiasi diritto a pensione», non essendo del tutto comprensibile a quale platea di interessati si rivolga la norma, anche in termini di effetti finanziari. Va, altresì, chiarito, quali possano essere le forme di applicazione di una norma che agisce su situazioni soggettive consolidate da quasi un biennio. Il successivo comma 6 necessita di ulteriore chiarimento circa gli effetti finanziari di un più ampio ricorso al pensionamento di dipendenti soprannumerari. Del pari risulta opportuno chiarire se possano discendere effetti negativi per la finanza pubblica dal comma 8, che appare ridimensionare gli effetti di risparmio del decreto-legge n. 95 del 2012 rispetto al conferimento degli incarichi dirigenziali. Il comma 12 appare comportare una sostanziale esenzione del Ministero dei beni ed attività culturali dalla cd. *spending review*, con un conseguente riespandersi delle relative facoltà assunzionali, cosicché occorre valutare la possibilità di minori risparmi non coperti. Rispetto al successivo comma 13, risulta necessario ottenere chiarimenti quanto alla possibilità di utilizzare risorse dell'ISMEA per finanziare assunzioni presso l'AGEA, acquisendo conferma che non si tratti di risorse destinate ad oneri inderogabili e che la capacità di funzionamento dell'Istituto non venga incisa in modo rilevante. Circa l'articolo 3, si chiede conferma che l'agevolazione concessa alle società partecipate da enti pubblici che assorbano personale proveniente da altre non produca effetti negativi in termini di gettito. L'articolo 4, comma 1, appare ampliativo della possibilità di ricorrere al lavoro flessibile, dal momento che vi ricomprende tanto le necessità temporanee che quelle eccezionali: si necessita di conferma che ciò non produca effetti negativi in relazione al diverso regime contributivo o fiscale di detti rapporti di lavoro. Rispetto al successivo comma 6, si chiede un chiarimento rispetto al significato della dizione «anche complessivamente considerate», riferita all'utilizzo di facoltà assunzionali relative a diversi anni: occorre appurare se ciò possa comportare un indebolimento delle misure di risparmio collegate al cosiddetto «blocco del *turn-over*». Ulteriormente, si osserva che il comma 9 del medesimo articolo prevede la possibilità di una proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine del

2015, senza disporre ulteriori coperture ma consentendo il finanziamento con risorse dei bilanci. Va, poi, chiarito se il comma 12, includendo la categoria dei servizi scolastici e all'infanzia tra quelli cui non si applica il patto di stabilità interno, non comporti un effetto di indebolimento del patto medesimo. Rispetto all'articolo 5, va chiarito se – a fronte del rilevante trasferimento di funzioni dalla CIVIT all'ARAN – sia possibile lo svolgimento di tali ulteriori compiti senza il trasferimento o il reperimento di nuove risorse umane o materiali, come imporrebbe la clausola di invarianza di cui al successivo comma 8. Risulta necessario avere conferma che l'ampliamento del «collegio di indirizzo e controllo» disposto dal comma 2 dell'articolo 5 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Osserva, inoltre, che il comma 4, nel novellare la previgente normativa, elimina la previsione di durata in carica dei componenti della CIVIT, con conseguenze – anche finanziarie – non chiare. Sul testo dell'articolo 6 occorre chiarire, a proposito del comma 3, in modo più dettagliato quali siano gli effetti della deroga ai limiti assunzionali disposta a favore del Dicastero delle Infrastrutture: da un lato è necessario acquisire conferma che si tratti di personale a tempo determinato, dall'altro va chiarito quali profili professionali e quali qualifiche siano interessate, con indicazione esatta del costo per ciascuna unità in relazione ai vigenti parametri contrattuali, fiscali e contributivi. Circa la norma in parola, si osserva che la copertura finanziaria dei nuovi oneri non appare corretta, dal momento che si vale su risorse della società ANAS e senza un'adeguata quantificazione, peraltro senza previo riversamento all'entrata dello Stato come imposto dalla vigente normativa contabile. Il successivo comma 4 dell'articolo 6 prevede l'attribuzione alla istituenda Autorità di regolazione dei trasporti di un finanziamento per gli oneri iniziali e di funzionamento: osserva al riguardo che tale spesa va a gravare sui fondi speciali di parte corrente di competenza del Ministero degli Affari Esteri, con il rischio che ciò incida sul regolare adempimento degli obblighi internazionali assunti dall'Italia, in difformità da quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a) della legge di contabilità. Va, inoltre, chiarito il meccanismo di anticipazione dei fondi a carico dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dal momento che la liquidità ivi prelevata potrebbe essere necessaria a garantire il funzionamento della stessa Autorità. Quanto all'articolo 7, osserva che il comma 6 dispone un'espressa deroga alle disposizioni che limitano le nuove assunzioni di personale, generando così minori risparmi rispetto a quelli stabiliti a legislazione vigente, peraltro senza quantificazione né copertura. Anche per gli ulteriori approfondimenti fa rinvio alla apposita Nota del Servizio del bilancio.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) osserva l'assenza di elementi analitici sull'entità dei costi recati dal decreto, mentre appare necessario per la Commissione disporre di un quadro finanziario completo del provvedimento al fine di esprimere una compiuta valutazione. Tali informazioni dovranno riguardare non solo i costi in senso stretto, ma anche i mancati risparmi rispetto alle norme attualmente vigenti.

Il PRESIDENTE ricorda che il provvedimento è munito di relazione tecnica e che essa fornisce il quadro finanziario di riferimento. Conviene, tuttavia, circa l'utilità di un prospetto riepilogativo sintetico dei costi e delle relative coperture, ed invita, pertanto, il Governo a fornire un riferimento di questo tipo.

Il relatore MANDELLI (*PdL*) invita la Commissione ad una riflessione approfondita su ciascuna norma inserita nel decreto, dal momento che il provvedimento appare assai delicato dal punto di vista finanziario.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) si associa alla richiesta del senatore D'Alì di un prospetto sintetico dei costi.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) sottolinea che la relazione tecnica appare sprovvista di un'analisi dettagliata della portata finanziaria del provvedimento, e ciò nel presupposto che questo non rechi, nel suo complesso, maggiori oneri per la finanza pubblica. Invita, in particolare, il Governo a fornire una quantificazione precisa degli oneri ascrivibili all'articolo 3 del decreto, che realizza una sostanziale stabilizzazione del personale dipendente dalle società partecipate da enti pubblici, tra l'altro in deroga al processo di scioglimento di tali società già previsto a legislazione vigente.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) si associa nel sottolineare le criticità dell'articolo da ultimo richiamato, notando la disparità di trattamento a danno dei lavoratori del settore privato, che non hanno potuto beneficiare di alcun sostegno rispetto alle conseguenze della crisi, mentre i dipendenti delle società pubbliche otterrebbero una stabilizzazione indiscriminata.

Il PRESIDENTE invita dunque il Governo a fornire i chiarimenti sollecitati dal relatore e quelli ulteriori emersi nel dibattito.

La seduta termina alle ore 15,45.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 24 settembre 2013

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 8

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,55 alle ore 15,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

27^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(958) Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 settembre scorso.

Il relatore ARACRI (*PdL*) ricorda che nella precedente seduta si era riservato di predisporre una proposta di parere che tenesse conto delle osservazioni svolte sul testo in esame. Prima di procedere alla formalizzazione della proposta, ritiene opportuno soffermarsi su alcune questioni sollevate dal senatore Filippi, in merito agli inconvenienti e ai costi aggiuntivi derivanti dalla esistenza di un duplice archivio informatico dei registri automobilistici, presso la Motorizzazione civile e presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) gestito dall'ACI, del quale si tratta nell'articolo 10 del disegno di legge in esame.

In base ad informazioni da lui assunte presso gli uffici legislativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia, i suddetti archivi rispondono a finalità diverse e non vi è, quindi, né una duplicazione amministrativa né tanto meno un aggravio di costi per i cittadini nello svolgimento delle pratiche automobilistiche. Cita, al riguardo, una sentenza della Corte costituzionale con la quale è stata dichiarata l'essenzialità e non sostituibilità del PRA nell'ordinamento giuridico italiano, nonché una risposta fornita su tale tema dallo stesso Ministro dei trasporti *pro tempore* a una interrogazione parlamentare nel 2010.

Le due banche dati oggi esistenti rispondono a finalità pubbliche diverse non sovrapponibili: l'una, quella del PRA, soggetta alla vigilanza del Ministero della giustizia, è volta a dare tutela e pubblicità legale alle situazioni giuridiche relative agli autoveicoli, intesi come beni patrimoniali; l'altra, quella del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha la finalità di garantire l'idoneità tecnica degli stessi veicoli a circolare in condizioni di sicurezza, secondo le normative vigenti.

Osserva, infine, che la Commissione è chiamata a rendere un parere solo sul testo del disegno di legge in titolo e non potrebbe, pertanto, affrontare in tale parere altre questioni, pur importanti, che esulano dalle disposizioni in esame.

Il senatore FILIPPI (*PD*), a chiarimento del suo precedente intervento, sottolinea di aver posto un problema assai concreto, al di là delle argomentazioni giuridico-formali che possono essere addotte. Inoltre, poiché il provvedimento in esame riguarda il tema della semplificazione amministrativa, ritiene assolutamente pertinente che di questo problema si discuta in questa sede. Infatti, probabilmente solo in Italia esiste la situazione paradossale di un doppio registro automobilistico, con la conseguenza che ogni pratica deve essere ripetuta due volte.

L'articolo 10 del disegno di legge in titolo dovrebbe, a suo avviso, essere stralciato dal testo perché l'impianto della norma, anziché semplificare, tende piuttosto ad appesantire le procedure. Ad esempio, la parte contenuta nel comma 3, quando pone a carico dei comuni il compito di trasmettere al PRA i dati relativi al trasferimento di residenza dei proprietari di veicoli iscritti allo stesso PRA, determina, di fatto, un aggravio degli adempimenti amministrativi e quindi dei costi per gli enti locali. Di conseguenza, la clausola di invarianza finanziaria contenuta nel comma 9 dell'articolo 10 non è in realtà rispettata.

Conclusivamente, ritiene che si debba affrontare il problema di adottare un'unica anagrafe dei veicoli, rivedendo eventualmente le competenze in capo all'ACI, sia pure con la necessaria attenzione e gradualità.

Il senatore GIBIINO (*PdL*), pur concordando in linea generale con la necessità di semplificazione dell'anagrafe dei veicoli prospettata dal senatore Filippi, osserva che l'articolo 10 del provvedimento in esame appare equilibrato e apporta una serie di giuste semplificazioni amministrative. Di conseguenza, ritiene opportuno che la Commissione esprima un parere favorevole anche sulla norma in questione, rinviando ad altra sede un'eventuale revisione complessiva della materia, che appare comunque necessaria.

Un altro tema evocato nella precedente seduta è quello dei registri della nautica da diporto: anche questo però dovrebbe essere affrontato in maniera organica in un altro momento e la Commissione potrebbe farsene carico.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) osserva che il problema della duplicazione dell'anagrafe informatica dei veicoli è ormai annoso e occorrerebbe che le forze politiche avessero più coraggio, affrontandolo finalmente in questa occasione, senza ulteriori rinvii dilatori, affidando la gestione unica dell'anagrafe alla Motorizzazione civile.

Il relatore ARACRI (*PdL*) sottolinea di non avere, personalmente, preferenze circa l'uno o l'altro modello organizzativo; tuttavia osserva che il sistema italiano di tenuta dei registri automobilistici è presente, sia pure in forme diverse, anche in altri Paesi. Il PRA in Italia ha dato buona prova e potrà funzionare ancora meglio grazie alle semplificazioni telematiche introdotte dall'articolo 10 del disegno di legge in esame.

Esso è dunque necessario per dare certezza giuridica al regime di proprietà dei veicoli e non a caso la sua vigilanza è posta presso il Ministero della giustizia. Eventuali progetti di riforma della materia dovrebbero quindi procedere con cautela, evitando di fare *tabula rasa* di tutti gli istituti esistenti.

Il senatore RANUCCI (*PD*) ritiene che una possibile mediazione tra le varie esigenze prospettate nel dibattito potrebbe essere quella di esprimere un parere favorevole, inserendo nel contempo una raccomandazione forte al Governo affinché si attivi in tempi rapidi per un'ulteriore semplificazione della materia, ponendo mano ad un riordino delle competenze gestionali della Motorizzazione civile e dell'ACI per quanto attiene alla gestione dell'anagrafe automobilistica.

In merito al tema della nautica da diporto, occorre avviare quanto prima il registro telematico dei natanti, per risolvere una questione che si trascina da troppo tempo.

Il presidente MATTEOLI (*PdL*) evidenzia che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere, per i profili di competenza, esclusivamente sul testo del disegno di legge in esame, dal quale quindi non può esulare.

In termini più generali, ove si volesse procedere, in altra sede, ad un riordino della disciplina complessiva dell'anagrafe degli autoveicoli, invita alla cautela in merito ad una eventuale eliminazione del PRA, trattandosi di un sistema che ha ben funzionato e che ha garantito certezza giuridica in un settore complesso.

Osserva, inoltre, che le discussioni sulle competenze attribuite all'ACI riguardano polemiche ormai annose, nelle quali sono presenti anche pressioni e interessi di operatori privati che forniscono i servizi per il disbrigo delle pratiche automobilistiche, peraltro non esenti a loro volta da inconvenienti e distorsioni.

Invita, quindi, la Commissione a formulare il proprio parere sul testo in esame, rinviando ad un'altra sede un eventuale dibattito per una complessiva riforma del sistema.

Il senatore FILIPPI (*PD*) rileva che sul modello da seguire per l'anagrafe degli autoveicoli esistono posizioni politiche molto variegata, tutte legittime. Tuttavia, resta il fatto che la duplicazione degli archivi oggi esistente crea un appesantimento ed un costo aggiuntivo non accettabile. Osserva, inoltre, che la stessa formulazione dell'articolo 10 più volte citato appare discutibile e dovrebbe essere modificata, per le ragioni già segnalate di aggravio degli adempimenti e degli oneri per i comuni.

Rispondendo, quindi, ad un'osservazione del relatore ARACRI (*PdL*), precisa che l'affidamento ai comuni del compito di trasmettere al PRA i dati sul trasferimento di residenza dei proprietari dei veicoli, è comunque oneroso, in quanto non si risolve semplicemente in una nuova procedura telematica, ma comporta un ulteriore impegno organizzativo di personale e di risorse.

Il relatore ARACRI (*PdL*) ribadisce l'esigenza di non modificare l'attuale impianto del PRA, che funziona correttamente, anche se ogni meccanismo è sicuramente perfettibile. Si riserva comunque di formulare una proposta di parere che tenga conto anche delle ulteriori osservazioni espresse nella seduta odierna.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 24 settembre 2013

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 287

Riunione n. 3

Relatore: PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,45

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ANGA/CONFAGRICOLTURA,
COLDIRETTI GIOVANI IMPRESA, AGIA/CIA E COPAGRI*

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 24 settembre 2013

Plenaria

28^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Paolo Scaroni, amministratore delegato dell'Eni, accompagnato da Leonardo Bellodi, direttore rapporti istituzionali e affari regolatori, Hannelore Rocchio, degli affari regolatori, strategie legislative e rapporti con l'Authority, Stefano Meloni, dei rapporti con il Parlamento e la pubblica amministrazione centrale e Massimo Caprara, manager dell'ufficio stampa locale.

La seduta inizia alle ore 10,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare in ordine alla quale, laddove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese: audizione di rappresentanti dell'ENI

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta dell'11 settembre scorso.

Il presidente MUCCHETTI rivolge un indirizzo di saluto al dottor Scaroni e lo invita a svolgere il suo intervento.

Il dottor SCARONI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, toccando preliminarmente il tema del prezzo dei carburanti. Al riguardo rileva come, a fronte di una riduzione della domanda e di un incremento dei consumi di gasolio rispetto alla benzina, incidano sui prezzi l'inefficienza delle raffinerie, della rete di commercializzazione dei prodotti, oltre alla componente fiscale e agli ostacoli alla vendita di prodotti *non-oil*. Per il gas si registrano prezzi sostanzialmente equilibrati a livello europeo, al netto del gravame fiscale, mentre per l'elettricità i prezzi sono superiori in Italia, anche per effetto degli incentivi alle rinnovabili. Ogni famiglia paga in media cento euro in più all'anno per i contributi alle rinnovabili.

Per quanto concerne la politica energetica europea, osserva che non sono stati centrati gli obiettivi di garantire gli approvvigionamenti, la concorrenzialità dei prezzi e il contenimento dell'impatto ambientale, ancorché questi risultati negativi siano stati attenuati da una crisi che ha compresso generalmente la domanda. Si sofferma poi sui principali indicatori che contraddistinguono il mercato europeo rispetto a quello degli Stati Uniti.

In conclusione, ritiene che l'Europa debba sfruttare maggiormente le risorse interne, ridurre gli oneri legati alle rinnovabili, contenere l'incidenza del carbone nella *mix* di generazione elettrica riconoscendo l'importanza del gas naturale.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) rivolge una serie di domande sulle differenze di prezzo del gas a livello europeo, sulla rinegoziazione dei contratti *take-or-pay* e sui danni derivanti dall'esternalizzazione della produzione da fonte fossile.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) chiede in che modo possa coesistere l'esigenza di diversificare le fonti di approvvigionamento con la perseveranza nella realizzazione di nuovi gasdotti.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) rivolge una serie di domande inerenti alla rete europea del gas, utile a stabilire una regia comunitaria a garanzia degli approvvigionamenti; alla rivisitazione dei contratti *take-or-pay*; ai possibili ritorni degli investimenti nelle fonti rinnovabili; ai rischi connessi alle perforazioni in Adriatico per l'estrazione di gas e petrolio.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) si chiede in quale modo una centrale a carbone rientri tra gli obiettivi di sicurezza e di contenimento dei danni all'ambiente, dopo aver sottolineato la maggiore economicità dell'energia prodotta con il fotovoltaico.

Il senatore GALIMBERTI (*PdL*) chiede quale sia lo scenario globale rispetto all'utilizzo delle fonti rinnovabili nei paesi industrializzati e quali i costi per i cittadini.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) confuta una serie di dati relativamente al crollo dei prezzi del carbone, chiedendo quindi quali siano i termini analitici del contratto con la società Gazprom e quale sia l'ammontare dei contributi CIP6 percepiti da ENI per le fonti assimilate alle rinnovabili.

Il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*) pone una serie di quesiti relativamente alla direttiva europea per la trasparenza dei prezzi dell'energia, ai risultati avuti dai consorzi per l'acquisto dell'energia da parte delle imprese e agli incentivi per le fonti rinnovabili.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*) chiede quali possibilità ci sono in Italia per estrarre lo *shale gas*; quali effetti avrà l'estrazione di *tight oil* sul prezzo del petrolio; quali possibilità ci siano per rimodulare i contratti in essere che incentivano le rinnovabili; quali possibilità per una rinegoziazione dei contratti *take-or-pay* con la Russia e, infine, se ENI è interessata al riconoscimento di un *capacity payment* nei settori dell'energia elettrica e del gas.

Il dottor SCARONI replica agli intervenuti sottolineando preliminarmente che l'ENI non percepisce contributi CIP6 pur godendo di una priorità nel dispacciamento dell'energia prodotta da alcune centrali. Riguardo ai contratti *take-or-pay*, di cui chiarisce la natura, ricorda che non sono un problema che si riverbera sul Paese. Esprime una netta contrarietà a rivelare i dati riguardanti i contratti in essere con i fornitori, mentre nutre dubbi rispetto alle importazioni di *shale gas* dagli Stati Uniti, essendo ENI orientata ad investire per l'estrazione di tale prodotto in ambito europeo ed africano.

Dopo aver ricordato che i costi delle infrastrutture per il gas ricadono quasi integralmente sui produttori, osserva che lo sfruttamento delle fonti rinnovabili è caratterizzato dalla loro intermittenza, debolezza che può essere superata solo nel momento in cui si trova il modo di immagazzinare l'energia elettrica. Rispetto alla sicurezza degli approvvigionamenti di gas, chiarisce che ENI non è responsabile degli approvvigionamenti per l'Italia, per una evidente scelta da parte degli organi politici.

Osserva poi che il calo del prezzo del carbone, a fronte di un incremento del prezzo del gas e del petrolio, ha determinato il funzionamento a pieno regime delle centrali a carbone, e che un impiego razionale della rete europea del gas dovrebbe vedere maggiormente integrati i rigassificatori per un'ottimizzazione delle infrastrutture. Riguardo al *tight oil* ritiene che, analogamente a quanto avvenuto per la *shale gas*, esso potrà far scendere il prezzo del petrolio, mentre si dice pessimista riguardo alle ricerche di *shale gas* in Italia, anche in considerazione delle condizioni più favorevoli offerte da altri Paesi.

Il presidente MUCCHETTI ringrazia il dottor Scaroni per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Comunica, infine, che il documento da lui consegnato sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 11,55.

Plenaria

29^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione e osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 settembre scorso.

Il senatore TOMASELLI (*PD*), relatore, presenta una nuova proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni, pubblicata in allegato, che tiene conto delle conseguenze sul gruppo Riva scaturite dal sequestro preventivo per equivalente, disposto dal GIP di Taranto con riferimento allo stabilimento dell'Ilva, di alcuni cespiti ad esso correlati.

Si apre un breve dibattito sulla condizione inserita nel parere.

La senatrice LEZZI (*M5S*) chiede alcuni chiarimenti in ordine ai contenziosi che in futuro potrebbero insorgere.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) replica sottolineando la necessità di mettere in sicurezza tutti i cespiti funzionali alla continuità produttiva dell'impresa commissariata.

La senatrice PELINO (*PdL*) chiede di valutare l'inclusione delle società collegate nella parte del parere contenente la condizione, per i riflessi che può avere sul piano generale.

Il senatore GALIMBERTI (*PdL*) richiama l'attenzione sull'azionista delle società di capitali, che non risponde con il proprio capitale a meno che ricorrano particolari casi espressamente previsti dal codice civile. Manifesta preoccupazione per una formulazione del parere che potrebbe minare questo indiscusso principio.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*) ricorda che la prescrizione normativa viene suggerita a fronte di un sequestro operato dall'autorità giudiziaria e quindi della necessità di consentire la continuità produttiva delle aziende collegate.

La senatrice LEZZI (*M5S*) precisa che il sequestro è intervenuto per porre fine ad una grave minaccia all'ambiente e alla salute dei cittadini di Taranto.

Il senatore COLLINA (*PD*) interviene brevemente per chiedere alcuni chiarimenti, che gli vengono forniti dal relatore TOMASELLI (*PD*).

Al termine di una fase di elaborazione puntuale del testo, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti una nuova proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni, pubblicata in allegato, che risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice FISSORE (*PD*) propone l'audizione a breve del ministro degli affari europei, Moavero Milanese, sull'impiego dei fondi strutturali.

Il presidente MUCCHETTI assicura che prenderà gli opportuni contatti con la Presidenza della Commissione politiche dell'unione europea per realizzare l'audizione richiesta in sede referente, con il consenso del Presidente del Senato.

La senatrice MERLONI (*SCpI*) chiede informazioni riguardo all'annunciata audizione del ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Bray.

Il PRESIDENTE conferma che sono in corso contatti per lo svolgimento a breve di tale audizione che, se del caso, potrà essere svolta congiuntamente alla X Commissione della Camera dei deputati, previo consenso del Presidente del Senato.

La seduta termina alle ore 15,30.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1015

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente condizione:

che venga introdotta una disposizione che, in presenza di eventuali contenziosi, preveda che rimangano disponibili i cespiti aziendali funzionali alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti di imprese di interesse nazionale commissariate ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 231, precisando che tali cespiti comprendono anche le partecipazioni azionarie dell'impresa commissariata in società controllate e collegate e i relativi atti patrimoniali, che rimarranno nella disponibilità del commissario per le finalità indicate dalla legge, nonché i cespiti aziendali funzionali alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti di società azioniste dell'impresa commissariata o a essa in qualsiasi modo collegate, che resteranno nella disponibilità degli organi amministrativi di dette società al fine di non compromettere la continuità aziendale;

e con le seguenti osservazioni:

nell'introdurre il principio di tracciabilità con riferimento ai soli rifiuti pericolosi, si valuti l'esonero delle micro imprese, sia in funzione della quantità di rifiuti prodotti che in relazione alle categorie di attività;

si definisca un processo di gestione digitale dei dati che non risulti vessatorio ed oneroso per le imprese, sia in termini di gestione che di costi;

si preveda una semplificazione dei controlli e degli adempimenti ambientali per le imprese che aderiscono al sistema, in particolare eliminando il doppio regime tra Sistri e registri cartacei;

si valuti un congruo e utile periodo di sperimentazione del sistema, alla luce delle ripetute e gravi disfunzioni finora verificatesi, e si sospenda per l'intera durata ogni meccanismo sanzionatorio;

si preveda che, al termine di tale periodo di sperimentazione, il Governo e il Parlamento, sentite le associazioni rappresentative delle imprese obbligate, valutino l'affidabilità dell'attuale sistema o l'opportunità di procedere alla definizione di un nuovo sistema di tracciabilità efficiente, efficace e che rappresenti un effettivo deterrente per il traffico illecito dei rifiuti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1015

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente condizione:

che venga introdotta una disposizione che, in presenza di eventuali contenziosi, preveda che rimangano disponibili i cespiti aziendali funzionali alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti di imprese di interesse nazionale commissariate ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 231, precisando che tali cespiti comprendono anche le partecipazioni azionarie dell'impresa commissariata in società controllate con i relativi attivi e passivi patrimoniali e le partecipazioni in società collegate che rimarranno nella disponibilità del commissario per le finalità indicate dalla legge, nonché i cespiti aziendali funzionali alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti di società controllanti l'impresa commissariata o ad essa correlate, che resteranno nella disponibilità degli organi amministrativi di dette società al fine di non compromettere la continuità aziendale;

e con le seguenti osservazioni:

nell'introdurre il principio di tracciabilità con riferimento ai soli rifiuti pericolosi, si valuti l'esonero delle micro imprese, sia in funzione della quantità di rifiuti prodotti che in relazione alle categorie di attività;

si definisca un processo di gestione digitale dei dati che non risulti vessatorio ed oneroso per le imprese, sia in termini di gestione che di costi;

si preveda una semplificazione dei controlli e degli adempimenti ambientali per le imprese che aderiscono al sistema, in particolare eliminando il doppio regime tra Sistri e registri cartacei;

si valuti un congruo e utile periodo di sperimentazione del sistema, alla luce delle ripetute e gravi disfunzioni finora verificatesi, e si sospenda per l'intera durata ogni meccanismo sanzionatorio;

si preveda che, al termine di tale periodo di sperimentazione, il Governo e il Parlamento, sentite le associazioni rappresentative delle imprese obbligate, valutino l'affidabilità dell'attuale sistema o l'opportunità di procedere alla definizione di un nuovo sistema di tracciabilità efficiente, efficace e che rappresenti un effettivo deterrente per il traffico illecito dei rifiuti.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 24 settembre 2013

Plenaria**26^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Cirillo.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2013, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 26)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame. Parere favorevole)

Il senatore MIRABELLI (*PD*), relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, evidenziando che, con riferimento ai capitoli di bilancio sui quali grava lo stanziamento da assegnare, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, a seguito delle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria n. 196 del 2009, le spese obbligatorie sono comprese per l'anno di esercizio 2013 nel nuovo capitolo 1552. La disponibilità attuale sul capitolo 1551 è pari ad euro 5.874.357, anche a seguito della riduzione intervenuta per effetto del decreto legge n. 98 del 2011, di euro 75.643, sullo stanziamento iniziale di euro 5.950.000. Ai fini delle azioni da finanziare con il provvedimento in esame, i parchi sono stati raggruppati in quattro ambiti ecoregionali – Provincia Alpino-Padana, Provincia Appenninica, Provincia Tirrenica e Provincia Adriatica – e sono state individuate e selezionate, per tali ambiti, due azioni di sistema trasversali, interessanti contemporaneamente più ambiti, sette azioni di sistema, relative ai singoli ambiti e quindici azioni complementari alle azioni di sistema, specifiche

per singolo parco. Per il 2013, i soggetti beneficiari del riparto del capitolo 1551 sono ventitré enti parco nazionali, ventisette aree marine protette e tre parchi minerari. A ciò si aggiungono gli obblighi derivanti dall'adesione alle convenzioni internazionali in materia ambientale e i finanziamenti delle azioni di rilevanza nazionale. Nell'ambito delle destinazioni di spesa indicate, l'importo occorrente per gli obblighi derivanti dall'adesione dello Stato alle convenzioni internazionali risulta complessivamente pari ad euro 442.000, di cui euro 231.000 destinati alla convenzione di Bonn sulla tutela delle specie migratorie ed euro 211.000 alla convenzione sul commercio internazionale di flora e fauna minacciate da estinzione (CITES). Per la voce «Azioni di rilevanza nazionale» si è ritenuto di riservare una quota pari ad euro 627.357, su cui verranno compensati eventuali ulteriori accantonamenti operati sul capitolo 1551. Per quanto riguarda i parchi minerari, sono state complessivamente destinate risorse pari a 670.000 euro. La procedura per il riparto della quota destinata agli enti parco, in base al criterio della complessità territoriale ed amministrativa delle aree protette, è stata elaborata sulla base dei parametri della superficie occupata, delle superfici naturali di riserva integrale e del numero dei Comuni onde misurare il grado di complessità nella gestione delle relazioni istituzionali. Le somme così individuate saranno assegnate sulla base di una nuova direttiva agli enti parco che sarà emanata dal Ministro dell'ambiente. La nuova direttiva chiederà le proposte di nuovi progetti consistenti in azioni di sistema, trasversali e complementari e l'elaborazione dei primi rendiconti naturalistici con misure verificabili in ciascun parco, in grado di rendere trasparenti le azioni e gli obiettivi perseguiti dagli enti parco nazionale in termini di conservazione del capitale naturale. Le risorse saranno assegnate sulla base della presentazione da parte degli enti parco di iniziative e progetti conformi agli obiettivi fissati. Gli esiti delle azioni espletate confluiranno in un documento che formerà parte integrante della relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 394 del 1991 per l'esercizio 2015 e formerà oggetto di analisi per un miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle politiche di settore. Per la prima volta, la direttiva del Ministro dell'ambiente sarà rivolta anche alle aree marine protette. Nel 2012, tutte le aree marine nazionali sono state dotate di un modello di programmazione standardizzato che consente di assicurare un monitoraggio delle politiche di settore per le aree di intervento e una programmazione ai fini della gestione di finanziamenti nazionali e comunitari, in considerazione delle sempre più esigue risorse ordinarie statali stanziare. Nel 2012, è stato altresì adottato un metodo per l'assegnazione delle risorse destinate alle aree marine protette per i finanziamenti ordinari. In particolare, sono stati applicati criteri di riparto suddivisi in tre macroaree: tutela dell'area marina protetta, impatto antropico e efficienza gestionale. Il modello di gestione del sistema nazionale delle aree marine protette italiane si completa con una specifica azione per l'individuazione di indicatori di efficacia di gestione per monitorare le attività delle aree marine protette rispetto alle finalità istitutive e la successiva applicazione sperimentale della metodologia individuata. La proce-

dura per la ripartizione della quota destinata alle aree marine protette è stata elaborata sulla base della distinzione tra le aree specialmente protette di importanza mediterranea e quelle che non lo sono, attribuendo alle prime 70.000 euro e alle seconde 40.000 euro.

Si apre la discussione generale.

Il senatore LUCIDI (*M5S*) chiede chiarimenti sulle modalità tecniche di attribuzione degli stanziamenti ai singoli enti.

La senatrice PUPPATO (*PD*) rileva che l'attribuzione dei fondi agli enti risulta inferiore del 5 per cento circa rispetto all'attribuzione dello scorso anno.

Il senatore MIRABELLI (*PD*), relatore, fornisce i chiarimenti richiesti al senatore Lucidi e fa presente alla senatrice Puppato che l'importo a cui ella fa riferimento, indicato al capitolo 1551, non è gravato dalle spese obbligatorie che adesso afferiscono al nuovo capitolo di bilancio 1552.

Il senatore PICCOLI (*PdL*) ritiene che il meccanismo di ripartizione dei fondi debba essere completato, in futuro, da un parametro che valorizzi adeguatamente l'efficacia dell'azione amministrativa e che tenga conto delle specificità territoriale delle aree protette.

Il sottosegretario CIRILLO manifesta apprezzamento per i suggerimenti del senatore Piccoli, dei quali si potrà tener conto nella ripartizione dello stanziamento del prossimo anno.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente MARINELLO dichiara conclusa la discussione generale e invita il relatore ad esprimere la proposta di parere sull'atto del Governo in esame.

Il senatore MIRABELLI (*PD*), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è messa ai voti ed approvata.

IN SEDE REFERENTE

(119) D'ALÌ. – *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

(1004) DE PETRIS. – *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

(1034) CALEO. – *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 119 e 1004, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1034 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 1034, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 119 e 1004 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge n. 119 e n. 1004, sospeso nella seduta antimeridiana del 18 settembre scorso.

Il presidente MARINELLO (*PdL*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge n. 1034 che reca una disciplina degli enti parco e delle aree protette nazionali innovativa rispetto alla legislazione vigente.

In particolare, l'articolo 1 interviene sulla definizione dei parchi e delle aree protette rendendone più semplice la perimetrazione. L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 relativo agli organi degli enti parco, disciplinando compiutamente i criteri di nomina e lo *status* dei componenti degli organi dell'ente. Per quanto concerne lo svolgimento delle funzioni degli organi, il disegno di legge mira a rafforzare lo *status* degli amministratori, definendo meglio procedure e criteri di nomina del presidente e stabilendo l'incompatibilità di tale figura con qualunque incarico pubblico elettivo. La disciplina prevista per i presidenti dei parchi nazionali è estesa anche ai presidenti dei parchi regionali. Si prevede, inoltre, un'indennità di carica dimezzata per i lavoratori dipendenti del parco nazionale che non abbiano richiesto l'aspettativa. Per quanto riguarda la nomina del direttore del parco, si dispone che figure professionalmente competenti possano assumere la gestione dell'ente. Viene altresì riconosciuta a livello normativo la funzione di Federparchi, quale soggetto istituzionale di rappresentanza dei parchi e delle aree protette. L'articolo 3 introduce novità relative al piano per il parco, attraverso la previsione di iniziative economiche che valorizzino il territorio, il patrimonio edilizio ed il turismo sostenibile. Vengono previste agevolazioni e concessioni finalizzate alla valorizzazione delle risorse del parco, sempre nel rispetto dei fini istitutivi dell'ente. Al fine di procedere ad una significativa semplificazione degli strumenti, viene eliminato il piano di sviluppo economico e sociale e viene disciplinato il piano del parco, il cui *iter* di approvazione risulta semplificato. È introdotta una nuova disciplina per le aree contigue dei parchi, volta a regolamentare di concerto con le Regioni interessate le attività di caccia, di pesca e di estrazione, al fine di evitare che la tutela ambientale entri in conflitto con le attività economiche permesse in tali aree. Il disegno di legge prevede anche la semplificazione dei procedimenti amministrativi di approvazione del piano per il parco. L'articolo 32 della legge quadro viene completamente sostituito semplificandone gli adempimenti e introducendo l'istituto della pianificazione nelle aree contigue. In base all'articolo 4 vengono previste due tipologie generali di entrate, ulteriori rispetto a quelle già regolate dall'articolo 16 della legge n. 394 del 1991. L'articolo 5 prevede un'ulteriore semplificazione procedimentale, attraendo alla competenza del regolamento del parco gli interventi di controllo della fauna selvatica ai fini di tutela della biodiversità. A tal fine, si disciplina più razionalmente l'attività di prelievo coattivo della fauna. Sono infine chiarite le funzioni del Ministero dell'ambiente con riferimento all'approvazione dei principali atti degli enti parco.

Il presidente MARINELLO propone che l'esame del disegno di legge n. 1034 si svolga congiuntamente al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 119 e n. 1004.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(242) CAPACCHIONE ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti*

(942) Deputato REALACCI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, approvato dalla Camera dei deputati*

(815) MARINELLO. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 242 e 942, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 815 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 815, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 242 e 942 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge n. 242 e n. 942, sospeso nella seduta antimeridiana del 18 settembre scorso.

Il senatore VACCARI (PD) illustra il disegno di legge n. 815 che ripropone, in identico testo, i contenuti della legge 6 febbraio 2009, n. 6, che ha istituito, nel corso della XVI legislatura, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse allo smaltimento illegale dei rifiuti, ed evidenzia le differenze rispetto al testo del disegno di legge n. 942, già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale a suo avviso converrebbe concentrare i lavori della Commissione.

Non essendovi interventi in discussione generale, il presidente MARINELLO propone di adottare il disegno di legge n. 942 quale testo base per il prosieguo dell'esame e per la presentazione di eventuali proposte emendative.

La Commissione conviene.

Il presidente MARINELLO propone pertanto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo del disegno di legge n. 942 per martedì 1° ottobre 2013, alle ore 14.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(198) CASSON *ed altri*. – *Nuova normativa speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Delega al Governo in materia di assetti e competenze istituzionali lagunari*

(312) DE POLI. – *Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna*

(Esame congiunto e rinvio)

La senatrice PUPPATO (*PD*), relattrice, illustra il disegno di legge n. 198, sottolineando che sono passati quasi cinquant'anni dalle prime disposizioni finalizzate alla tutela particolare di Venezia e della sua laguna. Si impone, pertanto, un aggiornamento di tale normativa, che consenta di eliminare intoppi burocratici e difficoltà amministrative. In tale ottica, va superato il centralismo istituzionale presente nella vigente normativa e va riconosciuto un ruolo fondamentale alle istituzioni locali. In particolare, l'articolo 1 definisce la salvaguardia di Venezia e della sua laguna quale obiettivo di preminente interesse nazionale, da perseguire mediante il piano generale degli interventi nel sistema lagunare veneziano. L'articolo 2 istituisce il Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia, al quale sono demandati l'approvazione del piano generale degli interventi, la fissazione dell'ammontare delle risorse finanziarie da destinare annualmente. Il presidente del Comitato – individuato nel Ministro dell'ambiente – trasmette al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati raggiunti. L'articolo 3 prevede l'istituzione del Consiglio superiore di Venezia e della sua laguna e ne definisce funzioni, composizione e modalità operative. L'articolo 4 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il trasferimento delle funzioni e degli uffici del Magistrato delle acque di Venezia al Consiglio superiore di Venezia e della sua laguna. Gli articoli 5 e 6 introducono disposizioni volte alla tutela della laguna, al disinquinamento delle acque, al risanamento degli edifici pubblici e privati, alla concessione di incentivi alle aziende, alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, allo sviluppo delle attività portuali e alla ricostruzione demografica e sociale. L'articolo 7 prevede norme sulla redazione del piano per l'area di Porto Marghera e per le bonifiche. L'articolo 8 contiene disposizioni in materia di incentivi per le aziende, di attività nautiche, di commercio e di turismo. L'articolo 9 prevede che gli interventi contemplati nel predetto piano generale siano esenti dall'IVA e siano esonerati dal rispetto dei limiti del patto di stabilità interno. Tale articolo dispone altresì la regolamentazione dei flussi turistici. L'articolo 10 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del traffico marittimo e delle relative autorizzazioni. Per la manutenzione delle città di Venezia e di Chioggia e per la rivitalizzazione socio-economica dell'area veneziana, all'articolo 11 si indicano le aree demaniali che devono essere cedute gratuitamente ai Comuni dell'area. L'articolo 12 prevede la cessione al comune di Venezia dell'Arsenale. L'articolo 13 delega il Governo ad adottare uno o più de-

creti legislativi diretti a favorire l'istituzione di poli universitari, enti culturali e di ricerca con sede nel territorio della laguna di Venezia. La composizione della Commissione di salvaguardia – di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 369 – e le modalità di espressione dei relativi pareri sono disciplinate dall'articolo 14. L'articolo 15 prevede il coordinamento con organi e funzioni dell'istituenda area metropolitana di Venezia. I successivi articoli 16 e 17 recano disposizioni finanziarie.

Il senatore DALLA ZUANNA (*SCpI*), relatore, illustra il disegno di legge n. 312 evidenziando le differenze rispetto al disegno di legge n. 198. Il disegno di legge n. 312 propone di ampliare i poteri di tutti i soggetti istituzionali che hanno competenze e responsabilità in materia di governo della Laguna, mentre il disegno di legge n. 198 propone di istituire un comitato tecnico di coordinamento e di ampliare soltanto le competenze del comune di Venezia. Una differenza rilevante riguarda poi le disposizioni relative alle modalità di finanziamento delle attività di salvaguardia della Laguna. In particolare, il disegno di legge n. 312 propone un incremento della tassazione e delle attività della popolazione che maggiormente dovrebbe trarre giovamento dagli interventi della legislazione speciale, mentre il disegno di legge n. 198 propone che le accise e le tasse siano attribuite al comune di Venezia per un importo di due miliardi di euro, per dieci anni. Tra gli aspetti da affrontare, segnala la necessità di salvaguardare l'equilibrio idrogeologico della Laguna grazie alla realizzazione di un canale di scolo del Brenta fra Vigonovo e la stessa Laguna. Devono essere inoltre attentamente valutati gli interventi relativi al porto *off-shore*, le competenze da attribuire alla costituenda città metropolitana e le iniziative volte a favorire lo spostamento e la permanenza dei residenti nel centro storico.

Preliminarmente all'avvio della discussione generale congiunta, il presidente MARINELLO propone di svolgere un ciclo di audizioni informali sul tema della salvaguardia di Venezia e della sua laguna e delle attività a tal fine poste in essere. Invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi a comunicare, nei tempi più brevi, le indicazioni relative ai soggetti da convocare in audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 128 IN TEMA DI SMALTIMENTO ILLEGALE DEI RIFIUTI

Il presidente MARINELLO avverte che l'ordine del giorno della Commissione, sin dalla prossima seduta, è integrato con l'esame dell'af-

fare assegnato concernente le problematiche ambientali connesse allo smaltimento illegale dei rifiuti, con particolare riferimento alla situazione di emergenza che interessa l'area delle province di Napoli e di Caserta, cosiddetta «Terra dei fuochi» (n. 128). A questo riguardo, propone di svolgere un ciclo di audizioni informali ed invita i rappresentanti dei Gruppi a comunicare, nei tempi più brevi, le indicazioni relative ai soggetti da convocare in audizione.

La Commissione consente.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nell'ambito delle audizioni, svolte nel corso della scorsa settimana in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state consegnate documentazioni sulle problematiche operative del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e sull'emergenza rifiuti nella città di Roma che, non appena possibile, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 24 settembre 2013

Plenaria
14ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Giusi Nicolini, sindaco di Lampedusa.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Giusi Nicolini, sindaco di Lampedusa

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 31 luglio scorso.

In apertura di seduta il presidente MANCONI, nell'introdurre e ringraziare il sindaco di Lampedusa, e nell'illustrare il modo in cui si svolgerà la seduta odierna, sottolinea come da anni Lampedusa, vera e propria frontiera ideale, oltre che effettiva, del Paese, sia esposta a tensioni di portata enorme e resista in una condizione di emergenza permanente, proponendosi come paradigma positivo delle virtù e degli affanni del popolo italiano.

Giusi NICOLINI, sindaco di Lampedusa, nel ringraziare per l'opportunità offertale, illustra brevemente le criticità vissute dall'isola negli ultimi anni. La posizione geografica di Lampedusa rispetto alla rotta migratoria proveniente dall'Africa e, negli ultimi mesi, anche dalla Siria, la rende oggetto di una tipologia di migrazione particolare, slegata da flussi passeggeri e dipendente invece da eventi strutturali, di lunga durata. Per questo l'approccio emergenziale con cui la situazione viene gestita non funziona e produce e alimenta una situazione di ingiustizia nei confronti degli abitanti dell'isola e dei migranti stessi. La gestione dell'emergenza del 2011, con l'arrivo e il soggiorno prolungato di migliaia di tunisini, ha segnato una delle pagine più brutte e ignominiose per l'isola e il Paese intero. Il centro di primo soccorso e accoglienza dal 2009 al 2011 è stato trasformato in centro di identificazione ed espulsione costringendo l'isola ad affrontare una situazione di permanenza prolungata dei migranti per cui le strutture non erano adeguate e andando ad aggravare la fragilità della condizione di dipendenza dalla terraferma che Lampedusa vive di per sé – come la mancanza di fonti d'acqua, ad esempio. Lampedusa deve essere un nodo nel Mediterraneo e non un carcere. Ora che il centro è tornato ad essere di prima accoglienza, Lampedusa sta dimostrando che è in grado di svolgere il suo compito in modo adeguato. Inoltre l'estate scorsa si è registrato un aumento delle presenze turistiche del 30 per cento, a riprova del fatto che l'isola è preparata per accogliere e soccorrere i migranti che sbarcano, senza subire ripercussioni sullo sviluppo della principale attività economica. Sottolinea inoltre che più dell'80 per cento delle persone che sono arrivate negli ultimi cinque anni hanno ottenuto poi lo *status* di rifugiato o la protezione internazionale. Attualmente il centro ha una disponibilità di circa trecento posti e nella data odierna risultano esserci 800 persone provenienti dall'Africa subsahariana e dalla Siria e, cosa ancor più preoccupante, si tratta soprattutto di famiglie, donne e minori non accompagnati.

Il senatore MAZZONI (*PdL*) mette in rilievo la necessità di affrontare il tema dell'immigrazione senza pregiudizi ideologici invocando un maggior coinvolgimento dell'Unione europea nella politica relativa all'immigrazione dell'Italia.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel riprendere i concetti illustrati dal senatore Mazzoni, chiede che cosa concretamente possa fare la Commissione.

La senatrice SERRA (*M5S*) ricorda il dibattito in tema di immigrazione in atto a New York presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, attualmente in corso.

La senatrice AMATI (*PD*) ricorda il dramma dei minori non accompagnati scomparsi in mare.

Il presidente MANCONI svolge alcune osservazioni sul livello di cure mediche di base svolte presso il centro di Lampedusa chiedendo chiarimenti in ordine al rapporto tra persone giunte Lampedusa e richieste di asilo o protezione umanitaria accolte.

A tutti risponde Giusi NICOLINI, affermando che andrebbe cambiato l'approccio «securitario» nei confronti dell'immigrazione e modificate da un lato la legge Bossi-Fini, dall'altro, a livello europeo, il «regolamento Dublino». Andrebbe proposto un modello di accoglienza diffusa, che coinvolga i comuni sull'intero territorio nazionale, senza ricorrere ai grandi centri che inevitabilmente si trasformano in ghetti pronti ad esplodere. Gli enti locali e le comunità andrebbero maggiormente coinvolti. Sottolinea inoltre come sia evidentemente assurdo, fra l'altro, che il sindaco di Lampedusa non abbia libero accesso al centro di accoglienza sull'isola, ma debba chiedere l'autorizzazione alla Prefettura per entrare.

Il presidente MANCONI, nell'esprimere apprezzamento per la partecipazione così attiva ed interessata alla discussione e nel ringraziare il sindaco Giusi Nicolini per la chiarezza della sua esposizione, rileva come effettivamente il fatto che i sindaci non abbiano accesso ai centri per migranti costituisca un fatto non positivo. Dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 24 settembre 2013

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

COMUNICAZIONI SUL CALENDARIO DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che giovedì prossimo, alle ore 8.30, avrà luogo l'audizione del Direttore generale della RAI, dottor Luigi Gubitosi, che sarà sentito sul piano industriale e sulla relazione semestrale.

La prossima settimana la Commissione procederà all'audizione del Viceministro dello Sviluppo economico, cons. Antonio Catricalà, che riferirà sul nuovo Contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per le consultazioni elettorali previste nelle Province autonome di Trento e Bolzano per il 27 ottobre 2013 e nella Regione Basilicata per il 17 e 18 novembre 2013 (esame – rel. Fico)

(Esame e conclusione)

Roberto FICO, *presidente e relatore*, procede ad una dettagliata illustrazione dello schema di delibera all'ordine del giorno, evidenziando che

la comunicazione regolamentata si svolgerà a livello regionale o provinciale.

Interviene quindi il deputato Luca D'ALESSANDRO (*PDL*) che propone la modifica della lettera *b*, del comma 2, dell'articolo 3, prevedendo che nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature sia garantito l'accesso alle trasmissioni di comunicazione politica anche alle forze politiche che abbiano una componente nel gruppo misto di una delle Camere del Parlamento nazionale.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, accoglie la proposta formulata dall'onorevole D'Alessandro. Non essendovi ulteriori richieste di interventi pone in votazione il testo in esame.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,25.

ALLEGATO

Documento n. 1 – Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per le consultazioni elettorali previste nelle Province autonome di Trento e Bolzano per il 27 ottobre 2013 e nella Regione Basilicata per il 17 e 18 novembre 2013

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premessi:

che, con decreti del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 117 del 26 luglio 2013 e del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 127/2.1 del 16 maggio 2013 e con decreto del prefetto della Provincia di Potenza del 23 luglio 2013, sono stati convocati i comizi elettorali e indette le elezioni del Presidente della Provincia di Trento e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano per il giorno 27 ottobre 2013, e del Presidente della Giunta e Consiglio regionale della Basilicata per i giorni 17 e 18 novembre 2013;

visti

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) la legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel suo complesso;

d) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: «Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario»;

e) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;

f) il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige»;

g) la legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, recante «Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia»;

h) la legge provinciale 8 maggio 2013, n. 5, recante «Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2013 e sulla composizione e formazione della Giunta provinciale»;

i) lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 350;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Articolo 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni del presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni regionali della Basilicata, fissate per i giorni 17 e 18 novembre 2013 e per le elezioni del Presidente della Provincia autonoma di Trento e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, fissate per il giorno 27 ottobre 2013.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alle consultazioni di cui al comma 1.

3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui alla presente delibera siano ritrasmesse per l'estero da RAI Internazionale, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto.

4. Alle campagne elettorali di cui alla presente delibera sono applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Articolo 2.

(*Tipologia della programmazione regionale RAI in periodo elettorale nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione Basilicata*)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI, avente ad oggetto le trasmissioni di cui al presente provvedimento, è realizzata esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto a norma dell'articolo 3. Essa si realizza con le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, con i messaggi autogestiti e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti o giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 7 della presente delibera;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nelle modalità previste dal successivo articolo 4, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. È indispensabile garantire, laddove il *format* della trasmissione preveda l'intervento di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa. Ciò è ancor più necessario per quelle trasmissioni che, apparentemente di satira o di varietà, diventano poi occasione per dibattere temi di attualità politica, senza quelle tutele previste per trasmissioni più propriamente giornalistiche.

Articolo 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nella Regione Basilicata e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, trasmissioni di comunicazione politica a diffusione rispettivamente regionale e provinciale.

Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini della presente delibera, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi. In ogni caso, in tali trasmissioni è assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche e un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel consiglio regionale o nei consigli provinciali da rinnovare;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), presenti come gruppi o componenti politiche del gruppo misto in una delle Camere del Parlamento nazionale.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale, nei consigli provinciali e nel Parlamento nazionale.

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) alle liste regionali o provinciali ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Giunta regionale o di Presidente della Provincia autonoma di Trento;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale o dei consigli provinciali;

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).

6. Al fine di mantenere i rapporti con la RAI, sede regionale, che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comunicazione

politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano i loro rappresentanti nel numero di:

- tre, delle liste che compongono le coalizioni di cui al comma 4, lettera *a*). In caso di dissenso tra i detti rappresentanti prevalgono le proposte formulate a maggioranza;
- uno per le forze politiche di cui al comma 4, lettera *b*).

7. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo la parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di programmazione. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti e giornaliste, anche appartenenti ad altre testate e a titolo non oneroso, che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici. La lista dei giornalisti accreditati è pubblicata sul sito www.tgr.rai.it.

8. Le trasmissioni di cui al comma 1, i relativi responsabili, l'elenco degli aventi diritto, i tempi a loro disposizione e il calendario delle partecipazioni saranno pubblicati sul sito www.tgr.rai.it.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche come definite all'articolo 2, comma 1, lettera *c*).

Articolo 4.

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione quelli definiti all'articolo 2, comma 1, lettera *c*).

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti di cui all'articolo 3, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'Istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2.

Inoltre essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta a evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito www.raiparlamento.rai.it i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata e gli indici di ascolto.

6. Nel periodo disciplinato dal presente regolamento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

8. La RAI comunica all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, e informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, sugli indici di ascolto e sulla programmazione della settimana successiva. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito *www.raiparlamento-rai.it* i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, nonché le informazioni di cui al primo periodo del presente comma.

9. La RAI fornisce settimanalmente alla Commissione i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche regionali per la Regione e le province autonome interessate dalle consultazioni elettorali. Tale documentazione è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito *www.raiparlamento.rai.it* e sul sito *www.tgr.rai.it*.

Articolo 5.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. Nella regione e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, a far luogo almeno dal decimo giorno precedente al termine di presentazione delle candidature, e fino a tale data, la RAI predispone e trasmette, anche nei suoi siti *web*, una scheda televisiva e una radiofonica, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell’ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intransportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo saranno messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche locali disponibili oltre che essere caricate *on line* sui primi dieci siti di video *sharing* gratuiti.

Articolo 6.

(Tribune elettorali regionali e provinciali)

1. La RAI trasmette nella Regione e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, su rete locale in orari di massimo ascolto, quindi preferibilmente prima o dopo i telegiornali pomeridiani e serali, comunque evitando la coincidenza con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo, Tribune elettorali regionali e provinciali, televisive e radiofoniche, curando di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di coalizioni diverse e tra i vari candidati rispettivamente alla carica di Presidente della Giunta regionale della Basilicata e di Presidente della Provincia autonoma di Trento e garantendo, nell'ambito della partecipazione delle singole forze politiche, un'adeguata rappresentazione di genere tra le presenze.

2. Le Tribune di cui al comma 1 sono registrate e trasmesse dalle corrispondenti sedi regionale e provinciali della RAI.

3. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione.

4. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

5. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, e ciò determina un accrescimento del tempo spettante ai partecipanti. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

6. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

7. La registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

8. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione dei telegiornali regionali, che riferisce alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni degli articoli 13 e 14.

9. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6 e 7.

Articolo 7.

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette, nella regione e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del presente provvedimento.

2. Nella regione e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della presente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in modo trasversale tutte le fasce comprese tra le ore 8 e le ore 22.30. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme delle programmazioni regionale e provinciali. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alle sedi regionale e provinciali della RAI della regione e delle province autonome interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal capo della coalizione e dal candidato all'elezione a Presidente della Regione o della Provincia autonoma;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale e provinciali per i messaggi a diffusione regionale o provinciale.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera *a*), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato su www.raiparlamento.rai.it.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8.

(Conferenze-stampa dei candidati a Presidente della Regione e della Provincia autonoma)

1. In aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli 3 e 6 la RAI trasmette nella Regione e nella Provincia autonoma interessate dalle consultazioni, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione e della Provincia autonoma.

2. Ciascuna conferenza-stampa della durata di trenta minuti è trasmessa su rete locale in orari di massimo ascolto, quindi preferibilmente prima o dopo i telegiornali pomeridiani e serali, comunque evitando la coincidenza con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo, possibilmente in date diverse dalle trasmissioni previste agli articoli 3 e 6 e comunque in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI. La partecipazione è da ritenersi a titolo non oneroso.

3. La conferenza-stampa è moderata da un giornalista della RAI: essa è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

Articolo 9.

(Confronti tra candidati Presidente della Regione e della Provincia autonoma)

1. Negli ultimi dieci giorni precedenti il voto la RAI trasmette nella Regione e nella Provincia autonoma interessate dalle consultazioni confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri pro-

grammi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

Articolo 10.

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione dell'Accesso nella Regione Basilicata e nelle province autonome di Trento e Bolzano è sospesa durante il periodo di efficacia della presente delibera.

Articolo 11.

(Trasmissioni televideo per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dal presente provvedimento, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Articolo 12.

(Trasmissioni per i non vedenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Articolo 13.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e delle conferenze-stampa in diretta, e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta Ufficiale la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la RAI comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, *tramite posta elettronica*, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, nonché la suddivisione per genere delle presenze e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.

4. La documentazione di cui al precedente comma è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito www.raiparlamento.rai.it.

5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 14.

(Responsabilità del consiglio d'amministrazione e del direttore generale)

1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente regolamento, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore delle coalizioni o dei soggetti politici danneggiati.

3. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Martedì 24 settembre 2013

Plenaria

11ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 9,10.

Audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano Santini

Il Comitato procede all’audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano SANTINI, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (*LN-Aut*), dai senatori CRIMI (*M5S*), CASSON (*PD*) e MARTON (*M5S*) e dai deputati FAVA (*SEL*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 11,30.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto Sommario delle Giunte e Commissioni n. 71 di mercoledì 7 agosto 2013, seduta n. 16 della Commissione Politiche dell'Unione europea (14^a), alla pagina 62, quinta riga, sostituire le parole: «*Doc. XVIII, n. 19*» con le seguenti «*Doc. XXIV, n. 7*»; alla pagina 67, seconda riga, sostituire le parole «*Doc. XVIII, n. 19*» con le seguenti «*Doc. XXIV, n. 7*».